0567

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/760

CONSTITUE
NOV. 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

42/760 CONSTITUENT ASSEMBLY (INTERPRETATION OF DLL OF 25 JUNE 1944)
NOV. 1944 – MAR. 1946

(10)

7 Dec 44

TO : V P C A Sec

As agreed herewith a draft letter which the Chief Commissioner might send to the P.M. to protect the position under DLL 151.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

9 DEC 1944

(12)

To Cos.

Ha submitted & approved by C.C. and signed four copies.

CAS
11 Dec. 44
K. 608

(13)

To Political Section
Do you concur with proposed letter.
See also p 9A & 9B

12/12

CC 151

(14)

C A Sec.

Ref Minute 12 above. Letter signed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAS
11 Dec. 44
x. 608

(13)

To Political Section
Do you concur with proposed letter.
See also p 9A & 9B

12/12

CC 151

(14)

CA See.

Ref. Minute 12 above. Letter signed by Chief Bureau and returned for dispatch. 2 copies retained, one for cc and one for CAS.

E. Rhoades.
Officer, CAS.

X - 735.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0671

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

314

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB COMMISSION

AC/4117/1/L

AP/ns
30 March 1946.

SUBJECT : B.L.L. No. 98 of 16 March 1946.

To : See Distribution List.

1. You will find enclosed copy of B.L.L. No. 98 of 16 March 1946 establishing supplementary provisions and modifications to Decree-Law of the Lieutenant General No. 151 of 25 June 1944, relating to the Assembly for the new Constitution of the State, oath of the members of the Government and the powers of the Government to issue new legislative provisions.

2. An English translation is also enclosed.

For the Chief Commissioner :

G.G.HANNAFORD.
Lt. Colonel.
Deputy Chief Legal Advisor.

Distribution List:

AMHQ, G-5

Pol AD (A), AMH

Pol AD (B), AMH

Pol AD (A), H., AC

Pol AD (B), H., AC

American Ambassador

British Ambassador.

15

0672

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

D.L.I. 16 March 1946 No. 98 establishing supplementary provisions and modifications to the Decree-Law of the Lieutenant General No. 151 of 25 June 1944, relating to the Assembly for the new Constitution of the State, oath of the members of the Government and the powers of the Government to issue new legislative provisions.

UMBERTO DI SAVOIA
Prince of Piedmont

Lieutenant General of the Kingdom

By virtue of the powers vested upon me;
Considering the Decree-Law of the Lieutenant General No. 151 of 25 June 1944 relating to the Assembly for the new Constitution of the State, oath of the members of the Government, and to the powers of the Government to issue new legislative rules;
Considering Decree-Law of the Lieutenant General No. 58 of 1 February 1945 relating to the new rules regulating the issue, promulgation and publication of the Decree of the Lieutenant General and other provisions;
Having considered the necessity to establish supplementary provisions and modifications to the above mentioned Decree-Law of the Lieutenant General No. 151 of 25 June 1944;
Having requested the opinion of the Consulta Nazionale;
Following the decision of the Council of Ministers;
On proposal of the President of the Council of Ministers;
Prime Minister Secretary of State, and of the Minister of the Costituente, in agreement with all Ministers;

We have hereby Decreed as follows;

Art. I

The people will decide by means of a referendum on the constitutional form of the State (Republic or Monarchy) at the same time as the elections for the "Assemblea Costituente" shall take place.

1

0673

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. II

If the majority of voting electors will vote for the Republic, the Assembly after its Constitution will elect as its first act of Government the temporary Chief of the State who will exercise his functions until the Chief of the State will be appointed according to the Constitution approved by said Assembly.
A majority of three fifths of the members of the Assembly will be required for the election of the temporary Chief of State. If such majority is not reached after the third ballot an absolute majority will be sufficient.
Soon after the election of the temporary Chief of State the Government in charge will resign and the temporary Chief of State will take steps for the formation of the new government.
In the hypothesis referred to in the first para, the functions of the Chief of State will be exercised, from the date of publication of the results of the referendum to the date of the election of the temporary Chief of State by the President of the Council of Ministers in charge at the time of the elections.
If the majority of voters will vote for the Monarchy the present Regime of the Lieutenant General shall continue until the decisions taken by the Assembly on a new Constitution and on the Chief of the State shall come into force.

ART. III

As long as the Costituente will last and until the convocation of the Parliament in accordance with the new constitution, the legislative power with the exception of constitutional matters shall be delegated to the Government while electoral laws as well as any law approving any international treaty will be deliberated by the Assembly.
The Government has the right to submit to the Assembly any other matter for which its discussion is deemed necessary.
The Government is responsible to the "Assemblea Costituente".
The refusal by the Assembly to agree to a motion presented by the Government will not carry as a consequence the resignation of the Government itself. The resignation is compulsory only pursuant to an unfavorable vote resulting from a motion of diffidence, which must take place not earlier than two days after the date it has been presented and which shall be approved by an absolute majority of the members of the Assembly.

0674

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. IV

The "Assemblea Costituente" shall hold its first meeting in Rome, Montecitorio Palace, on the 22nd day after the date of election. The Assembly shall cease automatically its function on the day when the new Constitution shall come into force and in any case not later than the 8th month after the first meeting.

ART. V

Until the new constitution has come into force the powers of the Chief of the State shall be subject to the same regulations as are in force inasmuch as they are applicable.

ART. VI

Legislative provisions outside the competence of the Constituent Assembly under first para of art. 3, issued in the period there indicated, shall be submitted to ratification by the new Parliament within one year after it has started functioning.

ART. VII

Within 30 days from the Lieutenancy decree announcing the elections for the Constituent Assembly all civil and military servants of the State shall engage themselves upon their honour, to respect and make respect, in the performance of their duties, the result of the institutional referendum and the relative decisions of the Constituent Assembly.
None of the engagements previously accepted by them, even if under oath, limits the freedom of opinion and vote of the military and civil servants of the Sate.

ART. VIII

1

By decree of the President of the Council of Ministers, after having heard the Council of Ministers, the regulations will be issued for the referendum itself, for the proclamation of its result and complaints

0675

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lodged against the operations of the referendum, with the faculty of varying and completing the previsions contained in DLL 10 March 1946, n. 74 for the election of the Deputies of the Constituent Assembly and of ordering that the state-ballot, referred to in the above mentioned decree, be modified as it will be necessary. For the answer to the referendum two different symbols shall be indicated.

ART. IX

The present decree shall come into force on the day of its publication on the Official Gazette of the Kingdom.
We order that the present decree, bearing the seal of the State shall be inserted on the official collection of the laws and decrees of the kingdom of Italy, and order to all concerned to observe it and have it observed as a law of the State.

Issued at Rome the 16 March 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi - Nenni - Cianca - Romita - Togliatti - Scoccimarro - Corbino - Brosio - De Courten - Cevolotto - Molè - Gattani - Gullo - Lombardi - Scelba - Gronchi - Barbareschi - Bracci - Gasperotto.

0676

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

C1170

Col Harrington
Legal Sec 304

LEGISLATION

THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS

Rome, 1 March, 1946

Dear Admiral,

Following your request, I have pleasure in informing you that last night an accord was reached on a draft legislative decree, interpreting and modifying the D.L.L. 25/6/44, in relation to the Assembly for the new constitution of the State, the oaths of the members of the government, and in regard to the Government's faculty of issuing juridicial regulations.

I enclose a proof of the provisions which will be submitted to the Consulta, advising you that some small modification, not affecting the mere substance of the text, may be made in the final version.

I take the opportunity to send you my very best regards,

Yours truly,

De Gasperi

(s) De Gasperi.

Admiral Ellery W. Stone
Chief Commissioner
Allied Commission
Rome.

(MB)

145

0677

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Draft of a legislative decree of the Lieutenant General establishing supplementary provisions and modifications to the Decree-Law of the Lieutenant General No. 151 of 25 June 1944, relating to the Assembly for the new Constitution of the State, oath of the members of the Government and the powers of the Government to issue new legislative regulations.

UMBERTO DI SAVOIA
Prince of Piedmont

Lieutenant General of the Kingdom

By virtue of the powers vested upon me;
Considering the Decree-Law of the Lieutenant General No. 151 of 25 June 1944 relating to the Assembly for the new Constitution of the State, oath of the members of the Government, and to the powers of the Government to issue new legislative rules;
Considering Decree-Law of the Lieutenant General No. 58 of 1 February 1945 relating to the new rules regulating the issue, promulgation and publication of the Decree of the Lieutenant General and other provisions;
Having considered the necessity to establish supplementary provisions and modifications to the above mentioned Decree-Law of the Lieutenant General No. 151 of 25 June 1944;
Having requested the opinion of the Consulta Nazionale;
Following the decision of the Council of Ministers;
On proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State, and of the Minister of the Constituente, in agreement with all Ministers;

We have hereby decreed as follows:

Art. I

The people will decide by means of a referendum on the constitutional form of the State at the same time as the elections for the "Assemblea Costituente" shall take place;
The following question will be submitted at the referendum :
" Do you want the constitution of a Republic ? "

1

Art. II

If the majority voting will give an affirmative answer to the

0678

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

question referred to in art. I The "Assemblea Costituente" in its first sitting will elect the temporary Chief of the State who will exercise his functions until the Chief of the State will be appointed according to the Constitution approved by the said Assembly. A majority of three fifths of the members of the Assembly will be required for the election of the temporary Chief of State. If such majority is not reached after the third ballot an absolute majority will be sufficient.

In the hypothesis referred to in the first para, the functions of the Chief of State will be exercised, from the date of publication of the results of the referendum to the date of the election of temporary Chief of State, by the President of the Council of Ministers in charge at the time of the elections.

If the majority of the voters are against the proposal set out in art. I, the Regime of the Lieutenant General will continue until the decisions taken by the Assembly on a new constitution and the Chief of the State shall come into force.

Art. III

As long as the "Costituente" will last and until the convocation of the Parliament, in accordance with the Constitution, the legislative power will remain in the hands of the Government, with the exception of the electoral laws and of the law approving international treaties, which shall be approved by the Assembly.

The Government has the right to submit to the Assembly any other matter for which its decision is deemed necessary.

The Government is responsible to the "Assemblea Costituente".

The refusal by the Assembly to agree to a motion presented by the Government will not carry as a consequence the resignation of the Government itself. The resignation is compulsory only pursuant to an unfavorable vote resulting from a motion of diffidence, which must take place not earlier than two days after the date it has been presented and which shall be approved by an absolute majority of the members of the Assembly.

Art. IV

The "Assemblea Costituente" shall hold its first meeting in Rome, Montecitorio Palace, on the 22nd day after the date of election.

The Assembly shall cease its function on the day when the new Constitution shall come into force and in any case not later than the 8th month after the first meeting. This time limit can be

0679

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

extended for not over 4 months.

The "Assemblea Costituente" shall apply the Internal Regulations of the Chamber of Deputies dated 1/7/1900 and following amendments, until its own internal regulations shall be agreed upon.

Art. V

Up to the time when the new Constitution will function, the powers of the Chief of State shall be regulated by the provisions now in force as far as they are applicable.

Art. VI

The legislative provision which do not lie within the jurisdiction of the "Assemblea Costituente" as set out in para one of art. 3 and which have been passed during the time referred to in this article, must be submitted for the ratification of the new Parliament no later than one year after the first sitting of the said Parliament.

Art. VII

Prior to the holding of the elections of the "Assemblea Costituente" civilian and military dependents of the State shall pledge their honour to abide by the result of the referendum on the institutional issue as well as the decisions of the "Assemblea Costituente" and make them respected.

None of the pledges previously given by them shall limit the freedom of opinion and voting of the civilian and military dependents of the State.

Art. VIII

By Decree of the President of Council of Ministers in agreement with the Ministers of the Constituente and of Interior, the regulations dealing with the operations of the referendum shall be issued with the authority to modify, if necessary, the electoral card, in accordance with other precisions of the Law relating to elections of the "Assemblea Costituente".

Two different marks, one for the affirmative, the other for the negative, are required as answers to be given for the referendum.

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

Roma, 6 marzo 1946

Caro Ammiraglio,

in relazione alla Sua richiesta mi pregio comunicarLe che ier sera è stato raggiunto l'accordo su uno schema di decreto legislativo recante interpretazioni e modifiche al D.L. L. 25/6/1944, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

Le trasmetto allegata una bozza del provvedimento che sarà sottoposto alla Consulta avvertendo che nel testo definitivo potrà essere apportata qualche modifica di lieve entità, essenzialmente formale.

Mi è gradita l'occasione, caro Ammiraglio, per inviarLe i miei cordiali saluti

De Gasperi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In relazione alla Sua richiesta mi pregio comunicarLe che ier sera è stato raggiunto l'accordo su uno schema di decreto legislativo recante interpretazioni e modifiche al D.L. L. 25/6/1944, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

Le trasmetto allegata una bozza del provvedimento che sarà sottoposto alla Consulta avvertendo che nel testo definitivo potrà essere apportata qualche modifica di lieve entità, essenzialmente formale.

Mi è gradita l'occasione, caro Ammiraglio, per inviarLe i miei cordiali saluti

(90)

1/1

Ammiraglio ELLERY W. STONE
Capo della Commissione Alleata
ROMA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Schema di decreto legislative luogotenenziale recante integrazioni e modifiche al decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relative all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

^^----------^^

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relative all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislative luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al sopra citato decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

0682
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relative all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislative luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al sopra citato decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la Costituente di concerto con tutti i Ministri;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

(90)

0683

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0684

Art. 1

Contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato. (Repubblica o Monarchia)

Il referendum sarà posto con la domanda : " Volete che sia istituita la Repubblica ?"

Art. 2

Qualora la maggioranza degli elettori votanti ~~dia risposta affermativa~~ si pronunci in favore della Repubblica alla domanda di cui all'art. 1, l'Assemblea, ~~Costituente~~ dopo la nella sua prima seduta eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.

Per l'elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell'Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alle elezioni del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2

Qualora la maggioranza degli elettori votanti ~~dia risposta affermativa~~ si pronuncia in favore della Repubblica alla domanda di cui all'art. 1, l'Assemblea, ~~Costituente~~ dopo la sua prima seduta eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.

Per l'elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell'Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alle elezioni del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.

(90)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Qualora la maggioranza degli elettori votanti dia risposta negativa alla domanda di cui all'art. 1, continuerà l'attuale regime luogotenenziale fino all'entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova costituzione e sul Capo dello Stato.

Art. 3

Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione, il potere legislativo resta riservato al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea.

Il Governo potrà sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.

Il Governo è responsabile verso l'Assemblea Costituente. Il rigetto di una proposta governativa da parte dell'Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.

Art. 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tere legislative resta riservato al Governo, ad esclusione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea.

Il Governo potrà sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.

Il Governo è responsabile verso l'Assemblea Costituente. Il rigetto di una proposta governativa da parte dell'Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.

Art. 4

L'Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.

(90) L'Assemblea decade il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.

0687

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 835016

Finchè non avrà deliberato il proprio regolamento interno l'Assemblea Costituente applicherà il Regolamento interno della Camera dei Deputati in data 1° luglio 1900, e successive modificazioni. fino al 1922.

Art. 5

Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.

Art. 6

I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell'art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno della sua entrata in funzione.

Art. 7

~~Prima che siano indette le elezioni dell'Assemblea Costituente i dipendenti~~ civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e far rispettare il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

0 6 8 9

iate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.

Art. 6

I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell'art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno della sua entrata in funzione.

Art. 7

Prima che siano indette le elezioni dell'Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e far rispettare il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente.

Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.

137

90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la Costituente e per l'Interno, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, con facoltà di disporre alla scheda di Stato, prevista dalla legge per le elezioni dell'Assemblea Costituente, le modifiche eventualmente necessarie.

Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti segni, uno per la risposta affermativa e l'altro per la risposta negativa.

Art - 9

Manca

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti segni, uno per la risposta affermativa e l'altro per la risposta negativa.

Art - 9

Nessuno

(90)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0692

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

29A

1 March 1946

My dear Mr. Prime Minister:

Thank you sincerely for your letter of this date in which you informed me that agreement had been reached on a draft legislative decree interpreting and modifying the DLL 25/6/44.

I fully appreciate that the proof of the provisions which you enclosed with the letter may be subject to some small modifications before final passage.

Very truly yours,

/s/ Ellery W. Stone

ELLERY W. STONE
Rear Admiral, USNR
Chief Commissioner

Dr. Alcide de Gasperi
The President of the Council of Ministers
Italian Government
Rome

0693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Confidential

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION

24 January 1946

Tel. : 620

TO : CAB

SUBJECT : Italian Institutional Question.

1. Reference your proposed reply to the Executive Commissioner's letter (file 9/26.4/02 - 24 Jan 46). Lt Col. Hannaford of Legal Sub Commission and myself have examined said draft and we believe it sets forth the position accurately. We have no modifications to suggest.

R. L. Semple Major

RALPH L. TEMPLE
Major,
Director,
Local Government Sub Commission

RLT/an

Copy : Legal Sub Commission

DOWNGRADED TO UNCLASSIFIED

Civ. Inf.
Chief Executive Officer
for Chief Civil Affairs Officer.

13

0694

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4/17/1

Confidential

94A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

Tel. Ext. 525.

24 Jan 46.

Ref: 9/26 A/CA.

SUBJECT: Institutional Question.

TO: Legal Sub-Commission,
Local Government Sub-Commission,
Polad (A),
Polad (B).

Reference meeting held in VP's Office on Tuesday 22 Jan 46.

There is attached for your perusal and comments draft of proposed reply to the Executive Commissioner's letter.

Please treat as urgent.

M. CARR, Brig.,
VP CA Section.

OK
A.

DOWN GRADED
UNCLASSIFIED

CLO
DCLO
Chief Counsel
CJO
Italian Section
CLERKS

Rec'd. 24 Jan 46

115

DRAFT

CONFIDENTIAL

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

Ref: 9/26 A/CA.

Tel. Ext. 585.

SUBJECT: Institutional Question.

24 January 1946.

TO: Office of the Executive Commissioner.

Reference your 310/45/EC of 17 Jan 46.

1 The AFHQ letter C-5: 091.1/ITALY of 13 Jan 46 was examined and discussed at a meeting held by me with Legal and Local Government Sub-Commissions. Polads (A) and (B) were also present.

2 The following comments are made on the points raised in the AFHQ letter:-

(a) Para 2(a)

NAF 1043 clearly envisages the possibility of holding a referendum without Allied supervision and therefore circumstances in this respect have not changed.

(b) Para 2(b)

It is considered that there has been no change in circumstances which alters the basic opinion that a referendum would provide "the best chance of a fair decision". The word "essentiel" is not used in this connection in NAF 1043.

(c) Para 3.

DOWN GRADED

Col. Int.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2 The following [illegible]

letter:-

(a) Para 2(a)

NAF 1043 clearly envisages the possibility of holding a referendum without Allied supervision and therefore circumstances in this respect have not changed.

(b) Para 2(b)

It is considered that there has been no change in circumstances which alters the basic opinion that a referendum would provide "the best chance of a fair decision". The word "essential" is not used in this connection in NAF 1043.

DOWN GRADED TO UNCLASSIFIED

(c) Para 3.

Polads (A) and (B) gave as the views of the US and UK Governments, that the interpretation of Decree Law 151 of June 1944 and any modification or supersession of that Decree are entirely the responsibility of the Italian Government.

It is agreed that a Costituente elected without the Institutional question having been publicly aired beforehand might well not be fully representative.

The undertaking given by the Italian Government precludes the Institutional question being reopened without Allied consent "until such time as Italy has been liberated and Italian people have the opportunity of themselves determining the form of Government." Italy has now been

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

liberated and it is felt that sooner or later the Italian Government will make an approach with a view to their being released from the undertaking given. It is considered that at this stage the initiative in this matter should be left with the Italian Government.

Moreover, it would be highly undesirable for the Allies to take the initiative in releasing the Italian Government from its undertaking at a time when the law for the national elections and the question of the powers of the Costituente are under consideration by the Italian Government and are shortly to be debated in the Consulta.

In terms of the proposed national electoral law the Italian Government must officially give 70 days notice to the people before the actual date of the election, that an election is to be held. It is considered that such notice-date might be a suitable time for releasing the Italian Government from its undertaking not to raise the Institutional question and that the question should then be thrown open to discussion. It may be that the Italian Government will wish to be relieved of their undertaking earlier ~~than~~ than this but if so they should be left to raise the matter.

(d) Para 4.

It is considered for the reasons given above that the Allies should not take the initiative now in the matter of releasing the Italian Government from its undertakings.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

must officially give 70 days notice to the people before the actual date of the election, that an election is to be held. It is considered that such notice-date might be a suitable time for releasing the Italian Government from its undertaking not to raise the Institutional question and that the question should then be thrown open to discussion. It may be that the Italian Government will wish to be relieved of their undertaking earlier ~~tnx~~ than this but if so they should be left to raise the matter.

(d) Para 4.

It is considered for the reasons given above that the Allies should not take the initiative now in the matter of releasing the Italian Govern-ment from its undertaking.

131

M. CARR, Brig.,
VP CA Section.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0699

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Confidential

26A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

Ref : 9/26.A/CA 21 Jan 46

SUBJECT : Italian Institutional Question.

TO : Legal S/C.
Local Government S/C.

Attached for your perusal is a copy of AFHQ letter G-5: 091.1 Italy dated 13 Jan 46. A copy is also attached of AFHQ signal NAF 1043.

The Directors of the above Sub-Commissions are requested to study the subject matter of the attached documents for discussion with the VP tomorrow (22 Jan) at 1700 hrs.

Legal S/C file AC/4117/1/L is returned.

M. CARR, Brigadier,
VP CA Section.

Encls.

DOWNGRADED
TO
UNCLASSIFIED

Legislation & Movement
CLO
DCLO
Chief Counsel
CLO
Italian Section
CL RKS
Rec. 21 Jan 46.

Col. Inf.
Chief Judicial Officer.
for Chief Civ. Affairs Officer.

13

0700

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COPY

CONFIDENTIAL

ALLIED FORCE HEADQUARTERS
G-5 Section
APO 512

G-5: 091.1 ITALY

13 January 1946.

SUBJECT: Italian Institutional Question.

TO: Headquarters, Allied Commission, APO 394.
Br. Resident Minister, AFHQ.
U.S. Political Adviser, AFHQ.

1. Reference is made to AFHQ signal NAF 1043 of 20 July 1945 to the Combined Chiefs of Staff from whom no reply has yet been received. It is for consideration whether or not the time has come to raise this question again and, if so, whether a modified approach should be made.

2. Since NAF 1043 was dispatched the situation has changed to the following extent:

a. Allied supervision of a referendum might no longer be feasible on the grounds of manpower shortage.

b. Neither the elections nor the Peace Treaty are likely to be concluded before late Summer. Italy now has a considerable degree of autonomy and a longer interim period to exercise it than was ever envisaged. By the time that the Constituente is elected the reintroduction into Italy of democratic principles will have advanced further than was anticipated. Thus it is arguable that the institutional question can be safely left to the Constituente and that a referendum is no longer essential.

3. A further point for consideration is whether or not the institutional question should be allowed to colour the forthcoming elections. A Constituente elected without this question having been publicly aired beforehand might well not be fully representative.

4. The suggestion is put forward that the Italian Government should now be relieved of their undertaking not to raise the institutional question and that its future should be left in their own hands.

5. Your comments on the foregoing are desired.

BY COMMAND OF LIEUTENANT GENERAL MORGAN:

Col. Inf.
Chief Judicial Officer
for Chief Civil Affairs Officer.

(Sgd) ?????? (Col)
for A.L. HARDEN.
Brigadier General, GSC
Assistant Chief of Staff, G

DOWN GRADED
TO
UNCLASSIFIED

0701

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COPY

SECRET

FX 25466

JULY 210930.

FROM: AFHQ SIGNED ALEXANDER CITE FHQEG.

TO: ACTION ADVAR WASHINGTON (FOR CCS) AMSSO LONDON (FOR BRITISH CHIEFS OF STAFF) INFO ALCOM ROME (PERSONAL FOR ADMIRAL STONE) TERMINAL

SECRET

(Personal For FIELD MARSHAL ALEXANDER).

Consideration of Italian Institutional question. This is NAF 1043.

1. Liberation of north ITALY and setup of PARRI Government which includes representatives of north ITALY makes it obvious that question of ultimate settlement of Italian Institutional question is one which will come rapidly into increasing prominence. Undertakings signed by Italian Government preclude question being re-opened without Allied consent "until such time as ITALY has been liberated and Italian people have the opportunity of themselves determining the form of Government." It is probable however that Italian Government will shortly press question. Guidance as to line of action to be taken is therefore desirable.

2. It is clear to me and my political advisers that when it is decided to allow the institutional question to be re-opened the best chance of a fair decision on the issue between monarchy and republic would be a referendum or plebiscite - preferably under Allied supervision. Even if Allied supervision is not deemed expedient a referendum under Italian auspices would still be preferable to the election of delegates to a constituent assembly with the double duty of deciding both the principle and exact form of government. The reason is simple.

1

DOWNGRADED
UNCLASSIFIED

Col. Inf.
Chief Judicial Officer.
for Chief Civil Affairs Officer.

0702

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In countries such as ITALY with limited experience in recent years of Democratic Government and under the circumstances existing here it is unrealistic to expect that no improper attempt will be made by domestic or external interests to secure the result desired by them. It will clearly be far more difficult to manipulate a referendum throughout the whole country than to influence the members of a constituent assembly.

3. However, communique published 23 June 1944 by Italian Government referring to an Italian decree which was published on the institutional question states "this measure establishes by legislative process that after the liberation of the national territory the institutional question will be decided by the Italian people who, for this purpose will elect by universal direct and secret ballot a constituent assembly to decide the new constitution of the state."

4. While the decree stands in its present form it does not provide for the settlement of institutional question by referendum. The following methods of obtaining a referendum in spite of this situation however present themselves.

(A) To advise the Italian Government that they should consider the revision of the present decree and its substitution by a new decree designed to achieve settlement by referendum. It could be indicated to the Italian Government that such revision would be a sign of the Government's desire to assist the Allied governments in discharging their declared commitments to enable the Italian people to choose freely their permanent form of government.

(B) If it is considered impolitic to ask the Italian Government to modify this decree that government could be requested that when passing a supplementary decree setting up the machinery and

/procedure of the

0 7 0 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

procedure of the constituent assembly (as will be necessary in any case) a clause should be included requiring that the decision of the constituent assembly on the institutional question should be submitted to the people for ratification or rejection by means of a national referendum. The objection to this course is that the prior decision of the constituent assembly is likely to affect the result of the referendum.

(C) An appropriate clause might be inserted in the Peace Treaty or any other instrument which terminates the current relationship with ITALY (should this be negotiated soon enough) or an appropriate undertaking required of the Italian Government in negotiations preliminary to the signature of such a treaty or instrument to the effect that the institutional question would be decided by referendum rather than by a constituent assembly. Actually such a demand on the part of the Allies would not be objected to by many Italians.

5. It is improbable that complete voters list will be available before mid-November and it is doubtful if a proper referendum could be held before next January at the earliest.

6. It is felt that Allied intervention if considered desirable might well be made through diplomatic channels but that this matter should be reported to you at this stage for information and guidance.

7. Directions are accordingly requested.

DIST.

ACTION - SO to CHIEF COMMISSIONER.
INFO - EXEC COMMISSIONER
POLAD (A) (FOR THE AMBASSADOR)
POLAD (B) (FOR THE AMBASSADOR)
VF CA SEC
FILE (SKOL)

120

25A

Copy for Brigadier Lush

Telegram from Washington of 14/11/45

My telegram No 6608.

Following memorandum has now been received from the State Department.

Begins: As the British Embassy has been informed, the Department of State has been giving active consideration to reports from Allied officials in Rome regarding preparations for the holding of the constituent assembly, having in mind especially the opinion of chief legal adviser to the Chief Commissioner of the Allied Commission regarding the powers and functions of the proposed assembly.

The Department of State does not concur in chief legal adviser's opinion. Rather it is the department's view that since Italian constitutional law in the strict sense of the term is based on Statuto of 1848, the nature and functions of the constituent assembly cannot be determined thereby if this strict interpretation is adhered to, since such an institution goes beyond the limits of the law based on the statuto. On the other hand if the term "Italian constitutional law" is taken in its broadest sense it may be understood to include Italian and foreign precedents for the constituent assembly. There are however scarcely any relevant Italian precedents, while the phrase "constituent assembly" as used in modern Italy has had varied meanings. Therefore to interpret the term "constituent assembly" to mean a body which both governs the country and drafts a new constitution for the State, as the chief legal adviser has interpreted it, it is necessary to choose precedents in European history wherein revolutions or breakdowns of existing legal regimes have occurred and in which circumstances required an assembly to perform the two different functions of governing and of drafting a new constitution. The case of Italy is different because a legal regime exists which is recognised by, and under obligations to, the Allied powers and which is competent to administer the country during sessions of the assembly. In these circumstances, the Department of State is of the opinion that more relevant foreign precedents may be found in constitutional conventions held in the United States heretofore; these conventions confine themselves to drafting or amending constitutions and do not attempt to govern.

The present Italian Government with ultimate law-making power vested in the Council of Ministers and the Lieutenant General of the Realm is the only legal Government of Italy and this Government's powers appear to be restricted only by obligations arising from Italy's surrender to the Allies and by such

0704
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

of the constituent assembly cannot [illegible] pretation is adhered to, since such an institution goes beyond the limits of law based on the statuto. On the other hand if the term "Italian constitutional law" is taken in its broadest sense it may be understood to include Italian and foreign precedents for the constituent assembly. There are however scarcely any relevant Italian precedents, while the phrase "constituent assembly" as used in modern Italy has had varied meanings. Therefore to interpret the term "constituent assembly" to mean a body which both governs the country and drafts a new constitution for the State, as the chief legal adviser has interpreted it, it is necessary to choose precedents in European history wherein revolutions or breakdowns of existing legal regimes have occurred and in which circumstances required an assembly to perform the two different functions of governing and of drafting a new constitution. The case of Italy is different because a legal regime exists which is recognized by, and under obligations to, the Allied powers and which is competent to administer the country during sessions of the assembly. In these circumstances, the Department of State is of the opinion that more relevant foreign precedents may be found in constitutional conventions held in the United States heretofore; these conventions confine themselves to drafting or amending constitutions and do not attempt to govern.

The present Italian Government with ultimate law-making power vested in the Council of Ministers and the Lieutenant General of the Realm is the only legal Government of Italy and this Government's powers appear to be restricted only by obligations arising from Italy's surrender to the Allies and by such limits as may be self-imposed. Having the power to provide for the constituent assembly, the present Italian Government also has the power to provide for procedures in connection therewith, including the power to restrict the assembly to its essential task of forming the new constitution as was in fact accomplished in decree law 151 of June 25th 1944, which provides for the assembly.

A strict construction of decree law 151 of June 25th 1944, which speaks only of a constituent assembly to devise a new constitution would require that body to confine itself to this one task. Decree law 151 mentions the new parliament which can only mean parliament to be created by the assembly, and contemplates continuance of the Council of Ministers as the governing authority until this new parliament comes into being.

It is also the Department's contention that a solution of the institutional question in Italy must be found within the framework of the declaration of October 13th, 1943, by the President of the United States, the Prime Minister of Great

0705

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838019

Britain, and the Prime Minister of the U.S.S.R. which stipulated that "nothing can detract from the absolute and untrammeled right of the people of Italy by constitutional means to decide on the democratic form of government, they will eventually have". This is interpreted by the Department of State to mean that legal continuation of the government must be assured, that any change in the structure of the state must be achieved by constitutional means and that such changes must accord with the will of the people. In a sense, the declaration constitutes an allied pledge to the Italian people, and it is felt that efforts must be continued to encourage that Italian Government to promote democratic processes in Italy and to ensure that the new Italian state is firmly founded on democratic principles.

The Department of State propose therefore that the Allied Commission be directed to revert to previous correspondence between the Chief Commissioner and the Italian Prime Minister on the subject of elections and the solution of the institutional question, with a view to initiating further discussions along the lines of the foregoing, so that the Italian Government may be informed of the continued interest of the British and American Governments in this matter and of their desire to co-operate with the Italian Government for the achievement through orderly and democratic processes of democratic aims sought by all political parties adhering to the present Government in Italy. Ends.

2. State Department have in addition given us one copy of full legal opinion of their chief legal adviser, which goes to the foreign Office by air bag.

CAS

I definitely agree with this view, which was mine all the time (my opinion of it is on record). Unfortunately the weight of this opinion was consequently overruled.

C.G.H.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAS

I definitely agree with this view, which was mine all the time (my opinion of 13/7 refers). Unfortunately ~~being~~ the only one of this opinion ~~only~~ was consequently overruled.

G.S.H

12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4117/1

24A

DRAFT CONSTITUTIONAL CHARTER

1. I have read carefully the draft constitution submitted to me for opinion. It contains some interesting innovations but also unexpected reminiscences of the immediate political past of the country and a number of deplorable lacunae. The general scheme is to concentrate in the person of the King powers and functions somewhat similar to those exercised by the President of the United States under the Constitution of 1787.

2. In order to render criticisms of the project as objective as possible, it is proposed to give a short account of the constitutional history of the Kingdom of Italy before discussing the present chapter by chapter.

A - History of the Constitution of Italy

3. The "Statuto" of 1848 granted to his subjects by the absolute King of Sardinia, Carlo Alberto, was the result of the popular reaction throughout Europe against Metternich's policy of absolutism and its instrument the Holy Alliance created by the Congress of Vienna in 1815 confirmed and developed at Laybach, Troyau and Verona in subsequent years. To these later Congresses however, neither Great Britain or France took part.

The opposition to Metternich's system was constant and vigorous in Italy, where not only the King of Sardinia, but the Pope and the rulers of Tuscany and Two Sicilies were compelled to grant constitutions to their people at about the same time. That Carlo Alberto's Statuto was perhaps more liberal than similar instruments promulgated in Italy was due to two facts: - the imminence of the Austrian War and the influence of Alexandre d'Argennes, Bishop of Vercelli and of Cesare Borelli, one of the Crown Ministers. The Statuto was modelled on the French Constitution of 1830 and drafted in French. It was however published in Italian in Turin on 4 March 1848 and in Chambery in French on the 5th of the same month.

4. As the other regions of Italy became part of the realm of the House of Savoy, the Statuto was extended to them, until finally after the surrender of Rome in 1870 it became the Constitution of the whole Kingdom.

5. The Statuto has been considered by most Italian "constitutionalists" as what is known as an "open constitution" or "constitution ouverte" which could be amended by future parliamentary legislation by opposition to the type of constitution in force in U.S.A. or "constitution rigide".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in Italy, where not only the King of Sardinia, but the Pope and the rulers of Tuscany and Two Sicilies were compelled to grant constitutions to their people at about the same time. That Carlo Alberto's Statuto was perhaps more liberal than similar instruments promulgated in Italy was due to two facts: - the dominance of the Austrian War and the influence of Alessandro d'Agromes, Bishop of Vercelli and of Giacinto Borelli, one of the Crown Ministers. The Statuto was modelled on the French Constitution of 1830 and drafted in French. It was however published in Italian in Turin on 4 March 1848 and in Chambery in French on the 5th of the same month.

4. As the other regions of Italy became part of the realm of the House of Savoy, the Statuto was extended to them, until finally after the surrender of Rome in 1870 it became the Constitution of the whole Kingdom.

5. The Statuto has been considered by most Italian "costituzionalisti" as what is known as an "open constitution" or "constitution ouverte" which could be amended by future parliamentary legislation by opposition to the type of constitution in force in U.S.A. or "constitution rigide".

6. At its origin the "Statuto" established without equivocation that if the legislative power was shared between the King and Parliament the Executive power was vested in the King alone. By way of consequence the King was not only head of the State but also head of the Government.

7. The practical difficulties of this method of government were soon evident and various decrees on the functions of the ministers (D'Azeglio 1850 to Sonnadelli 1901) made it equally clear that if the executive power rests with the King, its exercise is delegated to the King's ministers or cabinet.

8. The Statuto remained materially unaltered until the advent of Fascism and the law of 1928. However the strength of the constitutional evolution in Italy before that date resulted in certain "de facto" modifications

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

ying applied to the established regime. During the constitutional period extending from 1870 to 1919, it was accepted by all parties concerned that although nominally the ministers were appointed by and responsible to the King only, in practice the duration of their ministerial life became dependant upon the confidence or distrust of the Parliament alone.

9. The fascist law of 24 December 1925 achieved two purposes. It reverted to the old conception of the King being the Head of the Government through his nominee the "Capo del Governo" and supressed completely the responsibility of the Government before Parliament. Furthermore it made it possible for the Government to pass legislation or Royal Decrees without the previous consent of the existing legislative bodies.

10. The next steps taken by the Fascists were the electoral reform, the creation of the "Gran Consiglio" and finally the Labour Charter. The Statute thus amended became what is known as the "Constitution of the Corporative State."

11. Since the fall of Fascism and the abrogation of Fascist legislation, the original Statute is technically the only constitutional instrument now in existence. It will be the function of the " Constituente " to prepare and submit to the approval of the Italian people a new constitution.

"B" - Criticism of the draft of a new constitutional constitution.

12. The document submitted to this sub-commission is divided into two parts: -

(a) A report or "relazione" to the King;

(b) The charter itself.

13. The report stresses the four principal objects of the charter, the establishment of a Supreme Court, the reform of the Senate, War and Peace, the rights and duties of citizens.

14. The Charter is divided into ten chapters and 83 articles, (one is missing). One less than the Statute.

I. - Religion and Succession.

15. Chapter I deals with State religion and the Sovereign. It is [illegible] the charter of the Statute of 1848. 12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 835016

"I" - Criticism of the draft of a new ecclesiastical constitution.

12. The document submitted to this Sub-commission is divided into two parts: -

(a) A report or "relazione" to the King;

(b) The charter itself.

13. The report stresses the four principal objects of the charter, the establishment of a Supreme Court, the reform of the Senate, War and Peace, the rights and duties of citizens.

14. The Charter is divided into ten chapters and 85 articles, (one is missing). One less than the Statute.

I. - Religion and Sovereign.

15. Chapter I deals with State religion and the Sovereign. It is very similar in form to the corresponding chapter of the Statute of 1848. 12

If certain provisions are maintained, others are quite new. The advisability of these may be open to discussion.

ART 1 - reaffirms the Roman Catholic religion as being the religion of the Nation. Other religions are guaranteed freedom and protection. The report points out that Catholicism being the religion of the majority of Italians and enjoying special privileges under the Concordat, it is logical that such privileged position should be acknowledged by the State. It may be pointed out that what is true today may not be so tomorrow and it is possible to envisage a "de facto" situation whereby Article 1 may become obsolete.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART 2 - Abrogates the salic law and gives access to the throne to male and female heirs "pari gaenu".

ART 3 - differs from Article 3 of the Statute inasmuch as the legislative power is vested in Parliament only, and not in King, Senate and Chamber collectively.

ART 5 - of the "Statute" is suppressed but nowhere in the new Charter is it specified in whom, person or body, the executive power is vested. The intention is no doubt that it should be vested in the King, but it does not say so.

ART 6 - sets out the procedure for declaring war and making peace. In view of the expected Charter of the United Nations which will deal with this subject from an international point of view, is it not rather premature to establish rules which may be in contradiction with an instrument, to which, it is hoped, Italy will eventually become a party. The whole purpose of the article is to relieve the Sovereign of personal responsibility.

ARTS 7 - 10 - deal with internal procedure and does not differ substantially from the established practice in other constitutional monarchies.

ARTS 11 - 14 - deal with the succession to the throne and confirms the accessability of women to the Regency.

ARTS 15 - 16 - settle the endowments of the King and Royal Family and the private property of the House of Savoy. The powers of the King to dispose of the proceeds of his personal estate are strictly, if somewhat unnecessarily, limited.

ART 17 - makes it an obligation for the King to graduate from a University and give a series of lectures every year at an University of his choosing. This practice, which may be admirable in Sweden, appears to be fraught with danger in a country where tempers run high and where individuals are used to indulge in bitter and personal criticism of their rulers. The King may be an outstanding sovereign and not a good lecturer. It appears, to say the least, unwise to expose his person and his dignity to the ridicule of a feeble performance.

ART 18 - is not understood and has nothing to do with the Constitution.

ART 19 - there is little or no reason for depriving the King of his right to wear his uniform when and whenever he thinks fit.

ART 20 - deals with the royal oath and is similar to Article 62 of the

121

0712

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTS 14 - 14 - deal with the succession to the throne and the accessibility of women to the Regency.

ARTS 15 - 16 - settle the endowments of the King and Royal Family and the private property of the House of Savoy. The powers of the King to dispose of the proceeds of his personal estate are strictly, if somewhat unnecessarily, limited.

ART 17 - makes it an obligation for the King to graduate from a University and give a series of lectures every year at an University of his choosing. This practice, which may be admirable in Sweden, appears to be fraught with danger in a country where tempers run high and where individuals are used to indulge in bitter and personal criticism of their rulers. The King may be an outstanding sovereign and not a good lecturer. It appears, to say the least, unwise to expose his person and his dignity to the ridicule of a feeble performance.

ART 18 - is not understood and has nothing to do with the Constitution.

ART 19 - there is little or no reason for depriving the King of his right to wear his uniform when and whenever he thinks fit.

ART 20 - deals with the royal oath and is similar to Article 22 of the present Statute.

II. - Rights and Duties of Citizens.

16. The philosophy of law stresses that men living in Society are born with duties and only acquire rights. Politically this is never true, at least as far as the electorate is concerned, so that it was perhaps wise to assert the rights of the citizen before enumerating his duties.

17. This Chapter is by far the most progressive. It is a really serious effort towards a democratic way of life. The new provisions which tend to lift Italian democracy to the level of the Anglo-Saxon or Scandinavian

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 7 1 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

...ions are the following: -

(a) Establishment of income tax and death duties as an obligation under the Constitution; (Arts 29 and 30 are however loosely drafted and may lead to misinterpretation).

(b) Political and social equality for women;

(c) Complete freedom of the Press;

(d) Right to work and to holidays;

(e) Compulsory education;

(f) Old age pension and compulsory insurance.

18. Two articles however restrict individual freedom. Article 21 on military service and Article 32 restricting the right of asylum.

19. The fundamental provision of the Statute of '48 are otherwise confirmed.

III. - Supreme Constitutional Court.

20. This is a bold experiment. It is not disputed that such a body modelled on the American precedent will serve a useful purpose by ensuring the continuity of the executive and the supervision of the proposed legislation. On the other hand it may be claimed that the Court will become a mere instrument of the executive through the selection of its members.

The two observer members are rather unwisely selected. They are to be the President of the General Organisation of Labour and the President of the National Federation of Employers. A rather unfortunate choice. Both positions were created under the ultra-fascist Labour Charter. The Charter is suspended at present by Allied action and in all probability will be abrogated and in due course replaced by some other instrument. Consequently the two bodies created under itsprovisions may very well cease to exist altogether.

I do not think that this clause will be very popular in democratic countries.

There may also be some local opposition to the presence on the Court of the Bishop of Rome who owes two temporal allegiances.

0715

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...risos are the following: -

(a) Establishment of income tax and death duties as an obligation under the Constitution; (Arts 29 and 30 are however loosely drafted and may lead to misinterpretation).

(b) Political and social equality for women;

(c) Complete freedom of the press;

(d) Right to work and to holidays;

(e) Compulsory education;

(f) Old age pension and compulsory insurance.

18. Two articles however restrict individual freedom. Article 21 on military service and Article 32 restricting the right of asylum.

19. The fundamental provision of the Statute of '48 are otherwise confirmed.

III. - Supreme Constitutional Court.

20. This is a bold experiment. It is not disputed that such a body modelled on the American precedent will serve a useful purpose by ensuring the continuity of the executive and the supervision of the proposed legislation. On the other hand it may be claimed that the Court will become a mere instrument of the executive through the selection of its members.

The two observer members are rather unwisely selected: They are to be the President of the General Organisation of Labour and the President of the National Federation of Employers. A rather unfortunate choice. Both positions were created under the ultra-fascist Labour Charter. The Charter is suspended at present by Allied action and in all probability will be abrogated and in due course replaced by some other instrument. Consequently the two bodies created under itsprovisions may very well cease to exist altogether.

I do not think that this clause will be very popular in democratic countries.

There may also be some local opposition to the presence on the Court of the Bishop of Rome who owes two temporal allegiances.

the continuity of the executive and the supervision of the proposed legislation. On the other hand it may be claimed that the Court will become a mere instrument of the executive through the selection of its members.

The two observer members are rather unusually selected. They are to be the President of the General Organisation of Labour and the President of the National Federation of Employers. A rather unfortunate choice. Both positions were created under the ultra-fascist Labour Charter. The Charter is suspended at present by Allied action and in all probability will be abrogated and in due course replaced by some other instrument. Consequently the two bodies created under itsprovisions may very well cease to exist altogether.

I do not think that this clause will be very popular in democratic countries.

There may also be some local opposition to the presence on the Court of the Bishop of Rome who owes two temporal allegiances.

The powers and functions of the Supreme Court are vague. As they stand in the Charter the court appears to have power not only to interfere with the legislative bodies, but even to control the appointments of Ministers. Is this desirable.

IV. - The Senate.

21. The reform of the Senate is obviously necessary, but is it not politically dangerous at the present stage to try and combine the set up of the old Senate with that of the fascist " Camera delle Corporazioni ",

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

the Federation of Labour and of Employers were to remain, the amalgamation the Upper House of qualified Representative of every branch of the national life would constitute an ingenous and practical solution to the always delicate question of popular representation.

V. - Camera dei Deputati.

22. There is hardly any difference between the text of the Charter and that of the Statuto of 1848.

VI. - Regulation governing both Houses of Parliament.

23. These new regulations are wider and clearer than those of 1848. The oath is now to the constitution and not to the King.
Some of the Articles however, deal with subjects of minor importance and have no place in such an instrument. What does it matter, for instance, to the future of Italy whether a petition can be presented personally or not to the Chamber? This is a matter of internal regulation and should be dealt with through ordinary legislation.

VII. - Of the Ministers.

24. The drafting of this Chapter is unsatisfactory. Article 69 sets out that the King appoints the Ministers on the recommendation of the Presidents of the two Chambers " according to the political situation."
What does it imply? The vagueness of the formula is regrettable.
Under Article 70 the King must consult the Supreme Court before appointing Ministers. How far do the powers of the Supreme Court go? Can the King appoint Ministers against the opinion of the Supreme Court or would such appointment be invalid?
Article 71 says " Ministers are responsible ". To whom and how far?
What happens when the Ministry is defeated in either House?
When is a vote considered to be a vote of confidence? When does it imply the resignation of the Ministry in function?
The Charter is silent on those essential points.

VIII - Judicial Order.

25. There is no doubt that the status of the judiciary must be established by special statute. However, Articles 72, 73, 74 (75 is missing)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

24. The drafting of this Chapter is unsatisfactory. Article 69 sets out that the King appoints the Ministers on the recommendation of the Presidents of the two Chambers " according to the political situation."
What does it imply? The vagueness of the formula is regrettable.
Under Article 70 the King must consult the Supreme Court before appointing Ministers. How far do the powers of the Supreme Court go? Can the King appoint Ministers against the opinion of the Supreme Court or would such appointment be invalid?
Article 71 says " Ministers are responsible ". To whom and how far?
What happens when the Ministry is defeated in either House?
When is a vote considered to be a vote of confidence? When does it imply the resignation of the Ministry in function?
The Charter is silent on these essential points.

VIII - Judicial Order.

25. There is no doubt that the status of the judiciary must be established by special statute. However, Articles 72, 73, 74 (75 is missing) and 77 give initial guarantees to the administration of justice. Article 74 on the abrogation of Special Court is out of place in a constitution. Such provision must have immediate effect and as soon as this purpose has been served the article becomes obsolete and makes no further sense.

IX and X. - Orders of Chivalry and General Regulations.

26. No constitutional or political questions are involved.

0718
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCLUSION

27. To sum up there is no doubt that the draft Charter constitutes a gallant attempt towards a more stable form of democracy in Italy by endeavouring to safeguard the continuity of the executive (though restricting the scope of its power).

Unfortunately, as already stated, certain provisions which find their origin in one of the most numerous Socialist institutions will be severely criticised and may lead to the downfall of the whole scheme. Even if it is considered that the Labour Charter served and will serve a useful purpose, it is certainly politically untrue, at the present stage, to incorporate in such an instrument as the Constitution one of the most discussed social innovation of fascism - the Confederation of Labour and Employers. Furthermore, some of the provisions are not important enough to be included in the Charter, others are certainly unnecessary and even dangerous. On the other hand important question such as the Ministerial responsibility before Parliament are not even mentioned.

On the whole my objections to the Charter lie more in the form than in the substance. If the document and the principles it is intended to establish were carefully revised, more convincingly and sometimes more accurately drafted, the Charter might very well meet what appears to be the innermost but often unconscious desire of a large proportion of the Italian people.

C.C. HUNTER,
Lt/Col.,
Deputy Chief Legal Adviser.

November 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

form than in the substance. If the document and the principles it is intended to establish were carefully revised, more convincingly and sometimes more accurately dosired, the latter might very well meet what appears to be the innermost but often unconscious desire of a large proportion of the Italian people.

G.C. HUTCHENS,
Lt.Col.,
Deputy Chief Legal Adviser.

November 1945.

1[illegible]

0 7 3 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0721

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Legal S/C

Title 4117/1

23A

1. The annexed is sent for your info.
It has been sent w/a to CC re. to-day.
Reference your letter to us, AC/4117/1/L
of 1 Nov. + conversation Judge Thomas —
Major Williams same day.

Major

L.G. S/C

5/11

417/1 title Log 1 S/C 23B

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION

Report as to Implementation of the Draft Laws on Elections

1. The Northern provinces may not have been returned to Italian control by the time these two Laws have been made and promulgated. In any event, there are provinces which may be retained under Allied Military Government after the bulk of the North has been transferred. It is therefore necessary to consider policy as to implementation.

2. It is submitted that it is in the Allied interest to give the most immediate implementation to both laws, if only as evidence of the continued intention to encourage the holding of elections as soon as possible and to facilitate the achievement of that objective in every possible way. For this purpose, it is further submitted that arrangements be made for each Law to be published simultaneously with the implementation order relating to it and in a supplement to the Official Gazette. It is recommended that the Italian Government be requested to agree to this course.

3. The two Drafts have accordingly been examined to determine if they are so drafted as to admit of implementation. An amendment seems to be required in each.

4. Constituent Assembly Election Law :- Art.5 disfranchises those adjudged to lose their civil rights by Provincial Commissions for the Disfranchisement of Fascists established under DLL 149. Art.6 denies the right to vote to those who have been Fascist party political secretaries of towns having over 10,000 inhabitants but they may be admitted to the franchise if their behaviour in office is adjudged free from faction, intemperance or fascist malpractices by a Provincial Commission established under the same DLL. This DLL is not in force in Military Government Territory and the Provincial Commissions in question have been set up throughout the North under DLL 159. If the Draft is left in its present form, the authority of the Provincial Commissions in the North to act under Articles 5 and 6 may be questioned.

5. It is recommended that the Italian Government be desired to take cognisance of the situation (well known to and accepted by them) of those Provincial Commissions in the North and to include in he Draft the requisite references to DLL 159.

6. Local Elections Law :- An Article (102) has been inserted which purports to confer on AMG the power to fix the date of communal and provincial [illegible] the North and to require AMG first to consult the Prefect and the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

4. Constituent Assembly Election Law :- Art.5 disfranchises those adjudged to lose their civil rights by Provincial Commissions for the Disfranchisement of Fascists established under DLL 149. Art.6 denies the right to vote to those who have been Fascist party political secretaries of towns having over 10.000 inhabitants but they may be admitted to the franchise if their behaviour in office is adjudged free from faction, intemperance or fascist malpractices by a Provincial Commission established under the same DLL. This DLL is not in force in Military Government Territory and the Provincial Commissions in question have been set up throughout the North under DLL 159. If the Draft is left in its present form, the authority of the Provincial Commissions in the North to act under Articles 5 and 6 may be questioned.

5. It is recommended that the Italian Government be desired to take cognizance of the situation (well known to and accepted by them) of these Provincial Commissions in the North and to include in he Draft the requisite references to DLL 159.

6. Local Elections Law :- An Article (102) has been inserted which purports to confer on AMG the power to fix the date of communal and provincial elections in the North and to require AMG first to consult the Prefect and the First President of the Court of Appeal. This is misconceived. It should be deleted and its place taken by the usual clause bringing the Law into force on the day after its publication.

R. R. Temple major

RALPH R. TEMPLE,
Major,
Director,
Local Government Sub Commission.

cr/rr/oc.

Distribution :

Chief Commissioner
Executive Commissioner
Poland (A)
Poland (B)
Legal Sub Commission
AC/AS/P/1/LG
AC/AS/P/2/LG

CLO
DCLO
Chief Counsel
CIO
5 NOV 194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0724

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(224)

COPY

The following is a joint statement by the President of the United States, the Prime Minister of Great Britain, and the Prime Minister of the Union of Soviet Socialist Republics, re declaration of war by Italy against Germany/

The Governments of Great Britain, the United States and the Soviet Union acknowledge the position of the Royal Italian Government as stated by Marshal Badoglio and accept the active cooperation of the Italian nation and armed forces as a co-belligerent in the war against Germany. The military events since September eighth and the brutal maltreatment by the Germans of the Italian population, culminating in the Italian declaration of war against Germany have in fact made Italy a co-belligerent and the American, British and Soviet Governments will continue to work with the Italian Government on that basis. The three Governments acknowledge the Italian Government's pledge to submit to the will of the Italian people after the Germans have been driven from Italy, and it is understood that nothing can detract from the absolute and untrammelled right of the people of Italy by constitutional means to decide on the democratic form of government they will eventually have.

The relationship of co-belligerency between the Governments of Italy and the United Nations Governments cannot of itself affect the terms recently signed, which retain their full force and can only be adjusted by agreement between the Allied Governments in the light of the assistance which the Italian Government may be able to afford to the United Nations' cause.

0725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

21A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
Office of the Chief Commissioner
APO 394

29 October 1945.

MEMORANDUM TO: Executive Commissioner.
Vice President, Civil Affairs Section.
U.S. Political Advisor.
British Political Advisor.
Chief Legal Advisor.

There is forwarded herewith a paraphrase of a telegram which has been received from the Department of State with respect to the powers and purpose of the Constituent Assembly and which was sent in response to the Embassy's report of 6 September informing the Department of the views of the C.L.A. as expressed in his memorandum of 30 August.

It would be appreciated if the British or American Embassy could supply the Commission with a copy of the joint declaration of 13 October 1943.

/s/ [illegible]
KELLY W. STONE
Rear Admiral, USN
Chief Commissioner

CLO
DCLO
Chief Counsel
CJO
Italian Section
CLERKS

20 OCT 1945

Annex 115

The opinion of the Chief Legal Adviser of the Allied Commission (Embassy's telegram of September 6) on the Constituent Assembly is not concurred in by the Department of State, whose view is that Italian constitutional law cannot determine the functions and nature of the Assembly since constitutional law, strictly speaking, is based on statutes. The only legal government of Italy is the present one with ultimate law-making powers vested in the Council of Ministers and the Lieutenant General of the Realm. Except for self-imposed limitations and those arising from the instrument of surrender, the powers of the present Italian Government are without legal limits. The present Italian Government, having power to create the Assembly, also has authority to limit the Assembly to its fundamental task of framing a new constitution. The decree-law of June 25, 1944 (no. 151), did in fact do just this. But while, in broadest interpretation, Italian constitutional law might be understood to include Italian and foreign precedents for the Assembly, the phrase "constituent assembly" as used in modern Italy has varied interpretations and there are hardly any relevant Italian precedents. The interpretation of "constituent assembly" as an organization which both creates a new constitution and governs the country is based on European precedents where break-downs of the previously existing legal regimes or revolutions occur, thus necessitating the two different functions of drafting a new constitution and of governing being performed by the assembly. Since a legal regime exists in Italy, competent to administer the country during the convention of the Assembly and also under obligations to the Allied Governments, the case of Italy is not parallel. The Constituent Assembly would have to confine itself to one task under a strict construction of decree-law no. 151 of June 25, 1944, which provides only for a new constitution to be drawn up by the Constituent Assembly and attributes no other functions to it. The decree-law contemplates the continuance of the Council of Ministers as the governing authority until a new Parliament is formed. The term "new Parliament" which is mentioned therein, means the Parliament to be created by the Assembly. Furthermore, the joint declaration of October 13, 1943, which established the right of the Italian people to choose, by constitutional means, a democratic form of government, must provide the framework within which the institutional question will be solved, and this requires that there be observed legal continuity. Constitutional conventions, such as have been held in the United States, might be relevant foreign precedents for such procedure. Constitutional assemblies of this nature do not attempt to govern but confine themselves strictly to constitution-making.

Since it is the opinion here that the pledges of the Allied Governments to the Italian people require continued efforts on the part of the Government of the United States to ensure that the new Italian state is established on democratic principles and to promote democratic processes

0726

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759016

functions of drafting a new constitution and of governing being performed by the assembly. Since a legal regime exists in Italy, competent to administer the country during the convention of the assembly and also under obligations to the Allied Governments, the case of Italy is not parallel. The Constituent Assembly would have to confine itself to one task under a strict construction of decree-law no. 151 of June 25, 1944, which provides only for a new constitution to be drawn up by the Constituent Assembly and attributes no other functions to it. The decree-law contemplates the continuance of the Council of Ministers as the governing authority until a new Parliament is formed. The term "new Parliament" which is mentioned therein, means the Parliament to be created by the Assembly. Furthermore, the joint declaration of October 13, 1943, which established the right of the Italian people to choose, by constitutional means, a democratic form of government, must provide the framework within which the institutional question will be solved, and this requires that there be observed legal continuity. Constitutional conventions, such as have been held in the United States, might be relevant foreign precedents for such procedure. Constitutional assemblies of this nature do not attempt to govern but confine themselves strictly to constitution-making.

Since it is the opinion here that the pledges of the Allied Governments to the Italian people require continued efforts on the part of the Government of the United States to ensure that the new Italian state is established on democratic principles and to promote democratic processes in Italy, the British Government is being informed of the foregoing views looking forward to the initiation of discussions with the Italian Government on this subject. The Allied Commission should meanwhile be apprised informally of the Department's views.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 835016

0728

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TRY

151 - 44

21B

Art 1

After the liberation of the national territory the forms of Government shall be chosen by the Italian people who for such purpose shall elect, by universal, direct and secret election, a Constituent Assembly to draft a new State Constitution.

The modalities and procedure shall be established by a Decree of the Head of the Provisional Government.

Art 2

The provision concerning the election of a new Chamber of Deputies and to convocate not less than four months after the termination of the present state of war, contained in the 3rd paragraph of the only Article of R.D.L. Royal Decree Law no 195 of 2 Aug 1943 by virtue of which the session of the Parliament was closed and the Chamber of Fasci and Corporazioni dissolved.

Art 3

The Ministers, Undersecretaries of State shall swear on their honor to devote exclusively their duties to the Supreme interest

0729

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

of the Nation and, ~~not to~~ the convocation of the Constituent to perform no act which could in any way prejudice the solution of the Constitutional question.

Art 4

Until such time as when the new Parliament shall commence functioning the Council of Ministers shall issue acts having the force of Laws.

Such legislative decrees contemplated in the preceding paragraph shall be sanctioned and promulgated by the Lieutenant Generals of the Realm in the following formula: — — — —

Having considered the decision of the Cabinet Council On the proposal of . . .

We have sanctioned and enact what follows:

0730

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

20A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB COMMISSION

AC/4117/1/L

MT/ln
1 November 1945

SUBJECT : Draft Law on the Constituent Assembly.

TO : Local Government Sub Commission.

1. Reference your N. AC/45/B/1/10 of 29th Oct 45.

2. Para 12 of Art. 5 of the Draft Law disfranchises those who have been deprived of their electoral rights by decisions of the Provincial Commissions under Art. 2 of D.L.L. 149 of 26 April 1945. The last mentioned Article gives the Commissions jurisdiction in the matters mentioned in Art. 1, which are deprivation of electoral rights and suspension from public office. Although D.L.L. 149 has not been implemented, provisions similar to those set out in Art. 1 thereof are contained in D.L.L. 159, which has been implemented. It is true that the relevant article of this letter Decree has been replaced by Art. 2 of D.L.L. N. 2 of 4 Jan. 45, but this is immaterial to the point under consideration.

3. The final para of Art. 6 of the Draft Law gives power to the provincial commissions under Art. 2 of D.L.L. N. 159 to give the right to vote in certain cases to persons excluded under the preceding Clause (g). As these commissions also, operate under Decrees which have been implemented, there would be no point in excluding reference to them in the para in question.

4. For these reasons I do not consider there is any need to exclude from implementation the two articles mentioned by you in para 2(a) and (b) of your letter. Similarly Art. 74 making the law operative from the date of its publication in the Gazzette is unobjectionable. Under the usual order of implementation it will come into effect in A.M.G. Territory on the date the Prefect in each Province receives a copy of the Gazzette containing the order.

MEGRAVE THOMAS
Italian Branch
for Chief Legal Advisor

0731

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

19A

4117/1

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION

AC/45/B/1/LG

Tel: 478706

SUBJECT: Draft Law on the Constituent Assembly.

29 October 1945

TO : Director, Legal Sub Commission

1. Reference is made to the Draft Law handed to you by Lt. Col. White on 25 October.

2. Consideration is being given to the implementation of this Law (when finally promulgated) in Military Government Territory. This Sub Commission considers it of importance as a matter of policy to give immediate implementation, preferably by publication of the Law and of the implementation order together in a supplement to the Gazette; and it is proposed to advise accordingly. However, the following points have been noted upon which amendment of the Draft would appear to be necessary before it could be implemented:

(a) Article 5, para 12, which refers to Provincial Commissions for the disfranchisement of Fascists constituted under DLL 149. This is not in force in AMG Territory, where these Commissions have instead been constituted under Article 6 of DLL 159.

(b) Article 6, final paragraph, contains a similar reference to the Commissions being constituted under DLL 149.

(c) Article 74 is not in the agreed form approved by you.

4. Please advise as to whether you agree that the Decree must be amended on the points above-mentioned before it can be implemented. If any other point occurs to you upon which amendment before implementation is necessary, we shall be glad to be informed.

Noted

RALPH R. TEMPLE
Major
Director
Local Government Sub Commissio[illegible]

CGRT/pec

DCLO
Chief Counsel
CA
Ex RSS

28 OCT 1945

7468

0 1 3 2

(18A)

MINISTERO PER LA COSTITUENTE

Ufficio Legislativo

SCHEMA DI LEGGE ELETTORALE POLITICA PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Roma, 22 Ottobre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma, 22 Ottobre 1945

11

0 7 3 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Assemblea Costituente è eletta dalla universalità dei cittadini con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati liberamente concorrenti.

La rappresentanza é proporzionale.

L'esercizio del diritto di voto é un dovere.

Art. 2.

Ogni elettore dispone di un voto di lista.

Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per modificare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla presente legge.

Art. 3.

I deputati all'Assemblea Costituente sono 537.

I collegi hanno circoscrizione regionale, secondo la tabella A allegata alla presente legge. L'assegnazione dei deputati ai singoli collegi é stabilita nella tabella stessa. La elezione nel collegio "Val d'Aosta" é regolata da norme speciali.

TITOLO II

ELETTORATO

Capo I

Elettorato attivo

Art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla presente legge.

Art. 3.

I deputati all'Assemblea Costituente sono 537.

I collegi hanno circoscrizione regionale, secondo la tabella A allegata alla presente legge. L'assegnazione dei deputati ai singoli collegi é stabilita nella tabella stessa. La elezione nel collegio "Val d'Aosta" é regolata da norme speciali.

TITOLO II

ELETTORATO

Capo I

Elettorato attivo

Art. 4.

Sono elettori tutti i cittadini e cittadine italiani maggiorenni, eccettuati i casi di incapacità previsti dai successivi articoli 5 e 6.

Art. 5.

Non sono elettori:

1° gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2° i commercianti falliti, sinché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichia=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782501 6

rativa del fallimento;

3° coloro che, per motivi non politici, sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti;

4° coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, sino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dai provvedimenti;

5° i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, o a pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati a interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per i reati previsti dall'art. 2, n.10 del D. L.L. 28 settembre 1944, n. 247;

8° coloro che, in una sentenza di condanna, sono stati dichiarati ubriachi abituali, fino a cinque anni dopo la cessazione degli effetti della condanna.

Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7, 8 non si applicano se la sentenza di condanna é stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato é estinto per effetto della amnistia concessa dal Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 o i condannati siano stati riabilitati;

9° coloro che esercitano i locali indicati nel titolo 7° del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7° i condannati per i reati previsti dall'art. 2, n.10 del D. L.L. 28 settembre 1944, n. 247;

8° coloro che, in una sentenza di condanna, sono stati dichiarati ubriachi abituali, fino a cinque anni dopo la cessazione degli effetti della condanna.

Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7, 8 non si applicano se la sentenza di condanna é stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il resto é estinto per effetto della amnistia concessa dal Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 o i condannati siano stati riabilitati;

9° coloro che esercitano i locali indicati nel titolo 7° del T.U. della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

10° le donne indicate nell'art. 354 del regolamento per la esecuzione del T.U. della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

11° i condannati per reati previsti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

13° coloro che in base alle pronuncie delle commissioni provinciali di cui all'art. 2 del D.L.L. 26 aprile 1945, n. 149, sono privati dei diritti elettorali attivi e passivi.

Art. 6.

Sono altresì esclusi dal diritto di voto coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche:

a) segretario o vice segretario del partito fascista;
b) membro del gran consiglio del fascismo;
c) componenti del direttorio nazionale e del consiglio nazionale del partito fascista;
d) ispettore nazionale e ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista;
e) segretario e vice segretario federale; fiduciaria e vice fiduciaria delle federazioni dei fasci femminili;
f) ispettore e ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative;
g) segretario politico e segretaria del fascio femminile di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
h) qualsiasi carica del partito fascista repubblicano;
i) consigliere nazionale;
l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto l'iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi intese a mentenere in vigore il re=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

13° coloro che in base alle pronuncie delle commissioni provinciali di cui all'art. 2 del D.L.L. 25 aprile 1945, n. 149, sono privati dei diritti elettorali attivi e passivi.

Art. 6.

Sono altresì esclusi dal diritto di voto coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche:

a) segretario e vice segretario del partito fascista;
b) membro del gran consiglio del fascismo;
c) componenti del direttorio nazionale e del consiglio nazionale del partito fascista;
d) ispettore nazionale e ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista;
e) segretario e vice segretario federale; fiduciaria e vice fiduciaria delle federazioni dei fasci femminili;
f) ispettore e ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative;
g) segretario politico e segretaria del fascio femminile di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
h) qualsiasi carica del partito fascista repubblicano;
i) consigliere nazionale;
l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto l'iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi intese a mantenere in vigore il re=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485016

ni femminili del partito fascista;

c) segretario e vice segretario federale; fiduciaria e vice fiduciaria delle federazioni dei fasci femminili;

f) ispettore e ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative;

g) segretario politico e segretaria del fascio femminile di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

h) qualsiasi carica del partito fascista repubblicano;

i) consigliere nazionale;

l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto l'iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi intese a mantenere in vigore il regime fascista;

m) ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica o nominati dal 3 gennaio 1925;

n) membro del tribunale speciale e dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale;italiana;

o) capo della provincia e questore nominati dal governo della pseudo repubblica sociale italiana;

p) "moschettieri del duce", ufficiali della M.V.S.N., in servizio permanente retribuito, di grado superiore a quello di cen

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

turione, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviarie, post-telegrafonica, universitaria, alla G.I.L., alla D.I.C.A.T. e D.A.C.O.S., nonché alle milizie forestale, stradale e portuaria;

q) ufficiali generali e ufficiali superiori che abbiano prestato effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repubblica sociale; ufficiali della guardia nazionale repubblicana e componenti delle brigate nere.

Sono eccettuati dalla privazione del diritto elettorale coloro che siano dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159.

Gli appartenenti alla categoria g) del presente articolo sono ammessi all'esercizio del diritto elettorale se a giudizio delle commissioni provinciali previste dall'art. 2 del D.L.L.26 aprile 1945, n. 149, nell'esercizio della loro funzione non abbiano dato prova di faziosità, intemperanza o malcostume fascista.

Capo II
Eleggibilità

Art. 7.

Sono eleggibili all'assemblea costituente i cittadini e cittadine italiani che, nel giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età, eccettuati i casi previsti dagli art. 5, 6, 8, 9, 10, 11 della presente legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...appartenenti alla categoria g) del presente articolo sono ammessi all'esercizio del diritto elettorale se a giudizio delle commissioni provinciali previste dall'art. 2 del D.L.L.26 aprile 1945, n. 149, nell'esercizio della loro funzione non abbiano dato prova di faziosità, intemperanza o malcostume fascista.

Capo II
Eleggibilità

Art. 7.

Sono eleggibili all'assemblea costituente i cittadini e cittadine italiani che, nel giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età, eccettuati i casi previsti dagli art. 5, 6, 8, 9, 10, 11 della presente legge.

Art. 8.

Non sono eleggibili:

a) i senatori dichiarati decaduti;

b) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni capoluoghi di provincia, eccettuati i presidi ed i podestà nominati, dopo il 25 luglio 1943, dal governo legittimo italiano;

c) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle forze arma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

te dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado, che, per aver cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le forze armate che combatterono contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

d) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al IX dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;
e) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;
f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano o che abbiano comunque collaborato con esso.

Art. 9.

Non sono eleggibili:

a) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
b) i capi di gabinetto dei ministri;
c) gli alti commissari per la Sardegna e la Sicilia, i prefetti o chi ne fa le veci, nella circoscrizione di loro competenza;
d) i magistrati addetti all'ufficio del P.M., i vice prefetti, i questori, i vice questori e i commissari di pubblica sicurezza, nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

e) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;

f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano o che abbiano comunque collaborato con esso.

Art. 9.

Non sono eleggibili:

a) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

b) i capi di gabinetto dei ministri;

c) gli alti commissari per la Sardegna e la Sicilia, i prefetti o chi ne fa le veci, nella circoscrizione di loro competenza;

d) i magistrati addetti all'ufficio del P.M., i vice prefetti, questori, i vice questori e i commissari di pubblica sicurezza, nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi;

e) gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

I diplomatici, i consoli, i vice consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'assemblea costituente, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano accettato l'impiego da governi esteri.

Art. 11.

Non sono eleggibili i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società o imprese comunque sussidiate dallo Stato; i consulenti legali, amministrativi e tecnici che esercitino abitualmente funzioni nell'interesse delle stesse società ed imprese; coloro che siano direttamente vincolati dallo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

TITOLO III

Delle liste elettorali

Art. 12.

La formazione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione, sono regolate dalle disposizioni del D.L.L. 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro dell'interno successive modificazioni ed aggiunte, nonché

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

genti di società o imp... consulenti legali, amministrativi e tecnici che esercitano... tualmente funzioni nell'interesse delle stesse società ed imprese; coloro che siano direttamente vincolati dallo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

TITOLO III

Delle liste elettorali

Art. 12.

La formazione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione, sono regolate dalle disposizioni del D.L.L. 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 1944 e successive modificazioni ed aggiunte, nonché del decreto legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1945, n. 214.

TITOLO IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 13.

I comizi elettorali sono convocati con decreto Luogotenenziale, su deliberazione del consiglio di ministri.

Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto di convocazione al giorno stabilito per le e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lezioni, devono decorrere almeno settanta giorni.

I sindaci di tutti i comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

Art. 14.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti della assegnazione dei seggi.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal sindaco di un comune della circoscrizione o da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di due e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo sono nulle.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi, a pena di nullità della sua elezione.

Art. 15.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le candidature [illegible]
ta e autenticata dal sindaco di un comune della circoscri[illegible]
o da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non
minore di due e non maggiore del numero dei deputati da eleggere=
re nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luo=
go di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista del=
lo stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori
a quella che fu prima presentata in ordine di tempo sono nulle.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi,
a pena di nullità della sua elezione.

Art. 15.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna
circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello indicata
nella tabella A, non più tardi delle ore 16 del 40° giorno ante=
riore a quello della votazione, insieme con gli atti di accetta=
zione delle candidature, i certificati di nascita dei candidati
e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescrit
to numero di elettori.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche
collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni (ai quali apparteng=
no i sottoscrittori) che ne attestino l'iscrizione nella lista o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

lettorale della circoscrizione.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il Sindaco inadempiente é punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se l'inddempimento non sia doloso la pena é diminuita della meta. Il procuratore del Regno procede per citazione direttissima.

La firma degli elettori, indicante nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione é dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di £. 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di £. 100.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; il contravventore é punito con la multa sino a £. 10.000 e con la reclusione sino a tre mesi.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 17.

La cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo [illegible] secondo come nella ricevuta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di £. 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di £. 100.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; il contravventore é punito con la multa sino a £. 10.000 e con la reclusione sino a tre mesi.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 17.

La cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Art. 16.

La Corte d'appello, composta dal primo presidente e dai consiglieri della Iª sezione, entro 10 giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente:

1º verifica se le liste presentate siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, non tenendo conto di quelli che eccedono il limite massimo, e se le liste comprendano il numero mini-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

me dei candidati indicato dall'art. 16, dichiara invalide le liste che non corrispondano alle condizioni stabilite o rifiuta al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

2° ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate e stabilisce, nei limiti di tempo prescritti dal precedente articolo, un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno;

3° cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni nel giorno della elezione;

4° cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

5° assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

6° provvede, per mezzo della prefettura, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto, ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei comuni del collegio i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al presidente dei singoli uffici elettorali: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione, a norma dell'art. 36;

7° trasmette immediatamente all'autorità designata dal Ministero dell'interno le liste definitive e i contrassegni relativi [illegible] stampati nelle schede.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4° cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista presentata;

5° assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

6° provvede, per mezzo della prefettura, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto, ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei comuni del collegio i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al presidente dei singoli uffici elettorali: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione, a norma dell'art. 36;

7° trasmette immediatamente all'autorità designata dal Ministero dell'interno le liste definitive e i contrassegni relativi perché siano stampati nelle schede.

101

Art. 17.

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata dal Sindaco della circoscrizione o da un notaio, i delegati di cui all'art. 15 o persone da essi autorizzate in forma autentica hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione o alla Corte d'appello circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti é presentato alla cancelleria della pretura nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro il 7° giorno antecedente a quello delle elezioni.

La cancelleria ne rilascerà ricevuta e provvederà all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso la Corte d'appello circoscrizionale, é presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte, la quale ne rilascia ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e potrà fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Però il presidente, uditi gli scrutatori, potrà con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 18.

Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei collegi elettorali, a cura del Sindaco saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e potrà fa re inserire succintamente a verbale àventuali dichiarazioni.

Però il presidente, uditi gli scrutatori, potrà con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserci= ti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare grave mente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 18.

Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblica= zione del decreto di convocazione dei collegi elettorali, a cura del Sindaco saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori en= tro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decre to stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca nella parte inferiore un tagliando che sarà staccato dal presidente dell'ufficio elettora= le all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel comune, la consegna del certifi= cato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia.

0754
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quando la persona alla quale fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori, dal trentunesimo giorno sino al giorno antecedente a quello delle elezioni, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale se non lo abbiano ricevuto: della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente anche nel giorno stesso delle elezioni e contro annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve dichiarare che é un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quando la persona alla quale fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori, dal trentunesimo giorno sino al giorno antecedente a quello delle elezioni, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale se non lo abbiano ricevuto: della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente anche nel giorno stesso delle elezioni e contro annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve dichiarare che é un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

te a quello delle elezioni, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale se non lo abbiano ricevuto: della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente anche nel giorno stesso delle elezioni e contro annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve dichiarare che é un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentunesimo giorno antecedente le elezioni, almeno dalle ore nove alle diciannove.

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distri=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

buzione dei certificati, che violino le presenti disposizioni, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da £. 3.000 a £. 10.000. Il procuratore del Regno deve procedere per citazione direttissima.

Art. 19.

La commissione elettorale trasmette le liste elettorali di cui all'art. 12 almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 20.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco deve fare consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale e una copia di tale lista autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione;

3° cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

4° i verbali di nomina degli scrutatori;

5° il pacco delle schede al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione nell'involucro esterno del numero delle schede contenute;

[illegible] nell'art. 22, destinate a co=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lettorale:

1° il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale e una copia di tale lista autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione;

3° cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

4° i verbali di nomina degli scrutatori;

5° il pacco delle schede al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione nell'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6° due urne del tipo descritto nell'art. 22, destinate a contenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo espresso il voto;

7° congruo numero di matite nere per il voto.

Art. 21.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono formate, a cura del ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello de

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

scritto nella tabella B allegata alla presente legge e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'ultimo comma dell'art. 15.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Nella parte centrale saranno tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 22.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello allegato C, sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne, fornite dal Ministero stesso devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle B e C.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

Art. 23.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la Giunta municipale accerta la esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli e la integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al Prefetto perché, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ristiche essenziali di uno dei modelli
B e C.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

Art. 23.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la Giunta municipale accerta la esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli e la integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al Prefetto perché, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni.

Art. 24.

In ciascuna sezione é costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario. Il presidente é designato dal Primo presidente della Corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, tra gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice pretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri e ragionieri e sanitari regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dai Ministeri dell'interno, delle comunicazioni, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello, sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

La enumerazione di queste categorie, salve quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Delle designazioni é data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione.

Al presidente dell'ufficio elettorale deve essere anticipato dal Comune nel quale l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di [illegible] e di soggiorno dovuta agli impiegati dello Stato di grado

0762
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 835016

persone idonee [illegible] caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

La enumerazione di queste categorie, salve quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Delle designazioni é data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vice cancellieri o segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione.

Al presidente dell'ufficio elettorale deve essere anticipato dal Comune nel quale l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno dovuta agli impiegati dello Stato di grado V, a norma del D.L.L. 28 giugno 1945, n. 220.

Art. 25.

Fra l'ottavo e il quarto giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la giunta comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatore.

Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ai nominati il Sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il quarto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve anticipare una indennità di £. 200.

Art. 26.

Il segretario del seggio é scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale dal presidente di esso, tra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

1° funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

2° notai;

3° impiegati dello Stato o degli enti locali;

4° ufficiali giudiziari.

Al segretario deve essere anticipato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario di lire duecento, se vi abita, e in caso diverso, le indennità di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato,a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 320.

Il processo verbale é redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale é atto pubbli-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1° funzionari appartenenti al personale dell[illegible]
degli uffici giudiziari;

2° notai;

3° impiegati dello Stato o degli enti locali;

4° ufficiali giudiziari.

Al segretario deve essere anticipato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario di lire duecento, se vi abita, e in caso diverso, le indennità di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 320.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale è atto pubblico.

Art. 27.

Le spese per le indennità e l'onorario anticipati dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, saranno rimborsate dallo Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 28.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario é obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, si procede per citazione direttissima.

Art. 29.

Salvo le maggiori pene stabilite dall'art. 70 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da £. 3.000 a £. 5.000; alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede per citazione direttissima.

Art. 30.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

si i rappresentanti di lista, sempre
sima.

Art. 29.

Salvo le maggiori pene stabilite dall'art. 70 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da £. 3.000 a £. 5.000; alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede per citazione direttissima.

9

Art. 30.

Alle ore sedici del giorno precedente le elezioni il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e, ad assistere alle operazioni elettorali, i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano rappresentanti di liste di candidati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TITOLO V

DELLA VOTAZIONE

Art. 31.

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un acces so separato alle donne.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con una paertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la por= ta d'ingresso, é riservato agli elettori, i quali possono entra= re in quello rixervato all'ufficio elettorale soltanto per vota= re, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti possono girarvi attorno, dopo chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso nei punti indica ti nella tabella F, allegata alla presente legge, sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati alla vo tazione (cabina), separati l'uno dall'altro e posti a conveniente distanza anche dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai ta= voli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485019

re in quello [illegible]
re, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti possono girarvi attorno, dopo chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso nei punti indicati nella tabella F, allagata alla presente legge, sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati alla votazione (cabina), separati l'uno dall'altro e posti a conveniente distanza anche dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

93

Art. 32.

Possono entrare nella sala della elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

E' assolutamente vietato portare armi. Il contravventore a questo divieto é tratto in arresto, ed é punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma é confiscata. Si procede per citazione direttissima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 925016

Art. 33.

Il presidente della sezione é incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui é la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 31.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce fra gli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della scheda stessa.

E' in facoltà di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le schede ed è sostituito dal vice presidente.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, a mano a mano che le schede sono firmate, le depone nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5° dell'art. 20.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulterio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

faccia posteriore della scheda stessa.

E' in facoltà di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella delle scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le schede ed é sostituito dal vice presidente.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, a mano a mano che le schede sono firmate, le depone nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5° dell'art. 20.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

Art. 35.

Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa urna.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le nove antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 36.

Non ha diritto di votare chi non é iscritto nelle liste degli elettori delle sezioni, salve le eccezioni previste dagli articoli 37 e 38.

Una copia delle liste degli elettori e quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affisse nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere lette dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello che li dichiari elettori nella circoscrizione.

Art. 37.

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché il presidente, e il segretario del seggio votano nella sezione nella quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni e in altre circoscrizioni.

Art. 38.

I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, sono ammessi a vo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Hanno inoltre diritto di votare [illegible]
niti di una sentenza di Corte d'appello che li dichiari elettori nella circoscrizione.

Art. 37.

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché il presidente, e il segretario del seggio votano nella sezione nella quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni e in altre circoscrizioni.

Art. 38.

I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi potranno esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, e non precedenza, previa esibizione del certificato elettorale e saranno iscritti in una lista aggiunta.

Nei comuni nei quali normalmente hanno sede rilevanti contingenti di forze armate o di corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, potranno essere costituite, se necessario, speciali sezioni elettorali, con le stesse modalità prescritte

Declassified per E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per le normali sezioni, ma fuori degli edifici militari. E' vietato ai militari di recarsi inquadrati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste sarà fatta, a misura che si procede alla votazione, a cura del presidente.

Art. 39.

Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

Tuttavia gli elettori che, per impedimento fisico evidente o validamente dimostrato all'ufficio, siano nell'impossibilità di votare, sono ammessi dal presidente a fare esprimere il voto da un elettore di loro fiducia.

Il segretario indica nel verbale il motivo specifico dell'impedimento e il nome dell'elettore delegato; il certificato medico eventualmente esibito é allegato al verbale.

Art. 40.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificaziene sulla lista autenticata dalla commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

eventualmente esibito é allegato al verbale.

Art. 40.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti la identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 70.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonnaddi identificazione sopra indicata.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 47.

Qualsiasi alterazione di documenti prevista nel secondo comma di questo articolo è punita a norma dell'art. 70.

Art. 41.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata. leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e votare tracciando nella scheda, con la matita che gli dà il presidente, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita, indicherà il voto di preferenza previsto dall'art. 3 con le modalità stabilite dall'art. 44. L'elettore dovrà poi piegare la scheda secondo le linee in essa trac

Di questo ope-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sul la lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e votare tracciando nella scheda, con la matita che gli darà il presidente, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita, indicherà il voto di preferenza previsto dall'art. 3 con le modalità stabilite dall'art. 44. L'elettore dovrà poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli darà preventive informazioni, astenendosi da ogni esemplificazione, e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778501

rientrare in cabina perché la chiuda; e quindi ne verifica l'identità esaminando la firma ed il bollo, nonché confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopra indicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urne, e gli elettori, che le abbiano presentate, non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnino. La mancata riconsegna della scheda e della matita è punita con l'ammenda da £. 1.000 a £. 3.000.

Art. 42.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze non può essere maggiore di uno, sa i deputati da eleggere sono fino a 15; di due, se sono da 16 a 30; di tre, se sono oltre 30.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo a matita nera nelle apposite righe, tracciate nella parte centrale della scheda, il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

elettori, [illegible]
se sono vidimate immediatamente dal p[illegible]
scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnino. La mancata riconsegna della scheda e della matita è punita con l'ammenda da £. 1.000 a £. 3.000.

Art. 42.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di due, se sono da 16 a 30; di tre, se sono oltre 30.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo a matita nera nelle apposite righe, tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, dovrà scriversi anche il nome e cognome e, ove occorra, la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'indicazione delle preferenze può essere anche fatta scriven=
do, invece del cognome, il numero dal quale è contrassegnato nel=
la lista il candidato preferito.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle; rimangono valide le prime.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri colle=
gi, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono inef=
ficaci.

Le preferenze per candidati compresi in una lista diversa, so=
no causa di nullità della scheda.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'e=
lettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'or
dine di precedenza indicato al nº 5º dell'art. 16, siano in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, s'in
tende che abbia votato la lista alla quale appartengono i prefe=
riti.

Se più siano le preferenze espresse in numeri, queste devono essere segnate su righe separate; le preferenze scritte sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

86

Art. 43.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dall'elettore di=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dine di precedenza indicato [illegible]
alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se più siano le preferenze espresse in numeri, queste devono essere segnate su righe separate; le preferenze scritte sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

Art. 43.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dall'elettore dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare l'elettore nella cabina o chiunque altro ne lo impedisca è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. Si procede per citazione direttissima.

Art. 44.

Se un elettore riscontra che è deteriorata la scheda consegnatagli, ovvero egli stesso per negligenza o ignoranza la deteriora, può richiedernе al presidente una seconda, restituendo però

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la prima, la quale é messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 41, é annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 45.

La votazione deve proseguire fino alle ore ventitre. Tuttavia gli elettori che siano ancora nella sala sono ammessi a votare.

Art. 46.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la votazione quali sono prescritti dagli articoli 20 e 31, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli che meglio rispondano alla sincerità e segretezza del voto, nonché al buon ordine delle operazioni elettorali, rimanendo però riservata alla Assemblea costituente la eventuale dichiarazione di nullità di queste.

85

Art. 47.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 61, sopra tutte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 46.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la votazione quali sono prescritti dagli articoli 20 e 31, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli che meglio rispondano alla sincerità e segretezza del voto, nonché al buon ordine delle operazioni elettorali, rimanendo però riservata alla Assemblea costituente la eventuale dichiarazione di nullità di queste.

85

Art. 47.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 61, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TITOLO VI

Dello scrutinio

Art. 48.

Eseguite le operazioni prescritte dall'art. 45 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il Presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all'art. 38 e dai tagliandi dei certificati elettorali; le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente,e devono essere chiuse in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano ed il piego stesso é immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3° estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono con le stesse norme indicate nel n° 2°, consegna

0 7 8 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

dal presidente, e devono essere chiuse in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano ed il piego stesso é immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3° estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono con le stesse norme indicate nel n° 2°, consegnate o trasmesso al pretore del mandamento;

4° provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna od al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'art. 35 e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

almeno due scrutatori. Indi, il presidente rinvia lo scrutinio al giorno successivo e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvvi.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Art. 49.

Trascorse due ore dalla chiusura della votazione se, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1°, 2°, 3° del precedente articolo, il presidente deve chiudere l'urne contenente le schede non spogliate ed eventualmente quella contenente le schede non distribuite, e riporre in un piego, secondo i casi, le liste indicate al n° 2° dell'articolo precedente, le schede rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, le schede che si trovassero fuori dalle urne e tutte le altre carte relative alle operazioni elettori.

Alla chiusura delle urne e alla formazione del piego si procede con le norme stabilite al n. 4° dell'articolo precedente, facendone menzione nel processo verbale. Poi il presidente rinvia le operazioni al giorno seguente e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in

0 7 8 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

schede non distribuite, e riporre in un piego, secondo i casi, le liste indicate al nº 2º dell'articolo precedente, le schede rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, le schede che si trovassero fuori dalle urne e tutte le altre carte relative alle operazioni elettori.

Alla chiusura delle urne e alla formazione del piego si procede con le norme stabilite al n. 4º dell'articolo precedente, facendone menzione nel processo verbale. Poi il presidente rinvia le operazioni al giorno seguente e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti. L'adunanza é poi sciolta, immediatamente.

Art. 50.

Alle ore otto del giorno successivo a quello delle elezioni, il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati, indi, constate

0789

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ta la integrità delle urne e dei sigilli:

1° procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine il giorno precedente;

2° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi, aperta la scheda, enuncia ad alta voce il contrassegno ed, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale é espresso il voto ed il cognome dei candidati pei quali sia stato espresso voto di preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto é stato spogliato, nella prima urna, dalla quale furono tolte le schede non usate.

E' vietato estrarre dalla seconda urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella prima urna, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

3° conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

do l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto é stato spogliato, nella prima urna, dalla quale furono tolte le schede non usate.

E' vietato estrarre dalla seconda urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella prima urna, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

3° conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

4°accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede corrispondenti a voti nulli : contestati a qualsiasi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

effetto, e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo e firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 35 e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori; il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'art. 53, secondo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 53.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore ventiquattro.

Art. 51.

Salve le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43, sono nulli i voti quando le schede:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti dal precedente comma da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 53.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore ventiquattro.

Art. 51.

Salve le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43, sono nulli i voti quando le schede: 61

1° non siano quelle prescritte dall'art. 31, ovvero, debbono non portino il bollo e la firma richiesti dagli articoli 34 e 35, siano state accettate o poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

2° presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente;

3° non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o quando non possa identificarsi la lista prescelta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 52.

Se per cause di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni rinviate al giorno seguente quello delle elezioni di cui al penultimo comma dell'art. 49, il presidente deve, alle ore ventiquattro del giorno successivo a quello delle elezioni, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori dalle urne, e tutti gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 50.

Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portate nella Cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 53.

Art. 53.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, il quale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti, e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale é poi immediatamente chiuso in un piego che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. NN850016

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annes=
so, vengono subito portate nella Cancelleria del tribunale nella
cui circoscrizione ha sede la sezione, e consegnate al cancellie=
re il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento si applica la disposizione dell'ulti=
mo comma dell'art. 53.

Art. 53.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa
certificazione nel verbale, il quale deve essere redatto in doppio
esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto,
seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti, e dai rap=
presentanti delle liste presenti. Il verbale é poi immediatamen=
te chiuso in un piego che deve essere sigillato col bollo dell'uf=
ficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai
rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza é poi sciolta im=
mediatamente.

Il presidente, o per sua delegazione scritta, due scrutatori,
recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un e=
semplare del verbale con le schede e tutti i documenti alla Can=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

celleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La Cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale del piego previsto dal comma precedente, nonché delle urne e dei pieghi e gli altri documenti di cui agli articoli 50 e 52.

L'altro esemplare del suddetto verbale e di quello redatto a norma dell'art. 49, viene, entro il secondo giorno susseguente a quello delle elezioni, depositato nella segreteria del comune, dove si é radunata la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo proprio e la sua firma e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista indicata nell'art. 48, nº 2º ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto da lui vistato in ciascun foglio.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti, possono apporre in ciascun foglio la loro firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo proprio e la sua firma e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista indicata nell'art. 48, n° 2° ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto da lui vistato in ciascun foglio.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti, possono apporre in ciascun foglio la loro firma.

L'estratto viene immediatamente rimesso al Sindaco del comune, dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella Segreteria; ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 3°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della Corte d'appello può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 54.

La Corte d'appello, nella cui giurisdizione é il comune capo= luogo del collegio o la sezione della Corte stessa designata dal Primo presidente, esercita le funzioni di ufficio centrale con l'intervento di tre magistrati, e procede, entro ventiquattro o= re dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle se= zioni in conformità dell'art. 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 48, 49, 50, 51 e 53;

2° facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni li= sta e la cifra individuale di ogni candidato;

La cifra elettorale di lista é data dalla somma dei voti va= lidi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del colle= gio.

La cifra individuale é data dalla somma dei voti validi di pre ferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto si procede co= sì:

si divide ciascuna cifra elettorale, successivamente, per 1, 2, 3, 4 ..... sino a concorren a del numero dei deputati da eleg= gere e quindi si scelgono , fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, dispo= nendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tan=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto si procede così:

si divide ciascuna cifra elettorale, successivamente, per 1, 2, 3, 4 ..... sino a concorren a del numero dei deputati da eleggere e quindi si scelgono , fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Se ad una lista spettano posti in numero maggiore dei suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stabilito il numero dei deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina: a) la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; b) il limite di efficacia (quorum) dei voti di preferenza delle singole liste, dividendo per cinque le rispettive cifre elettorali.

Art. 55.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, a seguendo la graduatoria prevista alla lettera a) dell'ultimo comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto cifre individuali non inferiori al limite di efficacia (quorum) determinato in base alla successiva lettera b) del medesimo comma.

Quando il numero dei candidati, con cifra individuale maggiore od eguale al quorum, sia inferiore al numero totale dei posti attribuiti alla lista, il presidente proclama eletti, fino alla concorrenza di questo numero, gli altri candidati della lista, in base all'ordine di precedenza, risultante da essa.

Art. 56.

L'Ufficio centrale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

E' vietato all'ufficio centrale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste, gli in

0800
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

hanno ottenuto cifre individuali non inferiori al limite di cifra (quorum) determinato in base alla successiva lettera b) del medesimo comma.

Quando il numero dei candidati, con cifra individuale maggiore od eguale al quorum, sia inferiore al numero totale dei posti attribuiti alla lista, il presidente proclama eletti, fino alla concorrenza di questo numero, gli altri candidati della lista, in base all'ordine di precedenza, risultante da essa.

Art. 56.

L'Ufficio centrale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

E' vietato all'ufficio centrale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste, gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio. Nessun elettore può entrare armato: si applica la disposizione dell'art. 32, secondo comma.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo; Il compartimento in comunicazione immediata con la porta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d'ingresso, é riservato agli elettori; l'altro é esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salve le disposizioni del secondo comma dell'art. 17, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 57.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale, invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria ..... , nonché alle singole Prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.

Art. 58.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve, in doppio esemplare, redigersi il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale devono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 54.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

candidati.

Art. 57.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale, invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria ..... , nonché alle singole Prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.

Art. 58.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve, in doppio esemplare, redigersi il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale devono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 54.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla Segreteria ..... la quale deve rilasciarne ricevuta.

L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 60, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 59.

Il deputato eletto in due collegi deve dichiarare alla presidenza dell'Assemblea Costituente, entro otto giorni dalla convalida delle due elezioni, quale collegio prescelga. Mancando la opzione, si procede a sortegaio.

Art. 60.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sarà attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 61.

L'Assemblea Costituente pronunzierà giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

I voti delle sezioni annullate non hanno alcun effetto.

Le proteste, i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale, devono essere trasmessi alla Segreteria ..... entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La Segreteria ne rilascerà ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

75

TITOLO VII

Disposizioni speciali per il collegio "Val d'Aosta"

0 8 0 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 61.

L'Assemblea Costituente pronunzierà giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

I voti delle sezioni annullate non hanno alcun effetto.

Le proteste, i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale, devono essere trasmessi alla Segreteria ..... entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La Segreteria ne rilascerà ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

75

TITOLO VII

Disposizioni speciali per il collegio "Val d'Aosta"

Art. 62.

La elezione uninominale nel collegio "Val d'Aosta" agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, é regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

1° alla "Val d'Aosta" spetta un solo deputato, secondo il ripar= to stabilito nella tabella A, annessa alla presente legge;

2° la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sot= toscritta, anche in atti separati, da non meno di 200 e non più di 300 elettori del collegio;

3° la dichiarazione di candidatura deve essere depositata non più tardi delle ore sedici del quarantesimo giorno anterio= re a quello della elezione, insieme con il contrassegno di cia= scun candidato, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

4° la votazione avverrà con scheda stampata a cura del Mini= stero dell'interno, la quale conterrà il solo contrassegno di ciascun candidato, secondo il modello risultante dalla tabella G, allegata alla presente legge.

L'elettore, nella scelta del candidato, traccerà un segno con la matita nera sul contrassegno corrispondete.

Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

Art. 83.

Il tribunale di Aosta, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale.

E' proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior nu= mero di voti.

In caso di parità, é eletto il candidato più anziano.

74

TITOLO VIII

Disposizioni penali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

G, allegata alla presente legge.

L'elettore, nella scelta del candidato, traccerà un segno con la matita nera sul contrassegno corrispondete.

Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

Art. 63.

Il tribunale di Aosta, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale.

E' proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità, é eletto il candidato più anziano.

TITOLO VIII

Disposizioni penali

Art. 64.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette, o somministra denaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori o, per accordo con essi ad altre persone, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

da 3.000 a £. 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata, sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apportare la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 65.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o a persona di sua famiglia per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da £. 3.000 a £. 20.000.

La pena è aumentata — e in ogni caso non sarà inferiore a tre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o a persona di sua famiglia per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale, é punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da £. 3.000 a £. 20.000.

La pena é aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione é commessa con armi, o da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di classi, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia é commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pena é della reclusione da tre a quindici anni e della multa fi=: no a £. 20.000.

Art. 66.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità i quali, abu= sando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzio= ni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adope= rino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elet tori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di deter= minati candidati o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da £. 3.000 a £. 20.000.

La stessa pena si applica ai ministri di un culto che, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunio= ni di carattere religioso o compromesse o minacce spirituali, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiara= zione di presentazione di candidatura o a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di de= terminati candidati o ad indurli all'astensione.

Art. 67.

Chiunque, singolarmente o in concorso con altre persone, con minacce o con atti di violenza turba il regolare svolgimento del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da £. 3.000 a £. 20.000.

Le stesse pene si applicano ai ministri di un culto che, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o compromesse o minacce spirituali, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione.

Art. 67.

Chiunque, singolarmente o in concorso con altre persone, con minacce o con atti di violenza turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, é punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da £. 3.000 a £. 20.000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi, é punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena é della reclusione da due a otto anni e della multa da £. 10.000 a £. 20.000.

Art. 68.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, é punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a £. 2.000.

Chiunque,nelle sale anzidette, consegni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, é punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2.000.

Art. 69.

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto di elettore o essendone sospeso o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, é punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a lire

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778501 6

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, é punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2.000.

Art. 69.

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto di elettore o essendone sospeso o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, é punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a lire 20.000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, o incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o da quello indicatigli, é punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5.000 a lire 20.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permetterea a un elettore non fisicamente impedito, di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con multa sino a lire 10.000. Se il reato é commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con multa fino a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni in contrario alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, é punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 00.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, é punito con la reclusione da tre a sette e con la multa da 10.000 a lire 20.000.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale, proteste o reclami di elettori, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la mula sino a lire 20.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

missioni in contrario alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, é punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 00.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, piechi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, é punito con la reclusione da tre a sette e con la multa da 10.000 a lire 20.000.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale, proteste o reclami di elettori, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Chiunque fa indebito uso dei documenti di identità personale, é punito con la reclusione sin a un anno e con multa fino a lire 10.000 e chiunque produce alterazioni sui documenti stessi, a scopo di frode nella identificazione dell'elettore, é punito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 10.000.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, faccia indebito uso del certificato elettorale, é punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 20.000.

Chiunque, alfine di impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali, é punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

Art. 71.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 22, 51, 121 del Regio decreto 3 marzo 1944, n. 333, testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 72.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità é pronunziata per un tempo non minore di cinque anni.

69

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ai pubblici ufficiali [illegible]
ti nella presente legge non sono applicabili le disposizioni de=
gli articoli 22, 51, 121 del Regio decreto 3 marzo 1944, n. 333,
testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 72.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice appli=
cata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione
dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici per un tempo
non minore di un anno.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del
diritto elettorale e di eleggibilità é pronunziata per un tempo
non minore di cinque anni. 69

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della
sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabili=
te nel codice penale per i reati non previsti dalla presente leg=
ge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli
articoli dal 163 al 167 del codice penale e dell'art. 487 del co=
dice di procedura penale, relative alla sospensione della esecu=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione della condanna.

Art. 73.

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazioni dell'Assemblea Costituente atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza dell'Assemblea stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

Art. 74.

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 8 1 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

T A B E L L A A

Collegi elettorali su base regionale ed assegnazione dei seggi (")

Collegi	Popolazione	quozienti	Resti	Seggi assegnati	Sedi degli uffici centrali elettorali
Piemonte	3.421.341	42	61.341	45	Torino
Valle d'Aosta (" ")	84.793	1	4.793	1	Aosta
Liguria	1.466.915	18	26.915	18	Genova
Lombardia	5.836.342	72	76.342	73	Milano
Venezia Tridentina	669.029	8	29.029	8	Trento
Veneto	4.287.806	53	47.806	54	Venezia
Venezia Giulia e Zara	977.257	12	17.257	12	Trieste
Emilia	3.339.058	41	59.058	42	Bologna
Toscana	2.974.439	37	14.439	37	Firenze
Marche	1.278.071	15	70.071	16	Ancona
Umbria	725.918	9	5.918	9	Perugia
Lazio	2.647.088	33	7.088	33	Roma
Abruzzi e Molise ("""")	1.589.804	19	69.804	20	L'Aquila
Campania (" " ")	3.709.522	46	29.522	46	Napoli
Puglie	2.637.022	32	77.022	33	Bari
Lucania	543.262	6	63.262	7	Potenza
Calabria	1.771.651	22	11.651	22	Catanzaro
Sicilia	4.000.078	50	78	50	Palermo
Sardegna	1.034.206	12	74.206	13	Cagliari
	42.993.602	528		537	

Totale Deputati all'Assemblea Costituente

(") La determinazione del numero complessivo dei Deputati alla Assemblea Costituente è stata fatta col criterio di assegnare un Deputato ogni 80.000 abitanti facendo riferimento alla popolazione residente secondo l'ultimo censimento generale ufficiale (21 aprile 1936). In conseguenza l'Assemblea risulta composta di 537 seggi. (Popolazione resi-

Marche	2.974.439	37	14.439	37	Firenze
Umbria	1.278.071	15	70.071	16	Ancona
Lazio	725.918	9	5.918	9	Perugia
Abruzzi e Molise (*)	2.647.068	33	7.068	33	Roma
Campania (" ")	1.569.804	19	69.804	20	L'Aquila
Puglie	3.709.522	46	29.522	46	Napoli
Lucania	2.637.022	32	77.022	33	Bari
Calabria	543.262	6	63.262	7	Potenza
Sicilia	1.771.651	22	11.651	22	Catanzaro
Sardegna	4.000.078	50	78	50	Palermo
	1.034.206	12	74.206	13	Cagliari
	42.993.602	528			

Totale Deputati all'Assemblea Costituente - 537

(*) La determinazione del numero complessivo dei Deputati alla Assemblea Costituente è stata fatta col criterio di assegnare un Deputato ogni 80.000 abitanti facendo riferimento alla popolazione residente secondo l'ultimo censimento generale ufficiale (21 aprile 1936). In conseguenza la Assemblea risulta composta di 537 seggi. (Popolazione residente: 42.993.602 diviso per 80.000 eguale a 537 col resto di 33.602, che si trascura perchè inferiore alla metà di 80.000).

Il riparto dei 537 seggi, così determinati, tra i diciannove collegi è stato effettuato dividendo per 80.000 la popolazione residente di ogni collegio sempre con riferimento al censimento del 1936. Il totale dei quozienti interi di queste divisioni è risultato di 528. I nove seggi da nominare per arrivare alla cifra di 537 sono stati attribuiti ai collegi che hanno dato i più alti resti, e cioè alle Marche (78.071), alle Puglie (77.022), alla Lombardia (76.348), alla Sardegna (74.206), agli Abruzzi e Molise (69.804), alla Lucania (63.262), al Piemonte (61.341), all'Emilia (59.058) ed al Veneto (47.806).

L'ultimo resto ammesso all'assegnazione dei seggi, quello del Veneto, è superiore alla metà di 80.000, mentre il più alto resto esclusa tale assegnazione, quello della Campania (29.522), è notevolmente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

inferiore a tale cifra-limite.

(**) In base all'art.22 del D.L.L. 7 settembre 1945 n.545 riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, la popolazione di questo collegio è determinata tenendo presente l'elenco dei comuni annesso a tale decreto e con riferimento alla popolazione residente secondo il censimento del 1936.

(***) Per effetto del D.L.L. 11 giugno 1945 n. 373 che ricostituisce la provincia di Caserta, sette comuni della provincia di Campobasso (Abruzzi e Molise) con una popolazione complessiva di 10.827 (residente, censimento 1936) passano a far parte della nuova provincia di Caserta (Campania).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

provincia di Caserta, sette [illegible] (Abruzzi e Molise) con una popolazione complessiva di 10.827 (residente, censimento 1936) passano a far parte della nuova provincia di Caserta (Campania).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0822

17A

MINISTERO PER LA COSTITUENTE

Ufficio Legislativo

Principali differenze tra il sistema della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n° 1495, e quello proposto nel progetto in esame.

Sistema elettorale - Come per la legge del 1919, anche con il progetto in esame, è stato adottato il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e della distribuzione dei seggi alle singole liste secondo il metodo d'Hondt, che permette l'assegnazione alle singole circoscrizioni elettorali di tutti i seggi ad esse assegnati in numero proporzionale alla popolazione.

A differenza del sistema del 1919, le circoscrizioni elettorali, anzichè essere costituite da una o più provincie contigue, sono state notevolmente ampliate facendole coincidere con le Regioni nella loro accezione tradizionale.

Il reparto dei seggi tra le varie circoscrizioni è fatto, come si è accennato, proporzionalmente al numero degli abitanti (un seggio per ogni 80.000 abitanti). Il numero totale dei seggi pertanto, sale a 537.

Analogamente a quanto fu stabilito con la legge del 1919, l'ordine dei candidati nelle varie liste, prestabilito dai comitati, può essere modificato dagli elettori mediante voti di preferenza. Però, mentre col vecchio sistema il numero delle preferenze non poteva essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere erano fi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

getto in esame, è stato adottato il sistema della scheda bloccata con rappresentanza proporzionale e della distribuzione dei seggi alle singole liste secondo il metodo d'Hondt, che permette l'assegnazione alle singole circoscrizioni elettorali di tutti i seggi ad esse assegnati in numero proporzionale alla popolazione.

A differenza del sistema del 1919, le circoscrizioni elettorali anzichè essere costituite da una o più provincie contigue, sono state notevolmente ampliate facendole coincidere con le Regioni nella loro accezione tradizionale.

Il reparto dei seggi tra le varie circoscrizioni è fatto, come si è accennato, proporzionalmente al numero degli abitanti.(un seggio per ogni 80.000 abitanti). Il numero totale dei seggi pertanto, sale a 537.

Analogamente a quanto fu stabilito con la legge del 1919, l'ordine dei candidati nelle varie liste, prestabilito dai comitati, può essere modificato dagli elettori mediante voti di preferenza. Però, mentre col vecchio sistema il numero delle preferenze non poteva essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere erano fino a cinque, di due, se i deputati erano da sei a dieci, di tre se erano da undici a quindici e di quattro se erano oltre quindici, col progetto in esame, il numero delle preferenze non può essere maggiore di uno, se si tratta di circoscrizione con un numero di

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

deputati da eleggere fino a quindici, di due, se alla circoscrizione è attribuito un numero di deputati da sedici a trenta, e di tre, se il collegio ha più di trenta deputati.

Una importante innovazione apportata col progetto, riguarda l'efficacia del voto di preferenza: mentre, infatti, la legge del 1919 non stabiliva alcuna limitazione a tale efficacia per cui, teoricamente, bastava il voto di preferenza espresso da un solo elettore per modificare l'ordine di presentazione dei candidati, prestabilito dai partiti, comitati o gruppi, il progetto subordina l'efficacia del voto di preferenza, nei confronti dell'ordine di presentazione prestabilito, alla condizione del raggiungimento di un quorum nella misura di 1/5 dei voti di lista. Ad esempio, se una determinata lista ha conseguito 10.000 voti di lista, affinchè il voto di preferenza a favore di un determinato candidato della stessa lista possa modificare l'ordine assegnatogli dal partito, occorre che tale voto di preferenza sia espresso da almeno 2.000 elettori.

Altra importante innovazione al sistema del 1919 consiste nella abolizione del diritto all'espressione di un voto aggiunto (panachage), di un voto cioè espresso a favore di candidati appartenenti a liste diverse da quella a favore della quale è stato dato il voto di lista. Diritto, peraltro, che era limitato al caso in cui la lista prescelta comprendesse un numero di candidati inferiore al numero dei seggi assegnati al collegio.

Inoltre, a differenza del sistema del 1919 in cui le schede per la votazione venivano stampate e distribuite all'elettore a cura dei comitati presentatori delle liste, il che dava la possibilità al cittadino di recarsi alle urne con la scheda già compi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

finchè il voto di preferenza a favore di un determinato candidato della stessa lista possa modificare l'ordine assegnatogli dal partito, occorre che tale voto di preferenza sia espresso da almeno 2.000 elettori.

Altra importante innovazione al sistema del 1919 consiste nella abolizione del diritto all'espressione di un voto aggiunto (panachage), di un voto cioè espresso a favore di candidati appartenenti a liste diverse da quella a favore della quale è stato dato il voto di lista. Diritto, peraltro, che era limitato al caso in cui la lista prescelta comprendesse un numero di candidati inferiore al numero dei seggi assegnati al collegio.

Inoltre, a differenza del sistema del 1919 in cui le schede per la votazione venivano stampate e distribuite all'elettore a cura dei comitati presentatori delle liste, - il che dava la possibilità al cittadino di recarsi alle urne con la scheda già compilata; con il progetto in esame, viene adottata la scheda di Stato che sarà stampata a cura dello Stato stesso e consegnata all'elettore soltanto al momento della votazione.

Diritto elettorale attivo - Alle categorie degli esclusi dal voto, previste dalla legge 1919, ne sono state aggiunte delle altre per cause di indegnità politica connessa al fascismo.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Un'importante innovazione alla legge del 1919 è l'ammissione al voto delle donne e di tutti i militari delle forze armate dello Stato e degli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, senza distinzione di grado. (per la legge del 1919 erano ammessi al voto soltanto gli ufficiali). Per i militari viene stabilito che i medesimi possano esercitare il diritto di voto nei comuni ove prestano servizio con la semplice presentazione, da parte di essi, del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza.

Mentre però, nel 1919 fu stabilito, con norma transitoria, che potessero esercitare il diritto di voto tutti coloro che avevano prestato servizio militare per mobilitazione anche se di età inferiore agli anni 21, col progetto in esame viene adottato il criterio di non fare eccezione alla regola della maggiore età, in nessun caso.

E' stata inoltre eliminata l'incapacita elettorale, prevista con la legge del 1919, nei riguardi dei ricoverati in istituti pubblici di assistenza e degli assistiti continuativamente a carico della pubblica beneficenza.

Diritto elettorale passivo - Anche qui, riguardo l'esclusione dalla eleggibilità, sono state aggiunte altre categorie di persone compromesse con il passato regime. Inoltre, mentre secondo la legge del 1919 era stabilito che i funzionari dello Stato in genere non erano eleggibili salve tassative eccezioni (Ministri, Sottosegretari etc.), con il progetto in esame è stato invertito il criterio stabilendo cioè che i funzionari in genere sono eleggibili salvo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

prestato servizio militare per mobilitazione anche se di età inferiore agli anni 21, col progetto in esame viene adottato il criterio di non fare eccezione alla regola della maggiore età, in nessun caso.

E' stata inoltre eliminata l'incapacità elettorale, prevista con la legge del 1919, nei riguardi dei ricoverati in istituti pubblici di assistenza e degli assistiti continuativamente a carico della pubblica beneficenza.

Diritto elettorale passivo - Anche qui, riguardo l'esclusione dalla eleggibilità, sono state aggiunte altre categorie di persone compromesse con il passato regime. Inoltre, mentre secondo la legge del 1919 era stabilito che i funzionari dello Stato in genere non erano eleggibili salve tassative eccezioni (Ministri, Sottosegretari etc.), con il progetto in esame è stato invertito il criterio stabilendo cioè che i funzionari in genere sono eleggibili salve determinate esclusioni (Capo e Vice-Capo della Polizia, Capi di Gabinetto dei Ministri, Prefetti etc.); e, mentre con la legge del 1919 occorreva che per alcuni dei funzionari eccezionalmente ammessi alla eleggibilità, ricorresse la condizione che essi avessero cessato dalle loro mansioni sei mesi prima dalle elezioni, col progetto in esame viene stabilito che i funzionari esclusi possano essere eletti ove abbiano cessato dalle loro mansioni entro venti

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

giorni dalla data di pubblicazione della legge elettorale. E ciò, soprattutto, per la considerazione che alcuni alti funzionari (ad es. i Prefetti), sono stati, nelle attuali contingenze, scelti tra uomini politici che si sono particolarmente distinti nella lotta contro i nazi-fascisti.

Per il collegio della "Val d'Aosta", è stato stabilito che l'elezione avvenga col sistema uninominale, secondo i principi sostanziali della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n° 821, ritenendo però sufficente per l'elezione, che sia proclamato eletto quel candidato che abbia raggiunto il maggior numero di voti senza richiedere, come nella legge suddetta, il quorum del decimo del numero totale degli elettori e della metà più uno dei suffragi dati dai votanti.

Per quanto riguarda le norme penali, sono state aggiornate le disposizioni del 1919, in relazione al nuovo codice penale, e sono state inasprite le pene al fine di assicurare un'efficace repressione delle varie forme di reato elettorale, data anche la particolare importanza delle elezioni per la Costituente e la conseguente necessità che esse si svolgano con le maggiori garanzie.

Questo è stato aumentato da 500 a 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio (numero massimo dei presentatori

62

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per quanto riguarda le norme penali, [illegible] sizioni del 1919, in relazione al nuovo codice penale, e sono state inasprite le pene al fine di assicurare un'efficace repressione delle varie forme di reato elettorale, data anche la particolare importanza delle elezioni per la Costituente e la conseguente necessità che esse si svolgano con le maggiori garanzie.

Questo è stato aumentato da 500 a 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del doppio numero di presentatori delle liste (art. 14)

62

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTRY FOR THE CONSTITUENCY

Legal Office

Principal differences between the system of the political electoral law, T.U. 2 September 1919, n.1495, and the one proposed in the project under examination.

Electoral system - As in the case of the 1919 law, so also in the project under examination the system of scrutiny of list with a proportional representation and distribution of seats to the single lists in accordance with the Hondt method, which renders possible an allocation to the single electorals colleges of all the seats assigned to them in a number proportionate to the population, has been adopted.

Deverting from the 1919 system the electorel colleges rather than being constituted by one or more adjacent provinces, have been reasonably enlarged so as to coincide with the regions in their traditional meaning.

The distribution of seats among the various colleges, as it has already been mentioned, is done proportionally to the number of the inhabitants (one seat for each 80.000 inhabitants). The total number of the seats amounts therefore to 537.

Regularly to what has been established by the 1919 law, the order of the candidates in the various lists, pre-established by the committees, may be changed by the electors through preferential votes. However, while according to the old system the number of preferences should not be more than one if the deputies were six to ten, nor more than three if they were from [illegible] four if the deputies were over fifteen.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

has been adopted.

Deparing from the 1919 system the electoral colleges rather than being constituted by one or more adjacent provinces, have been remarkably enlarged so as to coincide with the regions in their traditional meaning.

The distribution of seats among the various colleges, as it has already been mentioned, is done proportionally to the number of the inhabitants (one seat for each 80.000 inhabitants) The total number of the seats amounts therefore to 537.

Similarly to what has been established by the 1919 law, the order of the candidates in the various lists, pre-established by the committees, may be changed by the electors through preferential votes. However, while according to the old system the number of preferences should not be more than one if the deputies were six to ten, nor more than three if they were from eleven to fifteen, nor more than four if the deputies were over fifteen, in accordance with the project under examination, the number of preferences cannot be higher than one, in a college where the number of the deputies to be elected runs up to fifteen, cannot be higher than two in a college where the assigned number of deputies runs from sixteen to thirty, and not more than three if the college has more than thirty deputies.

An important innovation introduced by the project deals with the efficiency of the preferential vote: indeed, whereas the 1919 law did not fix any limitation to such efficacy so that, theoretically the preferential vote of one single elector was sufficient to modify the order of presentation of the

61

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

candidates, laid down beforehand by the parties, committees or groups, the project subordinates the efficacy of the preferential vote, as regards the pre-established order of presentation, to the condition of the attainment of a quorum to the extent of 1/5 of the votes of the list. For instance, if a given list has obtained 10.000 votes of list, in order that the preferential vote in favor of a given candidate of the same list could modify the order assigned to it by the party, it is necessary that such preferential voting be the expression of at least 2000 electors.

Another important innovation to the 1919 system consist in the abolition of the right of expression by an additional vote (panachage), i.e. of a vote expressed in favor of candidates pertaining to lists other than the one in favor of which the vote of list has been given. This right however was limited to the ones where the chosen list comprised a number of candidates inferior to the number of seats assigned to the college.

Besides, departing from the 1919 according to which the ballot papers were printed and distributed to the elector by the committees sponsoring the lists (which gave the citizen the possibility of going to the urns with the ballot paper already compiled) the project under examination adopts the State ballot paper which will be printed by the State itself and delivered to the elector only at the moment of voting.

The electoral right to vote

60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

expressed in favor of candidates pertaining to lists other than the one in favor of which the vote of list has been given. This right however was limited to the one e where the chosen list comprised a number of candidates inferior to the number of seats assigned to the college.

Besides, departing from the 1919 according to which the ballot papers were printed and distributed to the elector by the committees announcing the lists (which g ve the citizen the possibility of going to the urns with the ballot paper already compiled) the project under examinati n adopts the State ballot paper which will be printed by the State itself and delivered to the elector only at the moment of voting.

The electoral right to vote

To the categories of disenfranchised persons, foreseen by the 1919 law, a one other categories in connection with political unworthiness related to fascism have been added.

a.n.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0835

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

An important amendment to the law of 1919 is the extension of suffrage to women and to all personnel of the armed forces of the State and to all personnel of militarily organised units on the State's service, without distinction of rank. (The law of 1919 allowed to vote officers only). As regards military personnel, they may exercise their voting rights in the Communes where they are serving after having produced a certificate of registration on the lists of their Commune of residence.

But, whereas in 1919 a temporary provision extended voting rights also to those who have served in the armed forces because mobilised and even if under age in this plan it has been decided that no exception is to be made to the rule.

As regards the exclusion of people supported by public assistance ad charity insttitutions from electoral rights, this has been cancelled.

ELEGIBILITY. - As regards elegibility, other categories of people, whose position was compromised during the past regime, have been added. Furthermore, whereas according to the law of 1919 State Officials, but for a few exceptions(Ministers, Undersecretaries, ect.) were not elegible, the present plan establishes that all officials,in general are elegible with a few exceptions (Chief and Vice Chief of the Police, Chiefs of Ministers' Cabinets, Prefects etc.,) and whereas the law of 1919 established that Officials exceptionally ~~in~~ elegible could only be elegible if they had left office 6 months before the elections, the present plan establishes that officials excluded from elegibility may be elected if they have left office at least 20 days before the date of publication of the electoral law. This especially because several high officials (ex. Prefects), in the present ~~xxxxx~~ circumstances, have been chosen from among politicians who have distinguished themselves in the struggle against nazi-fascism.

0836

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AS REGARDS THE COLLAGE OF THE " VALLEY OF AOSTA" it has been decided that elections be held with the uninominal system and according to the main principles of the political electoral law of the 26th June 1913, n.821, regarding enough for the election that that candidate be elected who has obtained the highest number of votes without requiring, as according to the a/m law, the "quorum" of 1/10 of the total number of electors and of 1/2+1 of the votes.

As regards penal provisions, the regulations of 1919 have been brought up to date with the new Penal Code and the penalties have been increased in order to assure an efficient repression of electotal crimes, in view of the particular importance of the elections for the Constituent Assembly and the necessity that these elections be held with the greatest guarantees.

Furthermore, the maximum number of nominators (art. 14) has been increased from 500 to 1000 electors inscribed on the electoral lists of the College.

KA

Dall'esame del D.L.L. 25 Giugno 1944 n° 151 si traggono le seguenti considerazioni:

A= L'Assemblea Costituente sarà eletta a suffragio universale, diretto e segreto, dal popolo italiano, secondo i modi e le procedure da stabilirsi con successivo provvedimento (art. 1), allo scopo, esplicitamente dichiarato, di "deliberare la nuova costituzione dello Stato": il che esclude che l'Assemblea stessa possa esercitare funzioni diverse.

B= I Ministri e i Sottosegretari di Stato giurano, fra l'altro, di non compiere, fino alla convocazione della Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale (art. 3): il che significa logicamente, che, dopo la convocazione, essi sono liberi di esprimere la loro opinione sulle forme istituzionali. Ma non è detto che al momento di quella convocazione essi debba=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stessa possa esercitare funzioni diverse.

B= I Ministri e i Sottosegretari di Stato giurano, fra l'altro, di non compiere, fino alla convocazione della Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della que= stione istituzionale (art. 3): il che significa logicamente, che, dopo la convocazione, essi sono liberi di esprimere la loro opinione sulle forme istituzionali. Ma non è detto che al momento di quella convocazione essi debba= no decadere dall'ufficio.

C= Fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento il potere legislativo è esercitato dal Consiglio dei Ministri (art. 4), nella forma di "decreti legislativi" "sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno". Da ciò si trae una conferma del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

concetto che l'Assemblea Costituente eserci=
terà il potere legislativo solo per quanto ri=
guarda la nuova costituzione dello Stato. I=
noltre, da ciò emerge chiaramente che la legge
intende di assicurare la continuità della vita
istituzionale dello Stato, con tutti i suoi
organi oggi esistenti (Luogotenente, Ministri,
Consiglio dei Ministri), fino alla convoca=
zione del nuovo Parlamento. Questo è eviden=
temente il Parlamento che sarà eletto secon=
do la Costituzione votata dall'Assemblea Co=
stituente.

D= La disposizione finale (art. 6) ribadisce
lo stesso concetto, perchè stabilisce che lo
stesso decreto L.L. 25 Giugno 1944 "sarà pre=
sentato alle Assemblee Legislative per la
conversione in legge". Tali Assemblee Legi=
slative possono essere soltanto: 1) quelle
formanti il Parlamento secondo il diritto vi=
gente, nell'ipotesi che un decreto legislati=

56

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione del nuovo Parlamento. Questo è evidentemente il Parlamento che sarà eletto secondo la Costituzione votata dall'Assemblea Costituente.

D= La disposizione finale (art. 6) ribadisce lo stesso concetto, perchè stabilisce che lo stesso decreto L.L. 25 Giugno 1944 "sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge". Tali Assemblee Legislative possono essere soltanto: 1) quelle formanti il Parlamento secondo il diritto vigente, nell'ipotesi che un decreto legislativo emanato tra il 25 Giugno 1944 e la convocazione della Costituente ordini provvisoriamente la riapertura del Senato, e crei, pure provvisoriamente, una Camera in sostituzione della Camera dei Deputati; ovvero: 2) il nuovo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Parlamento, previsto dall'art. 4, da eleggersi secondo le nuove norme votate dalla Costituente.

La frase "Assemblee Legislative" non si riferisce certo all'Assemblea Costituente che, nell'art. 1 e nell'art. 3, è indicata precisamente col suo vero nome.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nell'art. 1 e nell'art. 3, è indicata precisa=

mente col suo vero nome.

CR42

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

163

o
o o

Naturalmente non è escluso che l'Assemblea Costituente, invece di affrontare direttamente il problema per cui è stata eletta, cominci con l'approvare una succinta costituzione provvisoria, da entrare in vigore immediatamente, riservandosi di proseguire gli studi per la costituzione definitiva. Nella costituzione provvisoria essa può attribuire a sè stessa l'esercizio temporaneo dei poteri dello Stato, fino al voto della costituzione definitiva.

Oppure l'Assemblea Costituente, per ottenere in maniera analoga lo stesso risultato, può procedere al voto della costituzione definitiva, inserendo in questa disposizioni transitorie circa il funzionamento dello Stato fino alla convocazione del nuovo Parlamento, da eleggersi in base alle norme della costituzione approvata. In tali disposizioni essa può attri-

5/

0843
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'esercizio temporaneo dei poteri dello Stato, fino al voto della costituzione definitiva.

Oppure l'Assemblea Costituente, per ottenere in maniera analoga lo stesso risultato, può procedere al voto della costituzione definitiva, inserendo in questa disposizioni transitorie circa il funzionamento dello Stato fino alla convocazione del nuovo Parlamento, da eleggersi in base alle norme della costituzione approvata. In tali disposizioni essa può attribuire a sè stessa l'esercizio temporaneo dei poteri dello Stato, nel periodo di transizione sopra indicato.

Senz'alcun dubbio questa possibilità è in contrasto col D.L.L. 25 Giugno 1944 n° 151, il quale, come si è visto, afferma implicita-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485016

mente il principio della permanenza al pote=
re del Governo esistente fino all'entrata in
funzione del nuovo Parlamento.

Tale sistema tende logicamente ad evitare
qualunque soluzione di continuità tra il Go=
verno che, direttamente o indirettamente, ri=
pete la sua origine legale dall'antico Statu=
to e il Governo che potrà formarsi in base al=
la nuova costituzione; perciò sarebbe desidera=
bile che il voto della legge venisse realizza=
to, e che non si verificasse in senso contra=
rio un atteggiamento arbitrario della Costi=
tuente.

Per evitare questa eventualità non deside=
rabile, si potrebbe pensare di ribadire il
concetto, che è fondamentale nel D.L.L. 25
Giugno 1944, anche nell'ulteriore decreto che
dovrà essere emanato in forza dell'art. 1 per
stabilire i modi e le procedure relativi alla
elezione dell'Assemblea Costituente. Si po=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mente il principio della permanenza al pote=
re del Governo esistente fino all'entrata in
funzione del nuovo Parlamento.

Tale sistema tende logicamente ad evitare
qualunque soluzione di continuità tra il Go=
verno che, direttamente o indirettamente, ri=
pete la sua origine legale dall'antico Statu=
to e il Governo che potrà formarsi in base al=
la nuova costituzione; perciò sarebbe desidera=
bile che il voto della legge venisse realizza=
to, e che non si verificasse in senso contra=
rio un atteggiamento arbitrario della Costi=
tuente.

Per evitare questa eventualità non deside=
rabile, si potrebbe pensare di ribadire il
concetto, che è fondamentale nel D.L.L. 25
Giugno 1944, anche nell'ulteriore decreto che
dovrà essere emanato in forza dell'art. 1 per
stabilire i modi e le procedure relativi alla
elezione dell'Assemblea Costituente. Si po=

0845
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la nuova costituzione; perciò sarebbe desidera=
bile che il voto della legge venisse realizza=
to, e che non si verificasse in senso contra=
rio un atteggiamento arbitrario della Costi=
tuente.

Per evitare questa eventualità non deside=
rabile, si potrebbe pensare di ribadire il
concetto, che è fondamentale nel D.L.L. 25
Giugno 1944, anche nell'ulteriore decreto che
dovrà essere emanato in forza dell'art. 1 per
stabilire i modi e le procedure relativi alla
elezione dell'Assemblea Costituente. Si po=
trebbe così riaffermare formalmente che l'As=
semblea Costituente ha il solo compito di vo=
tare la nuova costituzione dello Stato, e che,
fino a quando entri in funzione il nuovo Par=
lamento da eleggersi secondo la futura costi=

0 8 4 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tuzione, i poteri dello Stato continuano ad essere esercitati dalle autorità legalmente investite secondo il diritto preesistente.

Nella storia costituzionale dei paesi italiani non vi sono, in materia, precedenti storici rilevanti per la questione. I precedenti di altri paesi non possono invocarsi, date le chiare disposizioni del D.L.L. del Giugno 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0849

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

417/V

4 SEP 1945

1STA

3 September 1945

4 SEP 1945

Subject: Constituent Assembly

My dear Mr. Prime Minister:

With reference to the Constituent Assembly to be convened pursuant to DLL No. 151 of 25 June 1944, it would be helpful to the Allied Commission if you would advise me of your Government's views as to the powers and machinery of operation of the Italian Government once the Constituent Assembly has been convened.

I should be most grateful, my dear Mr. Prime Minister, for the favor of an early reply.

Yours very truly,

ELLERY W. STONE
Rear Admiral, USNR
Chief Commissioner

Professor Ferruccio Parri
President of the Council of Ministers
Italian Government
Rome

DISTRIBUTION:
American Ambassador
British Ambassador
Executive Commissioner
Civil Affairs Section (2)

DCIO
Chief Counsel
CIO
Italian Section
CLERKS
9929
51

0850

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4117/1/L. /rlp.
30 August 1945.

SUBJECT : Constituent Assembly.

TO : Chief Commissioner.

1. I have discussed at length, with four leading and most responsible Italian jurists, the juridical position of the Assemblea Costituente and the relationship which will obtain between that body and the Italian Government of the day. The views of these jurists are set out below. Since the problem is essentially of Italian constitutional law and of the construction of the Italian decree, DLL No. 151 of 25 June 1944, it is obvious that the solution of the problem must be found according to the canons of Italian law.

2. In the opinion of these jurists the words "Assemblea Costituente" are words of art; they cannot be regarded as a mere label to be attached to an Institution created by, and invested solely with the powers specifically conferred in, Art. I of the decree. They must be viewed as connoting an Institution juridically associated with the general European concept of a Constituent Assembly. Such a concept derives directly from the French Assembly of 1789 and carries with it the fundamental idea of a sovereign body invested with all power for all purposes and subject to no authority but its own.

3. On the basis of this view the Assemblea Costituente, when formed, will be the sovereign power in the state invested with all power of government. If any limitation on this power is to be derived from the terms of DLL No. 151, the Assemblea could immediately remove such limitation by amending the decree.

4. The jurists point out that in addition to the historical background, the better construction of DLL No. 151 and the general situation support this view:-

a. Art. 1 establishes the Assemblea and gives it one specific task; it nowhere limits its functions to this one task. On the contrary the idea behind a body elected by the universal vote of the Italian people is that of a sovereign body.

b. Art. 3 provides that Ministers will not prejudice "until the convocation of the Assemblea" the solution of the institutional question.

c. No weight can be attached to the expression "the functioning

0851

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

of the new Parliament" in Art. 4. For example, the solution of the institutional question will be known immediately the result of the election is determined. If this solution is republican it will be the duty of the king to abdicate and the Luogotenente to resign, so that it will not be possible to continue the procedure laid down in Art. 4.

d. The general feeling of the people is that, as in 1789, they are being asked to elect a body which will not only provide a new constitution but will legislate upon all the major issues of the day.

5. I think that it is possible to advance certain arguments in the contrary sense. For example, it might be said:-

a. The expression "Assemblea Costituente" should be regarded as words of description and not of art: as in an American or British statute a definition clause would say "For the purposes of this Act the words..... shall mean....." so the definition, or scope and function, of the Assemblea Costituente is provided in Art. 1. It is to be observed that the heading of the decree is "Assembly for the new constitution of the State."

b. Art. 3 proves that Ministers, and therefore the existing Government, continue in function as the Government after the convocation of the Assemblea. Since the solution of the institutional question will become clear immediately upon such convocation, there can be no question thereafter of such solution being prejudiced. The article however confines the limiting expression "until the convocation" to this half of the oath, and expressly avoids extending this limitation to that part of the oath which covers the general performance of their duties.

c. Art. 4 provides that the present form of government shall continue until the new Parliament (which must mean the Government set up in accordance with the new Constitution) starts to function. Even if, by reason of the election of a republican Assemblea, the king decided to abdicate, this could not affect the Council of Ministers; it would be the duty of the King, in abdicating, to provide constitutionally for government through the Council of Ministers pending the functioning of the new Government under the new Constitution.

6. These arguments are however academic, since the Italian lawyers appear to be unanimous. For your information these lawyers are:-

a. the personal adviser to the President of the Council

b. the former Chief of Cabinet to Nenni, who was the lawyer then specifically charged by Nenni with framing the proposed laws

c. the Dean of the Faculty of law in the University of Rome, who is one of the most distinguished advocates in Cassation, and

0852

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d. another advocate practicing in Cassation, and Professor in the University of Genoa.

7. As a practical matter I am informed by these lawyers that the procedure contemplated is that when the Assembles convenes the existing Ministers will resign; the Assembles will encharge them with resumption of office for normal day to day administration, but will retain under its own control all questions of policy.

W. E. BURNS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

18

0853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Constituent Assembly

My personal opinion is that whatever the text of DLL 151 may be alleged to mean (and the drafting is very vague) it is not possible for a temporary and de facto government such as the present one to issue constitutional legislation of any kind. Much less if it is in contradiction with the only constitutional instrument now in existence, the "Statuto of 1848".

Obviously, as in France, the "Constituente" will be charged with the responsibility of drafting a new Constitution. It is not meant to govern at the same time.

Under what constitutional principles would it govern? The Statuto or some new regulation yet to be produced. Would the Costituente select one or more governments responsible to the assembly and not to the King? By what authority? Their own? This would obviously be a violation of all constitutional precedents, an amendment "avant la lettre" of the Statuto.

I think that the present Government, recognized by the United Nations, should carry on its administration of the country until the Constituent has finally agreed as a text of Constitution. Then resign in the hands of the King or of the new Parliament according to the provisions of the new Constitution in this respect.

17

18 July 1945

G.G. HANNAFORD,
Lt. Col.

Opinion of Ch. Commenti on the Function of Assemblea Costituente

31/8/45-

(13A)

1.- Riassumo brevemente i risultati delle nostre discussioni sui poteri dell'Assemblea Costituente fissati dal D.L.L. n. 151.

2.- Non condivido il punto di vista espresso dal Ministro degli Esteri, che cioè con l'entrata in funzione dell'Assemblea Costituente cessino ipso facto et ipso jure tutti i preesistenti poteri dello Stato.

E' da osservare in proposito:

(a) che da un punto di vista logico e ~~stato~~ giuridico, l'Assemblea Costituente, come organo del potere costituente, non può e non deve assumersi le funzioni degli altri poteri (potere esecutivo; potere giurisdizionale);

(b) che, nel caso presente, l'Assemblea Costituente trae la sua origine da una legge, la quale inserisce l'Assemblea stessa nell'ordinamento giuridico vigente e le assegna le funzioni di delibe-rare la nuova costituzione dello Stato, e non anche quelle di ~~amministrare~~ governare

[illegible] di amministrare giustizia: io dirò, neppur quelle [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che cioè con l'entrata in funzione dell'Assemblea Costituente -1-
facto et ipso jure tutti i preesistenti poteri dello Stato.

E' da osservare in proposito:

(a) che da un punto di vista logico e ~~storico~~ giuridico, l'Assemblea Costituente, come organo del potere costituente, non può e non deve assumersi le funzioni degli altri poteri (potere esecutivo; potere giurisdizionale);

(b) che, nel caso presente, l'Assemblea Costituente trae la sua origine da una legge, la quale inserisce l'Assemblea stessa nell'ordinamento giuridico vigente e le assegna le funzioni di deliberare la costituzione dello Stato, e non anche quelle di ~~amministrare~~ governare ~~direttamente~~ o di amministrare giustizia: io dico, neppur quelle di legiferare nell'ambito dell'ordinaria legislazione.

Il D.L.L. mi pare sia chiaro e non avrebbe duplicità di interpretazioni in proposito.

3.- L'Assemblea Costituente, come unica espressione della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sovranità popolare e come organo del supremo potere dello Stato, potrebbe tuttavia modificare il D.L.L. 151 in quel tempo e a quel modo che essa ritenga più opportuno.

I limiti che all'attività e alle funzioni della "costituente" ora posti dal citato decreto sono efficaci fino a quando l'assemblea non lo abbia modificati o non lo abbia abrogati del tutto. Lo stesso avviene rispetto a qualunque altra legge che oggi si emani per disciplinare la facoltà e la procedura dell'Assemblea Costituente, a meno che non si dica: nulli del tutto l'Assemblea stessa (questa osservazione non è una osservazione politica, ma rappresenta un'ipotesi di natura giuridica).

I precedenti storici stanno a confermare che le Assemblee costituenti non hanno mai riconosciuto alcuna limitazione ai loro poteri ed hanno sempre rivendicato la più ampia e più piena sovranità.

Ciò che detto è conforme ai principi di diritto costitu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

qualunque altra legge che oggi si emani per disciplinare le facoltà e la procedura dell'Assemblea Costituente, a meno che non si dimetta dello stesso l'Assemblea stessa (questa osservazione non è una osservazione politica, ma rappresenta un'ipotesi di natura giuridica).

I precedenti storici stanno a confermare che le Assemblee Costituenti non hanno mai riconosciuto alcuna limitazione ai loro poteri ed hanno sempre rivendicato la più ampia e più piena sovranità.

Ciò, del resto, è conforme ai principi di diritto costituzionale = l'Assemblea Costituente è organo del potere costituente, il supremo potere legislativo, cioè, e può sempre modificare qualunque legislazione precedente.

Nell'ambito del diritto formale dell'ordinamento ita-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778501 6

stesso non v'è nessuna limitazione, dunque, ai poteri della Costituente
e alle decisioni che la medesima ritenga di dovere adottare. ~~Questa~~ Essa
potrebbe, come primo suo atto, sospendere tutti i poteri dello Stato esistenti; potrebbe
proclamare un Comitato di salute pubblica e potrebbe anche, come atto
finale, stabilire un ordinamento assolutistico.

Contro tali ipotetiche deliberazioni non vi sarebbe altro rimedio
che la rivoluzione: una giusta rivoluzione, in quanto le predette
ipotetiche deliberazioni offenderebbero i principii basilari del diritto
naturale

4.- Le osservazioni che precedono hanno tratto esclusivamente
al diritto interno.

Si capisce che se lo Stato Italiano si è obbligato verso determi-
nate potenze estere a rispettare certi principi e a seguire certe procedure,
esso non può discostarsi da queste né obliterare quelli senza commette-
re un illecito internazionale pel quale lo Stato stesso sarebbe soggetto
[illegible] internazionale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Contro tali ipotetiche deliberazioni non
due la rivoluzione: una giusta rivoluzione, in quanto le predette
ipotetiche deliberazioni offenderebbero i principii basilari del diritto
naturale

4.- Le osservazioni che precedono hanno tratto esclusivamente
al diritto interno.

Si capisce che se lo Stato Italiano si è obbligato verso determi-
nate potenze estere a rispettare certi principi e a seguire certe procedure,
esso non si può discostare da queste né obliterare quelli senza commette-
re un illecito internazionale pel quale lo Stato stesso sarebbe soggetto
alle ben note sanzioni del diritto internazionale.

30 Agosto 945

Pr.

Declassified E.O. 12356 Section 3-3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Translation

1 JAN. 1945

The President of the Council of Ministers

Rome, 3 January 1945

Dear Admiral,

I answer your letter of December 12th, about the formation and functions of the Constitutive Assembly which, as it is foreseen by art. 1 of the law-decree of the Lieutenant June 25th, n. 151 - will have to discuss the new constitution of the State.

I have had the opportunity of noting the various and erroneous interpretations about the importance of this regulation and the effective duties that the Constituent will have to fulfill. To my mind, the fact that there are violent discussions about this argument and that many contrasts are to be noticed, cannot be surprising. It is a matter which is of particular interest to the various political currents, like that which deals with the choice of the future institutional forms of the country.

In spite of these discussions, the principle which has been so clearly expressed by the mentioned law remains established; in the present circumstance, I am glad to confirm what I already told you verbally on this subject.

As you requested that the successive legal regulations needed for the election of the said Assembly should be submitted to the approval of the Allied Commission, I want to inform you that till now, no such regulation has been studied. Besides, the drafting of such regulations would be premature, for, as from the law, the election of the Constituent Assembly will have to take place after the complete liberation of the whole national territory.

As you know, the instructions which are necessary for the compilation of the electoral lists have been issued lately, by the ministerial Decree of October 24th, on the basis of the legislative decree of the Lieutenant 28 September 1944, n. 247. I want to make quite clear that these lists will be prepared principally in view of the administrative elections (ie for the election of the organs of the provinces and municipalities); It isn't yet known if and with what adaptations, the lists themselves can be used for the elections for the Constituent Assembly. Nor do these regulations contain any reference, even indirect, to the electoral proceedings and mechanism.

I can nevertheless assure you that the regulations which will have to be issued about this matter will be prepared in close understanding with the Allied organs.

I remain, my dear Admiral,

Truly yours,

S. I. Bonomi

To Admiral Stone
Allied Commission

CoS List

Action: CASLC

INFO: Chief Comm

CoS

2322-1/1 1.20

JAN 4 REGD

Roma, 3 DIC. 1945

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

Mio caro Ammiraglio,

rispondo alla Sua cortese lettera del 12 dicembre, riguardante la formazione e le funzioni dell'Assemblea costituente che - com'è previsto dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 - dovrà deliberare la nuova costituzione dello Stato.

Ho avuto anche io occasione di rilevare le varie e difformi interpretazioni sostenute intorno alla portata di quella disposizione ed agli effettivi compiti che la Costituente sarà chiamata ad adempiere. A mio avviso, peraltro, il fatto che su questo terreno si svolgano vivaci dibattiti e si delineino contrasti talvolta vivaci non può destare sorpresa. Trattasi, invero di una materia che suscita il particolare interesse delle diverse correnti politiche, come quella che riflette la scelta delle future forme istituzionali del Paese.

All'infuori di dette discussioni resta, comunque, fermo il principio così chiaramente enunciato dalla citata norma di legge; ed io sono lieto di confermarLe, nella presente circostanza, quanto già a suo tempo ebbi ad assicurarLe verbalmente in proposito.

Circa la Sua richiesta che siano sottoposte all'approvazione della Commissione Alleata le successive norme legislative occor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

va costituzione dello Stato.

Ho avuto anche io occasione di rilevare le varie e difformi interpretazioni sostenute intorno alla portata di quella disposizione ed agli effettivi compiti che la Costituente sarà chiamata ad adempiere. A mio avviso, peraltro, il fatto che su questo terreno si svolgano vivaci dibattiti e si delineino contrasti talvolta vivaci non può destare sorpresa. Trattasi, invero di una materia che suscita il particolare interesse delle diverse correnti politiche, come quella che riflette la scelta delle future forme istituzionali del Paese.

All'infuori di dette discussioni resta, comunque, fermo il principio così chiaramente enunciato dalla citata norma di legge; ed io sono lieto di confermarLe, nella presente circostanza, quanto già a suo tempo ebbi ad assicurarLe verbalmente in proposito.

Circa la Sua richiesta che siano sottoposte all'approvazione della Commissione Alleata le successive norme legislative occorrenti per la elezione di detta Assemblea, tengo a precisarLe che nessun provvedimento di tal genere è stato per ora posto allo studio. La elaborazione di dette norme sarebbe, del resto, assoluta-

All'Ammiraglio
Ellery W. STONE
Commissario Capo della Commissione Alleata

ROMA

. ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mente prematura, dato che, come la legge stessa dispone, alla elezione dell'Assemblea costituente dovrà farsi luogo dopo la liberazione dell'intero territorio nazionale.

Come Ella sa, sulla base del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.247, sono state recentemente emanate, con il Decreto ministeriale 24 ottobre scorso, le istruzioni necessarie per la compilazione delle liste elettorali. Reputo opportuno chiarire al riguardo che queste liste verranno predisposte principalmente in vista delle eventuali elezioni amministrative (per la elezione, cioè, degli organi delle provincie e dei comuni); ma resta del tutto impregiudicato se e con quali adattamenti le liste stesse possano essere utilizzate ai fini delle elezioni per la Costituente. Nè, d'altra parte, dette norme contengono alcun riferimento, neppure indiretto, alla procedura ed al meccanismo elettorale.

Mi pregio, tuttavia, esprimerLe fin d'ora le più ampie assicurazioni che le future norme da emanare in materia saranno predisposte in stretta intesa con gli organi Alleati.

Voglia accogliere, mio caro Ammiraglio, i sensi della mia sincera considerazione

Ivanoe Bonomi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0864

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EMS/hjp (11A)

CC 200

12 December 1944

Dear Mr. Prime Minister,

You will recall the verbal assurances which you have given to me upon the interpretation and scope of BLL No. 151 of the 25th June, 1944, setting up the Constituent Assembly. Nevertheless you are no doubt aware that widely different interpretations have been placed on this decree in different quarters, and the true effect of Article 1 and the functions of the Constituent Assembly have been variously construed.

In view of the concern of the Allies in this matter I should appreciate it if you would submit for the prior approval of the Allied Commission any legislation which it is proposed to pass dealing with the methods and procedure to be adopted to enable the Italian people to select the regime and constitution of the State and to elect the members of the Constituent Assembly.

Yours very truly,

/s/ Ellery W. Stone

ELLERY W. STONE
Commodore, USNR
Chief Commissioner

His Excellency Ivanoe Bonomi
The President of the Council of Ministers
Italian Government
Rome

41

0865

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4117/1

File

6 DEC. 1944

15A

EMC/dle

CC 200

6 December 1944

6 DIC. 1944

NOT RECEIVED

Dear Mr. Kirk:

This is in reply to your letter of November 20 forwarding telegram from the Department of State requesting information regarding Decree Law 151 of June 25.

I have submitted this question to our Legal Subcommission and enclose herewith a copy of its opinion. ——— 7A

It was because the Decree in question was not submitted to this Commission before its adoption by the Council of Ministers, that I called on the President of the Council and the Undersecretary for Foreign Affairs for an explanation of the Government's intent in this matter. This was reported in my original letter on this subject dated July 3rd to AFHQ, as supplemented by my letter of 17 November to AFHQ, copies of both of which letters were sent to you.

Sincerely,

ELLERY W. STONE
Commodore, USNR
Chief Commissioner

(1)

The Hon. Alexander Kirk
U. S. Ambassador
Via Vittorio Veneto, 119
Rome

LEGAL SUB COMMISSION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CIO
Italian Section
CL RKS
DEL

cc: OCAS, Civil Affairs
CofS
A. Files

558

0366

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

9A

CIVIL AFFAIRS SECTION

MINUTE SHEET

File :

SUBJECT : Pkt. Confidential Papers.

No	Date	To	
1.	24 Nov.	LEGAD.	For comments please.
			24 NOV 1943
2.	27 Nov	CAS.	For your info. ~~Advice~~ copy of opinion sent CC is attached.
			D CA.
3.	28 Nov	V.P CAS.	For info Rec'd D CA.
			for Kinds
4	30 Nov	CAO.	There is a letter collecting Docs ~~is~~ may be CA Sec for Legal Please forward it urgently for CAS. handing (Initialed).

39.

0867

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED [redacted] COMMISSION A

INTER OFFICE MEMO

From: Office of Chief Commissioner

SUBJECT: Italian Constitutional Question FILE No. CC 200

21 November 1944

TO: DCOS Civil Affairs Section

I am passing the attached letter from Ambassador Kirk to you for your consideration today as the Chief Commissioner will no doubt wish to discuss it with you on his return from Caserta tomorrow morning.

J. A. QUAYLE
Major, R.A.
Staff Officer to CC

1 Incl:
Ltr from Alexander Kirk,
dated 20 November 1944

38

0868

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

B

COPY

UNITED STATES REPRESENTATIVE
ADVISORY COUNCIL FOR ITALY

Rome, November 20, 1944

My dear Commodore Stone:

I have received a telegram from the Department of State requesting further information regarding Decree Law 151 of June 25. The Department states that it is not clear from Article I of the Decree Law, or from the Legal Sub-Commission's interpretation thereof, as set forth in the memorandum enclosed with your letter to me of October 14, that the Constituent Assembly must decide the institutional as well as the constitutional question. In the Department's opinion, the Decree Law does not specifically empower the Constituent Assembly to decide whether Italy is to be a monarchy or a republic but rather to "decide the new constitution", as well as institutional "forms". In this connection the Department refers to the interpretation of the Decree Law expressed to you by the President of the Council and reported by you in your memoramdum of July 3 to Allied Force Headquarters.

The Department of State feels that in view of the Allied pledge to guarantee the Italian people an untrammeled choice of government, this point is exceedingly important. It therefore desires that it be clarified. In this connection the Department also desires to know whether, in giving its approval to the Decree Law the Allied Commission understood that a choice was being made between decision by referendum and decision by elected representatives.

With best wishes,

Sincerely yours,

(sgd) A. KIRK

Commodore Ellery W. Stone
Chief Commissioner,
Allied Commission,
Rome.

37

COPY

0869

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AGC/L005

WEV/pa.
6 October 44.

SUBJECT : Constituent Assembly.

TO : Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section.

1. We have considered the question raised by your DP/5.2/CA of 5 Oct 44.

2. Article 1 of D.L.L. No 151 of 25 June 1944 provides, that the new constitution of the Italian State shall be determined by the Constituent Assembly to be elected by the Italian people for that purpose. We are advised and we are of opinion that this provision precludes the Government from determining the constitutional question by referendum. The effect of DLL is to take the direct determination of the issue out of the hands of the Italian people and to entrust it to a body which shall represent the Italian people for that purpose. It would be contrary to the terms of the DLL to solve the problem by a direct vote of the people.

3. It is of course possible that the Constituent Assembly, which is a sovereign body with power to adopt any decision, may decide itself to determine the issue by referendum, both in this case both the holding of the referendum and subsequent constitutional decision based thereon will be the responsibility of the Constituent Assembly and not of the Government.

4. DLL. No. 151 can be abrogated at any time by a subsequent DLL.

RICHARD H. WILDER,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0870

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEAD QUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/LSC5/L.

WEB/pe.
6 Oct 44.

SUBJECT : Constituent Assembly.

TO : Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section.

1. We have considered the question raised by your DF/9.2/CA of 5 Oct 44.

2. Article 1 of DL No. 151 of 25 June 1944 provides, that the new constitution of the Italian State shall be determined by the Constituent Assembly to be elected by the Italian people for that purpose. We are advised and we are of opinion that this provision precludes the Government from determining the constitutional question by referendum. The effect of DL is to take the direct determination of the issue out of the hands of the Italian people and to entrust it to a body which shall represent the Italian people for that purpose. It would be contrary to the terms of the DL to solve the problem by a direct vote of the people.

3. It is of course possible that the Constituent Assembly, which is a sovereign body with power to adopt any decision, may decide itself to determine the issue by referendum, but in this case both the holding of the referendum and subsequent constitutional decision based thereon will be the responsibility of the Contituent Assembly and not of the Government.

4. DL No. 151 can be abrogated at any time by a subsequent DL.

RICHARD H. WILDER,
Colonel, CAC,
for Chief Legal Advisor.

33

1423

0 8 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

MEMORANDUM

/ap.
30 November 1944.

SUBJECT : D.L.L. No. 151 of 25 June 1944.

TO : VP CA Sec.

Since giving our last opinion the Chief Commissioner has sent us his letter of 17 Nov 44 (Top Secret) for my perusal and further opinion copy of which is attached.

W. E. BEHRENS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Incl.

To VP
For Col meeting Friday Dec 1.

0872

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

/pa.
25 Nov 44.

AC/4010/4/L.

SUBJECT : Implementation of Legislative Decree of the Lieutenant General No. 247 of 28 Sept 44 contained in Gazzetta Ufficiale No. 70.

25 NOV 1944

TO : VP CA Sec.

1. Herewith endorsement implementing Legislative Decree of the Lieutenant General No. 247 of 28 Sept 44 in Military Government Territory; for your signature please. subject to paragraph 4.

2. A slight change in the form of the endorsement order was necessary in order to meet the request of the Local Government Sub-Commission which has now withdrawn its previous request and has asked that the above mentioned decree be implemented in Military Government Territory.

3. A copy of the Gazzetta Ufficiale No. 70 and translation of headings of the decrees contained in said Gazzetta are also enclosed for your information.

4. It is felt that your attention should be drawn to the fact that this decree provides for the compilation of electoral lists under R.D.L. 151, of 25 June 1944 which established the Constituent Assembly and which is now interesting Mr. Kirk and the State Department. In these circumstances you may wish to consider whether it is desirable to implement this decree, particularly as this Sub-Commission adheres to the construction of R.D.L. 151 which was previously expressed by the Chief Legal Advisor before he went on leave. (copy attached)

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

3 :

0873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Clerk's file

4071/1

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

8A

MEMORANDUM

/ap.
30 November 1944.

SUBJECT : D.L.L. No. 151 of 25 June 1944.

TO : VP CA Sec.

Since giving our last opinion the Chief Commissioner has sent us his letter of 17 Nov 44 (Top Secret) for my perusal and further opinion copy of which is attached.

W. E. BEHRENS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Incl.

32

0874

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COPY

7A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

D doc

AC/4117/1/L. 29 November 1944

SUBJECT: D.L.L. No. 151 of 25 June 1944.

TO: Chief Commissioner, Hq AC.

1. This Sub-Commission has considered the letter from Ambassador Kirk of 20 Nov 44 and has seen the letters to AFHQ dated 3 Jul and 17 Nov 44 which set out the views of the President of the Council and the Under-Secretary of Foreign Affairs.

2. In spite of the views expressed by the Ministers, however, there can be no doubt that the question of the construction of the Decree Law is a question which must be determined according to Italian canons of construction and according to the principles of Italian Law rather than the avowed intentions of certain ministers at the time when they enacted the Decree.

3. For this reason and in view of the doubts of the State Department this Sub-Commission has consulted independently seven of the most eminent jurists in Rome and has obtained their opinions upon this question. It might be added that these jurists hold widely separated political views. The jurists in question are:-

Prof. Avv. Roberto AGO Professor of Milan University and Secretary of the International Institute for the Unification of Law.

Prof. Avv. Filippo VASSALLI. Professor of Rome University.

Prof. Avv. Giuseppe FERRI. Professor of Pisa University.

Prof. Avv. Pasquale CHIOMENTI. Professor of Genoa University.

Prof. Avv. Mario SCERNI. Professor of Genoa University. 31

Prof. Avv. Giuliano VASSALLI. Professor of Genoa University.

Prof. Avv. Vezio CRISAFULLI. Professor of Trieste University.

4. These jurists unanimously and unhesitatingly agree that it is the function of the elected Constituent Assembly to decide the constitutional question - that is, the question of monarchical or non-monarchical government. They disagree entirely with the State Department upon the construction of the words "le forme istituzionali" in Article 1; further

5589

0875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

they point out that since Article 3 restricts Ministers from committing "until the convocation of the Constituent Assembly" acts which may prejudice the solution of the institutional question, this Article makes it clear by necessary implication that the institutional question must be resolved by that Assembly.

5. The jurists point out that the rules for the election and composition of the Constituent Assembly have not been framed. These rules might be framed in such a way (e.g., through elaborate proportional representation) as to ensure that the institutional question was in fact decided by the Constituent Assembly with the same effect as though it had been decided by referendum. It should be observed, however, that the rules have not yet been framed - and in any event it will still be true that the decision is made by the Constituent Assembly and not by direct vote of the people.

6. The views expressed by the President of the Council as set out in the letter of 17th November 1944 do not appear to affect the issue. In the first place these views do not correctly follow the wording of the Decree; secondly, the distinction between "form" and "type" of Government is misleading. The term "forme istituzionali" or "forms of government" is generic, e.g., monarchy or republic, while the term "types of government" which would be rendered in Italian "tipi" would be specific, e.g., conservative, liberal or labor. In my opinion, therefore, the views expressed and reasons given by the President of the Council are not in accordance with the true interpretation of the Decree.

7. As mentioned in the previous opinion of the Legal S/C, it is open to the Italian Government to pass a further decree to vary the terms of the present enactment.

8. It should be added that the jurists consulted were not unanimous on the question whether the Constituent Assembly once elected may decide to determine the issue by a further appeal to the people through a referendum. They say that this is open to doubt and depends on the rules of procedure to be established. Some say that it would in any event be contrary to the spirit of the law.

9. On the further question raised by the State Department there is no evidence either in the files of the Legal S/C or in the memories of its present or past members that this sub-commission was consulted on the decree before October 1944.

3

/s/ W. E. Behrens
W. E. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

0876

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

6A

Chief Commissioners' Memo CC200 of 28/11/44 enclosing letter from Chief Commissioner - C AFHQ Ref. 6505/COS of 17/11/44 held in TOP Secret File 4134/L. (IN SAFE)

D. H.

29/11/44

0877

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AC/4075/1/1

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

WEP/rlp.
26 November 1944.

Illustre Professore,

Le sono molto grato per l'opinione da lei data sulle strutture del DIL No. 151 del 25 giugno.

E' molto gentile da parte sua l'essersi preso il fastidio d'avermi spiegato in modo cosi' chiaro la situazione ed io mi reputo fortunato di avere avuto l'opportunita' di considerare i suoi punti di vista.

Distintamente,

W. E. PERKINS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

Illmo Prof. Avv. Roberto Ago
Via Felice Giordano, 15
R O M A

Illmo Prof. Giuseppe Ferri
Lungotevere Vallati, 19
R O M A

Illmo. Prof. Avv. Filippo Vassalli
Lungotevere Vallati, 19
R O M A

Illmo Prof. Avv. Mario Scerni
(Presso Barone Zanotti)
Viale Romania, 5
R O M A

Prof. Avv. Vezio CRISAFULLI
c/o Istituto Nazionale Infortuni sul lavoro
Via Quattro Novembre, 144, ROMA

Prof. Avv. Massimo Severo GIANNINI
c/o Prof. Avv. Pasquale CHIOMENTI
Via Giulia 66
ROMA

28

0872

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4A

Opinion

of

Advocate

0879

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ISTITUTO DI DIRITTO
INTERNAZIONALE E STRANIERO
DELLA R. UNIVERSITÀ DI MILANO

IL DIRETTORE

PARERE PRO VERITATE

Mi si domanda se in base ad una corretta interpretazione dell'art.1 del D.L.L. del 29 giugno 1944 n.151 si debba ritenere stabilito che la questione istituzionale venga risolta da una Assemblea Costituente, oppure direttamente dal popolo italiano a mezzo di un referendum.

Rispondo: L'art.1 suona: "Dopo la liberazione del territorio nazionale le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato.

I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento."

Esaminato tale testo, mi sembra necessario concludere, sulla base del medesimo, in favore della prima tesi.

L'uso del plurale "le forme istituzionali" è tipico del linguaggio giuridico italiano per indicare la struttura fondamentale dello Stato, e non ci si può certo fondare su di esso per dedurne una separazione d'altronde impossibile tra questioni "istituzionali" diverse. L'espressione "a tal fine", cioè "al fine di scegliere le forme istituzionali", esclude poi in modo assoluto che il legislatore abbia potuto pensare ad un procedimento diverso da quello di una decisione dell' Assemblea Costituente per la questione relativa alla forma monarchica o repubblicana del governo dello Stato. Si può anche notare infine che il termine "Costituzione dello Stato" designa un complesso di norme fondamentali, tra cui in primo luogo quelle che determinano la forma dello Stato ed il capo dello Stato stesso. Non si vede quindi quale possibilità vi potrebbe essere di sostenere che parlando di "nuova Costituzione dello Stato", il legislatore

08801

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

abbia inteso indicare solo un complesso di norme più limitato, dal quale siano escluse proprio quelle prime e fondamentali.

Ove il D.L.L. 25 giugno 1944 non venga modificato da altro provvedimento, si deve quindi ritenere stabilito che la questione istituzionale dovrà essere risolta dall' Assemblea Costituente.

Dato in Roma il 24 novembre 1944

Roberto Ago

(Prof. Avv. Roberto Ago)

Ritengo che l'art.1° del Decreto Legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944 n.151 disponga, malgrado la sua infelice e poco precisa terminologia, che la decisione del popolo italiano sul nuovo assetto dello Stato debba manifestarsi unicamente attraverso l'elezione di una apposita Assemblea Costituente, restando così esclusa ogni altra forma di consultazione popolare (referendum, plebiscito, ecc.).

L'articolo in questione sembra distinguere il problema delle forme istituzionali (col che si deve intendere la questione del permanere o meno del regime monarchico) dal problema della deliberazione della nuova costituzione dello Stato (col che si deve intendere la elaborazione e la emanazione di tutto quel complesso di norme che disciplinano i poteri fondamentali dello Stato); infatti per il primo problema si rimette alla scelta del popolo italiano, mentre per il secondo prevede la deliberazione della Assemblea Costituente.

Malgrado questa apparente distinzione, io resto dell'opinione più sopra enunciata, perchè la norma esaminata, dopo avere disposto che il popolo italiano sceglierà le forme istituzionali, viene a precisare che il popolo stesso a tal fine eleggerà una Assemblea Costituente.

Questa dizione mi sembra univoca e decisiva.

Ricorderò comunque che anche l'art.3 muove dalla preoccupazione che la soluzione della questione istituzionale resti impre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la deliberazione della nuova costituzione dello Stato (col che si deve intendere la elaborazione e la emanazione di tutto quel complesso di norme che disciplinano i poteri fondamentali dello Stato); infatti per il primo problema si rimette alla scelta del popolo italiano, mentre per il secondo prevede la deliberazione della Assemblea Costituente.

Malgrado questa apparente distinzione, io resto dell'opinione più sopra enunciata, perchè la norma esaminata, dopo avere disposto che il popolo italiano sceglierà le forme istituzionali, viene a precisare che il popolo stesso a tal fine eleggerà una Assemblea Costituente.

Questa dizione mi sembra univoca e decisiva.

Ricorderò comunque che anche l'art.3 muove dalla preoccupazione che la soluzione della questione istituzionale resti impregiudicata fino alla convocazione dell'Assemblea Costituente e quindi ribadisce la connessione immediata dei due concetti.

Roma, 25 Novembre 1944

Mario Berlinguer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AVV. PROF. GIUSEPPE FERRI

Roma, 25 novembre 1944

P a r e r e

Si domanda parere sul punto se a norma dell'art.1 del D.L.L. 25 giugno 1944 n.151 la scelta della forma istituzionale da darsi allo Stato italiann sia opera dell'Assemblea costituente o invece possa essere fatta dal popolo italiano mediante referendum.

La formulazione dell'art.1 non è del tutto precisa: in una prima parte della norma si attribuisce al popolo italiano il potere di scegliere "le forme istituzionali"; in una seconda parte si pone come funzione della Assemblea costituente quella di "deliberare la nuova costituzione dello stato"; in una terza parte poi si prevede che "i modi e le procedure saranno stabiliti con successivo procedimento".

Potrebbe sembrare pertanto che la funzione del popolo italiano e quella dell'assemblea costituente siano essenzialmente diverse; che al primo sia riservata la scelta delle forme istituzionali e alla seconda competa invece di redigere le tavole della nuova costituzione, naturalmente sulla base della scelta già fatta dal popolo.

Ma una tale interpretazione, se pure possa sembrare autorizzata dalla diversa terminologia usata nella prima e nella seconda parte della norma, non risponde sicuramente alla volontà della legge, quale risulta dal suo tenore letterale e dalla connessione logica delle varie disposizioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

forme istituzionali";in una seconda parte si pone come funzione della Assemblea costituente quella di "deliberare la nuova costituzione dello stato";in una terza parte poi si prevede che "i modi e le procedure saranno stabiliti con successivo procedimento".

Potrebbe sembrare pertanto che la funzione del popolo italiano e quella dell'assemblea costituente siano essenzialmente diverse;che al primo sia riservata la scelta delle forme istituzionali e alla seconda competa invece di redigere le tavole della nuova costituzione,naturalmente sulla base della scelta già fatta dal popolo.

Ma una tale interpretazione,se pure possa sembrare autorizzata dalla diversa terminologia usata nella prima e nella seconda parte della norma, non risponde sicuramente alla volontà della legge,quale risulta dal suo tenore letterale e dalla connessione logica delle varie disposizioni.

E' da rilevare anzitutto che la diversa terminologia usata non induce di per sé sola a porre una netta distinzione tra i compiti riservati al popolo italiano e quelli riservati all'assemblea costituente e ad attribuire a quest'ultima una funzione secondaria,quale potrebbe essere quella di concretare in un atto formale la volontà già manifestata dal popolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. NN850016

La forma istituzionale è fissata nella costituzione dello stato,sì che scelta della forma istituzionale e deliberazione della costituzione dello stato coincidono ogni volta che dalla legge stessa non risulti che esse rappresentano due momenti diversi del processo formativo della volontà.

Era indubbiamente concepibile un procedimento siffatto per cui il popolo fosse chiamato ad esprimere la sua volontà in ordine alla questione istituzionale e per cui fosse creato un organo per concretare in un atto formale le tavole della costituzione. Ma un tale procedimento non è stato adottato dalla legge in esame;probabilmente anche perché la questione per la sua stessa complessità male si prestava ad essere risolta attraverso un referendum. Non si trattava infatti di decidere tra monarchia e repubblica,ma altresì di precisare il modo di essere della monarchia o della repubblica.

Nella legge ogni distacco tra scelta della forma istituzionale e deliberazione della nuova costituzione è escluso. La seconda parte del primo comma dell'art.1 è strettamente e indissolubilmente legata alla prima e di questa precisa il contenuto,fissando il procedimento attraverso il quale il popolo italiano dovrà attuare la sua scelta. Questo procedimento consiste nella partecipazione del popolo alla creazione dell'assemblea costituente e cioè dell'organo a cui è commesso di deliberare la nuova costituzione dello stato.

L'art.1 dopo aver affermato infatti che " le forme istituzionali dovran-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

verso un referendum. Non si trattava infatti di decidere tra monarchia e repubblica,ma altresì di precisare il modo di essere della monarchia o della repubblica.

Nella legge ogni distacco tra scelta della forma istituzionale e deli=berazione della nuova costituzione è escluso. Ia seconda parte del primo comma dell'art.1 è strettamente e indissolubilmente legata alla prima e di questa precisa il contenuto,fissando il procedimento attraverso il quale il popolo italiano dovrà attuare la sua scelta. Questo procedimento consiste nella partecipazione del popolo alla creazione dell'assemblea costituente e cioè dell'organo a cui è commesso di deliberare la nuova costituzione dello stato.

L'art.1 dopo aver affermato infatti che " le forme istituzionali dovran=no essere scelte dal popolo italiano" precisa che "a tal fine" (e cioè al fine della scelta delle forme istituzionali)il popolo italiano eleggerà a suffragio universale,diretto e segreto un'assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello stato.

Precisa cioè che il potere di scelta della forma istituzionale attribui=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0887

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

to al popolo italiano non si attua attraverso una manifestazione diretta della volontà di questo,ma si attua indirettamente attraverso la creazio= ne dell'organo politico (assemblea costituente) al quale è commesso di de= liberare sulla nuova costituzione.

Precisa inoltre che l'assemblea costituente ha potere deliberativo:non è chiamata quindi ad attuare una volontà del popolo già manifestata,ma è chia mata ad esprimere,in virtù della rappresentanza politica che ad essa compe te per effetto della elezione,la volontà del popolo,deliberando la nuova costituzione.

La stessa intestazione della legge " assemblea per la nuova costituzione dello stato,ecc.." concentra la volontà legislativa sulla assemblea costi= tuente.

Il popolo non partecipa direttamente alla deliberazione,ma crea l'orga= no deliberativo; la deliberazione come tale è atto dell'assemblea costi= tuente,ma,in quanto l'assemblea costituente è espressione della volontà po polare,la sua deliberazione è,politicamente,anche atto del popolo italiano.

Con ciò si giustifica pienamente la prima parte della norma e non si vuo= ta di contenuto la disposizione secondo la quale la scelta della forma istituzionale è data al popolo italiano: è infatti sempre il popolo italia no che sceglie la forma istituzionale attraverso l'organo creato per espri mere la sua volontà.

Naturalmente i modi e le procedure da seguire nella creazione dell'assem blea costituente e nella deliberazione - modi e procedure riservati ad al= tro provvedimento - dovranno garantire che effettivamente l'assemblea co= stituente esprima nella sua deliberazione la volontà del popolo italiano. Se questo avverrà,la deliberazione dell'assemblea costituente non potrà es sere diversa nel risultato da quella che si sarebbe ottenuta attraverso

0 8 8 8

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

un referendum popolare.

Peraltro in base al decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n.151, così come è formulato, è da escludere la possibilità di una scelta della forma istituzionale al di fuori dell'assemblea costituente mediante un referendum popolare.

Giuseppe Ferri

avvocato - Filippo Vassalli

professore di diritto civile dell'Università di Roma

Al quesito se per la disposizione dell'art.1 del D.L.Lt. 25 giugno 1944 n.151, al fine di stabilire la nuova costituzione dello Stato, debbasi addivenire alla convocazione di una Assemblea costituente ovvero se, a termini della legge stessa, possa farsi luogo a un referendum, rispondo:

Ad una immediata disamina della disposizione citata non sembra dubbio che la legge abbia prescelto, tra i vari sistemi possibili, quello appunto della convocazione di una Assemblea, alla quale - e alla quale soltanto - è demandato di deliberare la nuova costituzione dello Stato.

Ciò è già sommariamente indicato nella intitolazione del decreto: "Assemblea per la nuova costituzione dello Stato", dove è sintetizzato il pensiero espresso nell'art.1° del Decreto.

L'art.1° si scinde in più proposizioni:

a) "Le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano". Ciò significa, secondo l'uso comune e l'uso tecnico delle parole e avuto riguardo al contesto, che al popolo

Roma - Soc. Ed. Tipografica - Via Nazionale, 66 - Telefono 470-471

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485016

ge stessa, possa farsi luogo a un referendum, rispondo:

Ad una immediata disamina della disposizione citata non sembra dubbio che la legge abbia prescelto, tra i vari sistemi possibili, quello appunto della convocazione di una Assemblea, alla quale - e alla quale soltanto - è demandato di deliberare la nuova costituzione dello Stato.

Ciò è già sommariamente indicato nella intitolazione del decreto: "Assemblea per la nuova costituzione dello Stato", dove è sintetizzato il pensiero espresso nell'art.1° del Decreto.

L'art.1° si scinde in più proposizioni:

a) "Le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano". Ciò significa, secondo l'uso comune e l'uso tecnico delle parole e avuto riguardo al contesto, che al popolo italiano spetta - dopo la crisi della guerra - di determinare il suo ordinamento costituzionale. Fino a questo punto è una dichiarazione di principio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...prof.avv. F. Vassalli
Lungotevere Tallaht 10
Roma

b) "a tale fine (il popolo italiano) eleggerà (....) una Assemblea costituente". Qui si determina come si organizzerà la manifestazione della volontà del popolo italiano: essa si organizzerà mediante la elezione di una Assemblea costituente. La elezione della Assemblea costituente avrà luogo al fine appunto di raccogliere la manifestazione della volontà del popolo italiano, diretta a scegliere le forme istituzionali. Questo nesso è chiaramente espresso dal passaggio: "che - a tal fine - eleggerà.....".

c) "l'Assemblea costituente delibererà la nuova costituzione dello Stato". Qui è espresso il risultato del processo organizzativo sopra disegnato: la nuova costituzione dello Stato sarà opera dell'Assemblea costituente.

Secondo questa interpretazione, dettata dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art.12 Disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile), si ha pertanto che il popolo italiano determina soltanto mediatamente la nuova costituzione; ma essa sarà il risultato dell'opera dell'Assemblea costituente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fine appunto di raccogliere la manifestazione della volontà del popolo italiano, diretta a scegliere le forme istituzionali. Questo nesso è chiaramente espresso dal passaggio: "che - a tal fine - eleggerà.....".

c) "l'Assemblea costituente delibererà la nuova costituzione dello Stato". Qui è espresso il risultato del processo organizzativo sopra disegnato: la nuova costituzione dello Stato sarà opera dell'Assemblea costituente.

Secondo questa interpretazione, dettata dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art.12 Disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile), si ha pertanto che il popolo italiano determina soltanto mediatamente la nuova costituzione; ma essa sarà il risultato dell'opera dell'Assemblea costituente.

Peraltro la disposizione nella sua molto generica formulazione dà luogo a qualche punto interrogativo: il quale può anche aprire l'adito a qualche variante di interpretazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78501 6

prof. avv. F. Vassalli
Lungotevere Tallacci 19
Roma

L'Assemblea costituente, la quale dovrà deliberare la nuova costituzione dello Stato, sarà del tutto libera nelle sue determinazioni? Ovvero i membri eletti all'Assemblea avranno un mandato imperativo? e quali, in tale ipotesi, sarebbero i punti imperativamente determinati?

Su questi problemi la legge tace.

Eppure la dichiarazione "il popolo italiano sceglierà le sue forme istituzionali" ha un valore e una portata assai diversi a seconda che l'Assemblea costituente ch'esso eleggerà avrà ricevuto o no dei mandati imperativi. Se da parte dei comizi elettorali tutto si ridurrà alla scelta di determinati deputati (sia pure sulla enunciazione di programmi), è evidente che molto indiretta sarà la partecipazione del popolo italiano alla scelta del nuovo ordinamento costituzionale.

E se la partecipazione del popolo dovrà essere più direttamente determinante, è evidente che alla elezione dei deputati per la costituente dovrà accompagnarsi un congegno di voto per il quale il popolo possa esprimere la sua volontà, almeno rispetto ad alcuni elementi fondamentali, quasi i piloni, del nuovo edificio costituzionale: per esempio forma regia o

0893
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Su questi problemi la legge tace.

Eppure la dichiarazione "il popolo italiano sceglierà le sue forme istituzionali" ha un valore e una portata assai diversi a seconda che l'Assemblea costituente ch'esso eleggerà avrà ricevuto o no dei mandati imperativi. Se da parte dei comizi elettorali tutto si ridurrà alla scelta di determinati deputati (sia pure sulla enunciazione di programmi), è evidente che molto indiretta sarà la partecipazione del popolo italiano alla scelta del nuovo ordinamento costituzionale.

E se la partecipazione del popolo dovrà essere più direttamente determinante, è evidente che alla elezione dei deputati per la costituente dovrà accompagnarsi un congegno di voto per il quale il popolo possa esprimere la sua volontà, almeno rispetto ad alcuni elementi fondamentali, quasi i piloni, del nuovo edificio costituzionale: per esempio forma regia o repubblicana della suprema magistratura, sistema parlamentare (unicamerale, bicamerale?), governo di gabinetto, proprietà privata ovvero socializzazione dei mezzi di produzione, e così via.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

prof. avv. F. Vassalli
Lungotevere Tollati 19
Roma

Nell'organizzare una manifestazione di volontà rispetto a tali problemi, tutti di portata istituzionale o costituzionale che dir si voglia, il referendum potrebbe essere strumento idoneo.

Ecco dunque che il referendum, il quale non è stato espressamente considerato dal D.L.Lt. del 25 giugno 1944, potrebbe rientrare nel quadro della legge quando si desse una data interpretazione della facoltà di scelta che si dichiara di riservare al popolo italiano.

Aggiungo che non solo nella legge non c'è niente che contrasti con tale possibilità, ma che anzi il capoverso dell'art.1 - dichiarando che "i modi e le procedure (di che? della elezione dell'Assemblea costituente, più verosimilmente) saranno stabiliti con successivo provvedimento" - lascia aperto l'adito ad organizzazioni della votazione tali che possono ben comprendere quella manifestazione di volontà popolare che si ha nel così detto referendum.

Reputo superfluo aggiungere che la disposizione in esame ha una forza vincolante sul terreno politico, ma giuridicamente non è più vincolante di quello che sia una legge contenente promessa di legge futura; a parte che è sempre suscettibile di disb-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

specificamente considerato dal D.L.Lt. del 25 giugno 1944, potrebbe rientrare nel quadro della legge quando si desse una data interpretazione della facoltà di scelta che si dichiara di riservare al popolo italiano.

Aggiungo che non solo nella legge non c'è niente che contrasti con tale possibilità, ma che anzi il capoverso dell'art.1 - dichiarando che "i modi e le procedure (di che? della elezione dell'Assemblea costituente, più verosimilmente) saranno stabiliti con successivo provvedimento" - lascia aperto l'adito ad organizzazioni della votazione tali che possono ben comprendere quella manifestazione di volontà popolare che si ha nel così detto referendum.

Reputo superfluo aggiungere che la disposizione in esame ha una forza vincolante sul terreno politico, ma giuridicamente non è più vincolante di quello che sia una legge contenente promessa di legge futura; a parte che è sempre suscettibile di essere modificata o abrogata con lo stesso procedimento con cui è stata formata, cioè con altra legge o atto avente forza di legge.

Roma, 25 novembre 1944

F. Vanjale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al quesito se, sulla base dell'art. 1 del DLL 25 giugno 1944 n.151, sia possibile addivenire ad un referendum popolare sulla nuova costituzione dello Stato, mi sembra che debba rispondersi negativamente.

Detto articolo 1, dopo aver affermato in via generale il principio per cui "dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano", immediatamente precisa come avverrà questa scelta: "a tal fine (il popolo italiano) eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato".

Si precisa cioè che la nuova costituzione dello Stato sarà deliberata dalla Assemblea costituente, eletta a tal fine dal popolo.

Il mezzo, dunque, attraverso il quale il popolo manifesterà la sua scelta circa le forme istituzionali e, più in generale, circa la nuova costituzione dello Stato, non può essere altro che questo dell'elezione dell'Assemblea costituente. L'Assemblea costituente è il mezzo attraverso il quale il dll n.151 ha stabilito che il popolo italiano scelga le forme istituzionali dello Stato.

L'art. 1 di detto decreto ha stabilito dunque il principio della libera scelta del popolo italiano e il mezzo per il quale tale diritto si eserciterà. Con questo mi sembra doversi escludere la possibilità di far ricorso a mezzi diversi dall'elezione della Costituente, quale appunto sarebbe il referendum.

Solo i modi e le procedure (evidentemente dell'elezione popolare, della convocazione della Costituente, della sua votazione, ecc.) saranno stabiliti - come dice il capov. dell'art. 1 - con successivo provvedimento.

°°°

Questo rapporto di mezzo a fine che corre tra il voto della Costituente (mezzo) e la dichiarazione di volontà del po-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 835016

nuova costituzione dello Stato

Si precisa cioè che la nuova costituzione dello Stato sarà deliberata dalla Assemblea costituente, eletta a tal fine dal popolo.

Il mezzo, dunque, attraverso il quale il popolo manifesterà la sua scelta circa le forme istituzionali e, più in generale, circa la nuova costituzione dello Stato, non può essere altro che questo dell'elezione dell'Assemblea costituente. L'Assemblea costituente è il mezzo attraverso il quale il dll n.151 ha stabilito che il popolo italiano scelga le forme istituzionali dello Stato.

L'art. 1 di detto decreto ha stabilito dunque il principio della libera scelta del popolo italiano e il mezzo per il quale tale diritto si eserciterà. Con questo mi sembra doversi escludere la possibilità di far ricorso a mezzi diversi dall'elezione della Costituente, quale appunto sarebbe il referendum.

Solo i modi e le procedure (evidentemente dell'elezione popolare, della convocazione della Costituente, della sua votazione, ecc.) saranno stabiliti - come dice il capov. dell'art. 1 - con successivo provvedimento.

°°°

Questo rapporto di mezzo a fine che corre tra il voto della Costituente (mezzo) e la dichiarazione di volontà del popolo italiano circa le forme istituzionali dello Stato (fine) impone, d'altra parte, che le elezioni della Costituente si svolgano sulla base della formulazione di programmi espliciti e precisi su quanto il singolo candidato alla Costituente o il gruppo politico a cui il candidato appartiene intendono deliberare circa la costituzione dello Stato.

In altri termini, nello stabilire i modi e le procedure di cui al capov. dell'art. 1, dovrà tenersi presente che la Costituente non è altro che il mezzo attraverso il quale il popolo italiano esprimerà la propria volontà, è l'organo incaricato ~~di~~

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di precisare, con la sua deliberazione, la scelta del popolo italiano. Quest'ultimo dovrà dunque eleggere i suoi rappresentanti con stretto riferimento al contenuto del mandato. Ogni cittadino dovrà cioè essere in grado di saperem, con assoluta esattezza, che, eleggendo quel rappresentante o votando per quel gruppo, egli manifesta la propria volontà che la costituzione dello Stato sia in quel determinato modo e non in un altro.

I modi e le procedure stabilite con successivo procedimento legislativo dovranno dunque essere i più idonei a fare della Costituente lo strumento più efficace e perfetto della rispondenza fra il voto del popolo italiano e la nuova costituzione dello Stato. Ma il voto sarà dato dal popolo italiano attraverso le elezioni della Assemblea costituente e non in altra forma.

°°°

Una riprova testuale del fatto che decisiva per la costituzione dello Stato sarà solo l'Assemblea costituente, mi sembra che possa ricavarsi dall'art. 3 del d.l.l. n.151, il quale stabilisce che la tregua costituzionale, a cui i membri del Governo giurano di uniformarsi, dura fino alla convocazione dell'Assemblea costituente.

Se un'altra manifestazione collettiva di volontà dovesse essere quella decisiva al riguardo (p.es. referendum), non si potrebbe fare obbligo ai membri del Governo (che sono tra l'altro i maggiori rappresentanti dei partiti) di non dare alcuna attività, circa la soluzione della questione istituzionale, fino a un momento successivo a quello della decisiva manifestazione della volontà popolare, cioè fino a dopo raggiunta la soluzione stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

attraverso le elezioni del[illegible]
tra forma.

°°°

Una riprova testuale del fatto che decisiva per la costituzione dello Stato sarà solo l'Assemblea costituente, mi sembra che possa ricavarsi dall'art. 3 del d.l.l. n.151, il quale stabilisce che la tregua costituzionale, a cui i membri del Governo giurano di uniformarsi, dura fino alla convocazione dell'Assemblea costituente.

Se un'altra manifestazione collettiva di volontà dovesse essere quella decisiva al riguardo (p.es. referendum), non si potrebbe fare obbligo ai membri del Governo (che sono tra l'altro i maggiori rappresentanti dei partiti) di non dare alcuna attività, circa la soluzione della questione istituzionale, fino a un momento successivo a quello della decisiva manifestazione della volontà popolare, cioè fino a dopo raggiunta la soluzione stessa.

Fabiano Vanelli

Roma, 25 novembre 1944

15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Decreto-Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1944, n.39, nell'art.1° stabilisce che "Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato". Conseguentemente il successivo articolo 2 detta l'abrogazione della disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dello stato di guerra, contenuta nel comma 3° dell'articolo unico del R.D.L. 2 agosto 1943, n.175.

La dizione della legge non lascia luogo a dubbi. La decisione popolare sulle forme istituzionali viene rimessa ad una Assemblea costituente, non già ad un plebiscito. Anzi, pur rinviando a successivi provvedimenti la determinazione dei "modi e procedure" (capoverso dell'art.1 D.L.L. 25 giugno 1944), la legge stabilisce già alcuni criteri di massima che dovranno presiedere alla formazione di tale Assemblea costituente, avvertendo che essa sarà eletta "a suffragio universale diretto e segreto".

Si tratta di uno tra i non infrequenti casi di leggi che stabiliscono un impegno dello Stato per l'avvenire ossia, che pongono un limite alla stessa potestà legislativa dello

14

Declassified E.O. 13526 Section 3.3/NND No. 788501

nente la elezione di una nuova Camera dei Deputati entro la
convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dello stato
di guerra, contenuta nel comma 3° dell'articolo unico del
R.D.L. 2 agosto 1943, n.175.

La dizione della legge non lascia luogo a dubbi. La de=
cisione popolare sulle forme istituzionali viene rimessa ad
una Assemblea costituente, non già ad un plebiscito. Anzi, pur
rinviando a successivi provvedimenti la determinazione dei "mo
di e procedure" (capoverso dell'art.1 D.L.L. 25 giugno 1944),
la legge stabilisce già alcuni criteri di massima che dovranno
presiedere alla formazione di tale Assemblea costituente, av=
vertendo che essa sarà eletta "a suffragio universale diretto e
segreto".

Si tratta di uno tra i non infrequenti casi di leggi
che stabiliscono un impegno dello Stato per l'avvenire ossia, 14
che pongono un limite alla stessa potestà legislativa dello
Stato. Limite, che è naturalmente - stante la parità di effica
cia formale della legge che lo pone e delle leggi future che
potranno venire emanate sullo stesso argomento - un autolimite,
ma non per questo meno impegnativo dal punto di vista morale e
politico, non solo, ma anche dal punto di vista giuridico costi

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tuzionale.

Del resto nelle polemiche sorte sulla stampa quotidiana intorno al citato D.L.L. 25 giugno 1944, nessuno ha sostenuto la tesi pura e semplice del plebiscito, limitandosi alcuni ad affacciare la possibilità di integrare la costituente con un appello diretto al popolo, precedente o successivo alla costituente stessa. Ma, per quanto la formulazione dello art.1 sia non troppo felice, non sembra dubbio che anche tale possibilità sia esclusa dalla palese intenzione del legislatore. L'Assemblea costituente, infatti, non è già chiamata a deliberare soltanto sui particolari di struttura della nuova costituzione dello Stato, ma anzitutto sulle "forme istituzionali"; essa è chiaramente indicata come il mezzo giuridico attraverso il quale dovrà essere effettuata la scelta popolare delle forme istituzionali (si faccia attenzione alla dizione testuale della prima parte dell'art.1 ed in particolare al valore dell'espressione "a tal fine", che si riferisce univocamente alla scelta delle forme istituzionali).

Per le suesposte considerazioni tutte, ritengo per certa l'esistenza nell'ordinamento giuridico vigente di un preciso impegno costituzionale a demandare ad una Assemblea costituente, ed esclusivamente ad essa, ogni decisione circa la forma dello Stato e del Governo e circa il contenuto politico ed economico della nuova costituzione italiana.

13

Roma 25 novembre 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

le possibilità sia esclusa dalla palese intenzione del legislatore. L'Assemblea costituente, infatti, non è già chiamata a deliberare soltanto sui particolari di struttura della nuova costituzione dello Stato, ma anzitutto sulle "forme istituzionali"; essa è chiaramente indicata come il mezzo giuridico attraverso il quale dovrà essere effettuata la scelta popolare delle forme istituzionali (si faccia attenzione alla dizione testuale della prima parte dell'art.1 ed in particolare al valore dell'espressione "a tal fine", che si riferisce univocamente alla scelta delle forme istituzionali).

Per le suesposte considerazioni tutte, ritengo per certa l'esistenza nell'ordinamento giuridico vigente di un preciso impegno costituzionale a demandare ad una Assemblea costituente, ed esclusivamente ad essa, ogni decisione circa la forma dello Stato e del Governo e circa il contenuto politico ed economico della nuova costituzione italiana.

Roma 25 novembre 1944

13

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARERE PRO-VERITATE

SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. I DEL DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 GIUGNO 1944 N.151

Mi viene sottoposta la questione se l'art.I D.L.L. 25 giugno 44 n.151, ammetta la possibilità di un referendum, oltre quello, enunciato nel suo testo, dall'assemblea costituente, per decidere le forme istituzionali dello Stato Italiano.

Ritengo che non vi sia alcun argomento in base al quale l'articolo in questione possa interpretarsi in senso differente da quello che comporta il suo enunciato testuale. Tutti i mezzi interpretativi, testuali ed extra testuali, sono contrari all'ipotesi che esso contempli la possibilità di un referendum, che surroghi o si sovrapponga all'assemblea costituente..

Sulla base dell'interpretazione storica, detto articolo è un compromesso, tra le forze le quali volevano eliminare la monarchia, considerata da essi di ostacolo ad una vera forma democratica dello Stato Italiano, e le altre forze le quali ritengono invece che l'istituto monarchico, convenientemente trasformato, sia ancora il più idoneo per lo Stato Italiano. Tale compromesso è stato dettato soprattutto in ragione della necessità preminente di proseguire la guerra, e per la circostanza della incompleta liberazione del territorio italiano. I rappresentanti delle forze antimonarchiche hanno sempre ed in ogni occasione prospettato in termini precisi, il contenuto di tale compromesso, e come e perchè vi siano giunti, e non sono stati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

che comporta il suo enunciato testuale. Tutti i mezzi interpretativi, testuali ed extra testuali, sono contrari all'ipotesi che esso contempli la possibilità di un referendum, che surroghi o si sovrapponga all'assemblea costituente..

Sulla base dell'interpretazione storica, detto articolo è un compromesso, tra le forze le quali volevano eliminare la monarchia, considerata in essi di ostacolo ad una vera forma democratica dello Stato Italiano, e le altre forze le quali ritengono invece che l'istituto monarchico, convenientemente trasformato, sia ancora il più idoneo per lo Stato Italiano. Tale compromesso è stato dettato soprattutto in ragione della necessità preminente di proseguire la guerra, e per la circostanza della incompleta liberazione del territorio italiano. I rappresentanti delle forze antimonarchiche hanno sempre ed in ogni occasione prospettato in termini precisi, il contenuto di tale compromesso, e come e perchè vi siano giunti, e non sono stati mai smentiti.

Dal punto di vista letterale l'articolo è chiarissimo nel suo enunciato: verificatasi la condizione della completa liberazione del territorio nazionale, si promette al popolo italiano che esso sarà libero di scegliere le sue forme istituzionali; a tal fine esso eleggerà una assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato. E' escluso quindi che tale deliberazione possa essere compiuta da un organo differente dalla assemblea costituente. Il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

comma secondo di tale articolo che con successivo provvedimento legi
slativo saranno risolti i numerosi problemi attinenti alla formazio_
ne dell'assemblea costituente ed al suo funzionamento: problemi mol_
to complessi, poichè dovrà affrontarsi e risolversi la questione del
l'organizzazione del suffragio (tipo dei collegi elettorieli, tipo
della rappresentanza, proporzionalità, modo di votazione, controllo
delle elezioni, ecc.), la questione dei rapporti tra Governo in cari
ca e l'assemblea costituente, la questione del modo di funzionamento
nell'assemblea stessa, ecc. Tale significato ha la locuzione "modi e
procedure", di tale comma.

Infine del punto di vista sistematico, è chiaro che se l'assem_
blea costituente dovesse essere sostituita o preceduta da un referen_
dum, l'art. in questione non avrebbe più nessun significato. Nel re_
ferendum infatti, si hanno strutturalmente due deliberazioni: quella
del popolo il quale risponde solo "si" o "no" alla proposta che gli
viene fatta; e quella, attinente al contenuto della proposta sulla
quale dovrà essere riferito al popolo. Mentre la prima è una delibe_
razione meramente optativa, quest'ultima è una deliberazione di con
tenuto discrezionale. E poichè, per l'attuale strutture costituzio_
nale dell'Italia, questa seconda deliberazione non potrebbe essere
presa che dal Governo; ne seguirebbe che l'unica vera deliberazione
sulla futura costituzione dello Stato sarebbe presa dal Governo e
non sarebbe più, come dispone la legge, l'assemblea costituente a de
liberare la nuova costituzione dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

blea costituente dovesse essere costituita o preceduta da un referendum, l'art. in questione non avrebbe più nessun significato. Nel referendum infatti, si hanno strutturalmente due deliberazioni: quella del popolo il quale risponde solo "si" o "no" alla proposta che gli viene fatta; e quella, attinente al contenuto della proposta sulla quale dovrà essere riferito al popolo. Mentre la prima è una deliberazione meramente optativa, quest'ultima è una deliberazione di contenuto discrezionale. E poichè, per l'attuale struttura costituzionale dell'Italia, questa seconda deliberazione non potrebbe essere presa che dal Governo; ne seguirebbe che l'unica vera deliberazione sulla futura costituzione dello Stato sarebbe presa dal Governo e non sarebbe più, come dispone la legge, l'assemblea costituente a deliberare la nuova costituzione dello Stato. 11

Se poi l'assemblea costituente vorrà, deliberato un certo tipo di costituzione, sottoporlo successivamente a referendum, si tratta di questione la quale rientrerà esclusivamente nei poteri dell'assemblea stessa.

(MASSIMO SEVERO GIANNINI)

Professore ordinario nella R.Università di Perugia

0908

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 9 0 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4117/1/L.

27 November 1944.

SUBJECT : B.L.L. No. 151 of 25 June 1944.

TO : Chief Commissioner, HQ, AC.

1. This Sub-Commission has considered the letter from Ambassador Kirk of 20 Nov 44 and has seen the memorandum of 3 July to AFHQ which sets out the views of the President of the Council and the Minister of Foreign Affairs.

2. In spite of the views expressed by the Ministers, however, there can be no doubt that the question of the construction of the Decree Law is a question which must be determined according to Italian canons of construction and according to the principles of Italian Law rather than the avowed intentions of certain ministers at the time when they enacted the Decree.

3. For this reason and in view of the doubts of the State Department this Sub-Commission has consulted independently seven of the most eminent jurists in Rome and has obtained their opinions upon this question. It might be added that these jurists hold widely separated political views. The jurists in question are :-

Prof. Avv. Roberto AGO — Professor of Milan University and Secretary of the International Institute for the Unification of Law.

Prof. Avv. Filippo Vassalli. — Professor of Rome University.

Prof. Avv. Giuseppe FERRI. — Professor of Pisa University.

Prof. Avv. Pasquale CHIOMENTI. — Professor of Genoa University.

Prof. Avv. Mario SCERNI. — Professor of Genoa University.

Prof. Avv. Giuliano VASSALLI. — Professor of Genoa University.

Prof. Avv. Vezio Crisafulli. — Professor of Trieste University.

4. These jurists unanimously and unhesitatingly agree that it is the function of the elected Constituent Assembly to decide the constitutional question - that is the question of monarchical or non-monarchical government. They disagree entirely with the State Department upon the construction of the words "le forme istituzionali" in Article 1; further they point out that

Cancelled
See 79

0910

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

since Article 3 restricts Ministers from committing "until the convocation of the Constituent Assembly" acts which may prejudice the solution of the institutional question, this Article makes it clear by necessary implication that the institutional question must be resolved by that Assembly.

5. The jurists point out that the rules for the election and composition of the Constituent Assembly have not been framed. These rules might be framed in such a way (e.g. through elaborate proportional representation) as to ensure that the institutional question was in fact decided by the Constituent Assembly with the same effect as though it had been decided by referendum. It should be observed, however, that the rules have not yet been framed - and in any event it will still be true that the decision is made by the Constituent Assembly and not by direct vote of the people.

6. It should be added that these jurists are not unanimous on the question whether the Constituent Assembly once elected may decide to determine the issue by a further appeal to the people through a referendum. They say that this is open to doubt and depends on the rules of procedure to be established. Some say that it would in any event be contrary with the spirit of the law.

7. On the further question raised by the State Department there is no evidence either in the files of the Legal Sub-Commission or in the memories of its present or past members that this Sub-Commission was consulted on the decree before October 1944.

W. E. BEHRENS.
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

WEB/wcw.

Cancelled
Sec 7A 9

0911

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECRET

ALLIED CONTROL COMMISSION

INTER OFFICE MEMO

Ans to file 4117/1

From: Office of the Chief Commissioner

SUBJECT: D.L.L. No. 151 of 25 June 1944 FILE No. CC 200

TO: Colonel W. E. Behrens, Deputy Chief
Legal Advisor, Legal Sub-Commission, Hq AC

28 November 1944

1. Attached is copy of a memorandum 6505/COS of 17 Nov to SACMED from Commodore Stone.

2. Commodore Stone requests that you consider your memorandum AC/4117/1/L in the light of this letter as well as of the memorandum of July 3rd incorporating the fact that you have done so in your text. You may or may not thereafter find it necessary to amend your own let-

DOWN GRADED TO UNCLASSIFIED

Col
Chief Judicial Officer.
for Chief Civil Affairs Officer.

TOP SECRET

J. A. QUAYLE
Major, R. A.
Staff Officer to CC

0912

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECRET

COPY

6505/OOS

17 November 1944

MEMORANDUM:

TO: Allied Force Headquarters
(Attention: General Sir Henry Maitland Wilson, GCB, GBE, DSO, ADC)

1. Reference is made to my letter A/CC 091.1 of 3 July 1944 with reference to the determination of the Italian institutional question through the medium of a Constituent Assembly or a referendum (plebiscite).

2. The question has arisen again through publication in the New York "Times" recently of an interview with the Lieutenant General of the Realm in which the Lieutenant General expressed the view that a more accurate expression of popular will could be secured through the medium of a referendum, rather than that of a Constituent Assembly.

3. When news of the publication in America was received in Rome, the Parties of the Left objected and proposed that a resolution be adopted by the Council of Ministers in which the Lieutenant General was severely critidzed. The personal attack on the Lieutenant General was deleted and the following resolution adopted and issued as a communique:

> "The Government, having considered the declarations which appeared in a report of an audience granted by the Lieutenant General of the Realm to a journalist, reaffirms that the political Parties, from which the Government is emanated, are the expression of the will and of the aspirations of the Italian people fighting for its freedom and reaffirms the solemn pledge to decide about the institutional issue through the vote of a Constituent Assembly, as it has been established by a State Law."

4. Since the communique appeared to be at variance with the assurances I had received from the President of the Council and the Undersecretary for Foreign Affairs, set forth in para 2 of my letter of 3 July--namely, that the question as to the means by which the Italian people might decide the institutional question would be left for future determination--I called on the President of the Council and the Underscretary for Foreign Affairs on November 9 for an explanation.

5. They were frank in setting forth the strong resistance of the Parties of the Left to permitting a determination by referendum as to whether Italy should be a constitutional monarchy or a republic, particularly as it is believed universal suffrage will be in effect at the time. They stated that the parties of the Left desire a republic and feel that they are more certain to attain their objective if the determination is made through the medium of a Constituent Assembly.

TOP SECRET

0913

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TOP SECRET

6. Notwithstanding the language of the communique, the President of the Council pointed out that the words in the communique "to decide about the institutional issue through the vote of a Constituent Assembly" were limited by the following words "as it has been established by a State law". The law in question, he argued, stated that the form of the Government would be determined by the Constituent Assembly and not the type of Government. In other words, he continued, the law still does not preclude the possibility that the type of Government--monarchy or republic--could be determined by referendum and the precise form of monarchy or republic, that is to say the Constitution, would be worked out by the Constituent Assembly.

7. He added that in any case there was nothing to prevent the adoption of a new decree which would clarify this point and he expressed the personal wish that the Allied Governments might ask that the institutional question be decided by referendum. I told him that I doubted that the Allied Governments would be inclined to take any position at this time, except to ask that the assurances previously given me and referred to in my letter of 3 July should be maintained.

8. Should the Allied Governments ultimately desire to take and enforce a position in this matter, it has been suggested that the particular means by which the Italian people should have the right to determine whether they desire a monarchical or republican type of government might be laid down as a clause in the final peace treaty.

ELLERY W. STONE
Commodore, USNR
Chief Commissioner

cc: British Ambassador
U.S. Representative, A.C.I.
British Resident Minister
U.S. Political Adviser
Chief of Staff, AC
Political Section, AC
'A' Files

b

TOP SECRET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED CONTROL COMMISSION

INTER OFFICE MEMO

From: Office of the Chief Commissioner

SUBJECT: Atchd Ltr

FILE No.

27 November 1944

TO: Legal Sub-Commission, AC
(Attention: Colonel Behrens)

Copy as requested.

5

0915

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECRET

4117/1

A/CC 091.1

3 July 1944

3 JUL 1944

To: Allied Force Headquarters
(Attention: General Sir Henry Maitland Wilson, GBE, KCB, DSO, MC)

1. In the communique of the 23rd June published after the first meeting of the new Government on the 22nd June, the following passage occurred:

"The President of the Council proposed and the Council approved a draft decree law concerning the calling of a Constituent Assembly, the oath for the members of the Government and the right of the Government to issue laws.

"This measure establishes, by legislative process, that after the liberation of the national territory the institutional question will be decided by the Italian people, who, for this purpose, will elect by universal, direct and secret ballot a Constituent Assembly to decide the new Constitution of the State."

2. In order to elucidate exactly what this part of the communique meant, I made enquiries from the Italian Government and received the following explanation from the President of the Council and the Under-Secretary for Foreign Affairs. They were emphatic that it did not mean that the Cabinet had approved any particular scheme whereby the country should choose between a monarchical or a republican form of government. It might appear from the wording of the communique that the scheme in mind was that this question should be decided by a Constituent Assembly. This was not the case. The Government had not yet decided and had no present intention of discussing whether the decision should be made by a direct referendum or by the election of delegates to a Constituent Assembly, whose double task would be first to decide between monarchy and republic and, after that, on a form of monarchical or republican government. All that the Government had so far decided was that it was expedient in their first communique to reaffirm publicly their intention to ensure that the Italian people should in due course be free to choose their form of government and that a Constituent Assembly would be elected. There were many forms of monarchical and republican government and it was clear that a new Constitution would undoubtedly have to be

TOP SECRET ARGYLE

0916

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

drawn up.

3. In taking note of this explanation, I made it plain that the subject was one of considerable interest to the Allied Governments. Both Prime Minister Churchill and President Roosevelt had on a number of occasions affirmed their intention that the Italian people should be free to choose in this matter at the proper moment. The Italian Government should therefore presume that the Allied Governments would wish for full details of any scheme under consideration before it becomes law. In order that this point shall be on record and should not be lost sight of, the Under-Secretary for Foreign Affairs has made a minute for the files of the President of the Council.

4. At this stage I would only make one comment. It is clear to me and my advisers that the best chance of a fair decision of the issue between monarchy and republic would be a referendum or plebiscite--preferably under Allied supervision. Even if Allied supervision is not deemed expedient, we are all of the opinion that a referendum under Italian auspices would still be preferable to the election of delegates to a Constituent Assembly, with the double duty of deciding both the principle and the exact form of Government. The reason is simple. In countries such as Italy, with limited experience in recent years of democratic government, and under the circumstances presently existing here, it is unrealistic to expect that no attempt will be made by domestic or external interests to secure the result desired by them. It will be clearly far more difficult to manipulate a referendum throughout the whole country than to lobby and cajole the members of a Constituent Assembly.

5. It is to be hoped that the Italian Government will maintain their resolve not to discuss this question further for the time being. But sooner or later they will do so and I shall be grateful for instructions on the line which the Control Commission should adopt.

6. I am sending copies of this memorandum to the British High Commissioner and the United States Delegate to the Advisory Council, as well as to the British Resident Minister and the United States Political Adviser.

HARRY S. STARK
Captain, USN
Acting Chief Commissioner

cc: British High Commissioner in Italy
U.S. Delegate to the Advisory Council
British Resident Minister
U.S. Political Adviser

0917

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Copy.

(20)

HEADQUARTERS +LLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

ACC/4005 WEB/pa.
6 October 44

SUBJECT : Constituent Assembly.

TO : Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section.

1. We have considered the question raised by your DF/5.2/CA of 5 Oct 44.

2. Article 1 od F.L.L. No 151 of 25 June 1944 provides, that the new constitution of the Italian State shall be determined by the Constituent Assembly to be elected by the Italian people for that purpose. We are advised and we are of opinion that this provision precludes the Government from determining the constitutional question by referendum. The effect of DIL is to take the direct determination of the issue out of the hands of the Italian people and to entrust it to a body which shall represent the Italian people for that purpose. It would be contrary to the terms of the DLL to solve the problem by a direct vote of the people.

3. It is of course possible that the Constituent Assembly , which is a sovereign body with powerto adopt any decision, may decide itself to determine the issue by referendum, but in this case both the holding of the referendum and subsequent constitutional decision based thereon will be the responsibility of the Constituent Assembly and not of the Government.

4. DLL. No. 151 can be abrogated at any time by a subsequent DLL.

RICHARD H. WILMER,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

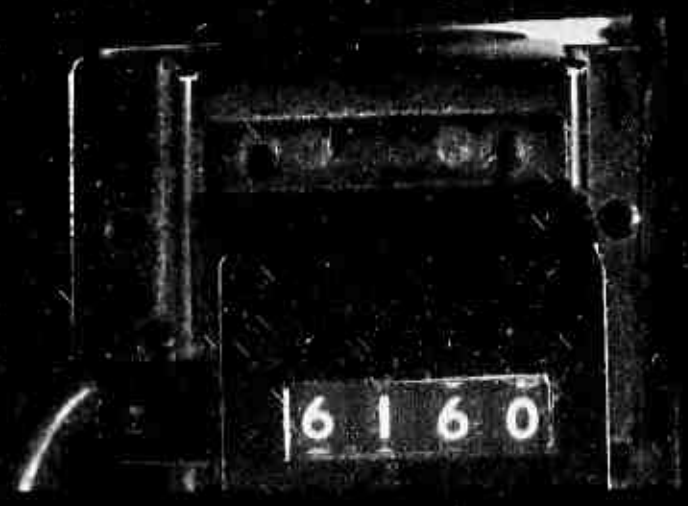
2

0918

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Letter from Chief Commissioner
Ref: A/cc/091.1, dd. 3 July 1944
held in Top Secret File 4134/L

D. H.
27/11/44


6160